

BOZZE DI STAMPA

11 aprile 2017

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in ma-
teria di sicurezza delle città (2754)**

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

**BERNINI, GASPARRI, MALAN, FAZZONE, Mario MAURO, D'ALÌ, FLORIS, PELINO,
Marianosaria ROSSI**

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 2754 recante conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante di-
sposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città,

premesso che:

la sicurezza rappresenta, a ben considerare, il più importante indi-
catore di benessere o di degrado urbano di una società. È un elemento di
valutazione per comprendere gli obiettivi di uno Stato in materia di lega-
lità e di rispetto delle leggi e di difesa del cittadino – e di coloro che pur
non essendo cittadini vi soggiornano legalmente – contro coloro che mi-
rano a frantumare la coesione sociale per perseguire un proprio indebito
profitto;

la sicurezza diviene quindi una dimensione essenziale per la coe-
sione sociale e la convivenza civile di cui sono responsabili *in primis*
gli Enti Locali, chiamati sempre più a dare risposte efficaci e tempestive
all'allarmante crescita di azioni criminose;

è evidente che all'aumento della richiesta di sicurezza dei cittadini
non abbiano fatto seguito, in questa legislatura, provvedimenti legislativi
volti a tutelare in maniera chiara e dissuasiva, senza possibilità di interpre-
tazioni, il cittadino perbene vittima di azioni criminali contro la sua per-
sona, dentro la sua abitazione o nel luogo di lavoro. La percezione co-
mune, estesa su tutto il territorio nazionale, è che le Istituzioni politiche,
il Governo e le Camere, non sono impegnate a garantire la sicurezza del

cittadino, ma piuttosto a definire fino a dove il delinquente, magari armato, si possa spingere prima che il cittadino perbene possa reagire, e con quale modalità, alla minaccia subita;

un aumento del numero di personale di forze dell'ordine sul territorio, o degli strumenti di videosorveglianza, può essere sicuramente dissuasivo e deterrente alla commissione di reati, ma non è sufficiente a garantire la sicurezza della persona minacciata, che è privata dell'autodifesa;

la responsabilità che deriva ai sindaci dalle attribuzioni ricevute e dal loro ruolo di rappresentanza, impone al legislatore – Governo e Parlamento – di assegnare loro strumenti operativi e risorse economiche adeguate, affinché possano vigilare su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto, al fine di prevenire ed eliminare quei gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

il Sindaco da sempre rappresenta un punto di riferimento per la comunità locale. La natura monocratica dell'organo consente di assumere decisioni in modo più diretto e permette alla comunità di identificare chiaramente il responsabile dell'azione pubblica;

il comune, a sua volta, è sentito come quella organizzazione della comunità di uno Stato, in grado di assicurare ai suoi membri i tre maggiori valori attesi: benessere, qualità della vita e sicurezza urbana;

per tali motivi il provvedimento in esame, anche volendo considerare i contenuti degli articoli 9 e 10, risulta essere di contenuta efficacia. I principi di necessità ed urgenza che hanno determinato la sua emanazione e l'idea che possa realizzare, come dichiarato dal Governo «un grande patto strategico di alleanza tra Stato e poteri locali» per la sicurezza del territorio è, a nostra valutazione, sovrastimata. Il decreto tenta, tra l'altro, senza riuscirvi, di creare un equilibrio tra le possibili competenze che discendono dai dettami dell'articolo 118 della Costituzione, che recita: «Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere *b)* e *h)* del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.»;

incomprensibilmente, il decreto non reca disposizioni riguardanti le Province, Enti, non ancora soppressi, che potrebbero continuare a rappresentare la sede più appropriata per raccogliere e sistematizzare le necessità in materia di sicurezza evidenziate dagli enti locali presenti sul loro territorio, affinché queste trovino riscontro, con omogeneità sul territorio Provinciale, nelle attività poste in essere da ciascuna Polizia municipale e dalle forze della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e dell'Arma dei Carabinieri;

in merito alle Province, è assolutamente necessario che il Parlamento metta mano sulla famigerata legge Delrio, uno dei primi errori ed orrori del Governo Renzi, che ha precorso una riforma costituzionale, poi bocciata in modo chiaro e consapevole dagli italiani;

le norme dell'articolo 117 sopracitate prevedono, infatti, che lo Stato abbia potestà legislativa esclusiva nelle materie dell'immigrazione e dell'ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

evidenziato che:

qui, invece, non si mettono in atto, né si avvia l'iter per «forme di coordinamento», ma si costringono i Comuni ad occuparsi di gestire l'immigrazione, gravandoli della gestione e degli oneri dell'accoglienza e lasciando pesare sulle loro spalle gli enormi problemi di ordine pubblico ad essa connessi;

si costringono gli Enti locali ad andare oltre i compiti di polizia amministrativa locale, scaricando inoltre sulle realtà territoriali la risoluzione dei problemi di ordine pubblico, oltre agli ingenti oneri ad essa connessi, che stanno già mettendo a dura prova i bilanci comunali;

queste premesse basterebbero a non fornire alcuna giustificazione ai presupposti di costituzionalità del decreto in esame;

la formulazione ambigua dell'articolo 2, che tende quindi a ribadire le materie dell'articolo 117, comma 1, lettera *h*), della Costituzione: «Ferma restando le competenze esclusive dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza», in realtà poi finisce per superarne il disposto, laddove prevede che «le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata sono adottate, su proposta del Ministro dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Unificata e sono rivolte, prioritariamente, a coordinare, per lo svolgimento di attività di interesse comune, l'esercizio delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti, anche con riferimento alla collaborazione tra le forze di polizia e la polizia locale»;

considerato che:

le linee generali, sulla base del disposto appena citato, con qualsiasi strumento normativo vengano adottate, travalicano la previsione dell'articolo 117 che assegna allo Stato unicità nella competenza in materia di ordine pubblico;

hanno provato a mitigare l'incostituzionalità dell'articolo 2, ma senza riuscirci, le modifiche operate in sede di esame della Camera dei deputati. Esse hanno limitato la sfera dei settori di intervento, da adottarsi con l'Accordo che deve essere raggiunto in sede di conferenza Unificata, prima richiamato;

l'articolo 3 del decreto-legge, che in attuazione delle linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata, prevede che lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possano concludere specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata, di fatto, scarica sui territori ulteriori competenze laddove

al comma 3, prevede che per adottare misure di sostegno servirebbero disposizioni che devono necessariamente modificare le poste del bilancio della Regione di riferimento;

sarebbe necessaria l'adozione di un atto normativo regionale in una materia che, lo ribadiamo, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *h*) è di competenza esclusiva dello Stato;

dal punto di vista politico, questa intenzione del Governo rappresenta uno «scaricabarile», da un punto di vista costituzionale rappresenta un intervento illegittimo;

l'articolo 4 continua, alla stregua del precedente, nel tentativo di aggirare la citata norma costituzionale, aggiungendo alla parola «sicurezza» l'aggettivo «urbana», che non cambia la sostanza della competenza, che resta ai sensi della vigente Costituzione, in capo allo Stato;

analoghe previsioni e violazioni costituzionali vengono ribadite nell'articolo 5;

l'articolo 6, rubricato «Comitato metropolitano, applica una modalità di organizzazione vetusta della pubblica amministrazione più volte utilizzata nel corso di questa legislatura dal Governo e dalla maggioranza che lo sostiene: la creazione di comitati, tavoli di concertazione, commissioni ad *hoc*, che in nome della concertazione, analisi, confronto e valutazioni di situazioni, di fatto appesantiscono la pubblica amministrazione di strutture aggiunti ve, anche se a costo zero, parcellizzando i suoi centri decisionali e la sua operatività;

quanto previsto dall'articolo 6 è già assolvibile con le riunioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, organo collegiale di consulenza del prefetto per l'esercizio delle sue attribuzioni di autorità provinciale di pubblica sicurezza che vede coinvolti gli Enti locali: la Città metropolitana è un ente locale territoriale;

la violazione costituzionale più evidente del decreto in esame è, tuttavia, quella dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto alle maggiori incombenze non consegue alcuna copertura finanziaria;

al contrario l'articolo 17, che chiude, prodigiosamente, il provvedimento, recita: «Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»;

i Comuni avrebbero voluto occuparsi delle questioni relative alla sicurezza – nell'ambito delle proprie competenze costituzionali – ma, soprattutto, attraverso un maggiore coinvolgimento nelle decisioni relative ai numeri dell'accoglienza, tema che li sta gravando in modo improprio. Anche potendo contare su maggiori risorse, con la possibilità innanzitutto di potere scorporare dal patto di stabilità interno le spese relative all'accoglienza, di quelle utilizzate per ogni azione utile a combattere il degrado, il disagio sociale e l'emarginazione nelle città;

la vera azione è, inoltre, quella di colmare quella carenza di organico delle Forze dell'ordine, che hanno registrato le caserme dei carabinieri e le stazioni di polizia aperte in alcuni casi *part time* e che hanno

visto una riduzione del controllo del territorio, in contrasto con l'aumento della presenza di criminalità; e anche questi sono atti che richiamano una diretta competenza dello Stato, cui può solo essere di aiuto l'ulteriore azione dei Sindaci e delle amministrazioni comunali;

infine, varrebbe la pena sottolineare come alcuni articoli come l'articolo 5 – Patti per l'attuazione della sicurezza urbana –, l'art. 7 – Ulteriori strumenti e obiettivi per l'attuazione di iniziative congiunte –, l'art. 9 – Misure a tutela del decoro di particolari luoghi –, l'art.13 – Ulteriori misure di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti all'interno o in prossimità di locali pubblici, aperti al pubblico e di pubblici esercizi –, l'art. 16 – Modifiche all'articolo 639 del codice penale – prevedano «facoltà» di intervento da parte dei soggetti preposti, nelle diverse situazioni elencate, ciò rendendo «debole» la portata degli interventi normativi che stiamo esaminando;

ad avviso degli scriventi, infatti, la richiesta dei Sindaci al Governo e al Parlamento di introdurre disposizioni che permettano di garantire maggiore sicurezza alle persone che abitano nei Comuni da loro amministrati non è certo assolta con l'introduzione di norme che ripropongono i temi dell'incuria e del decoro urbano, dell'occupazione arbitrarie di immobili, dell'orario di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e di sospensione della licenza di un esercizio;

in particolare, la discrezionalità dell'articolo 13 «Ulteriori misure di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti all'interno o in prossimità di locali pubblici o aperti al pubblico e di pubblici esercizi» permette allo spacciatore di continuare a frequentare gli stessi luoghi dove aveva avviato la sua attività delittuosa; l'integrazione dell'articolo 639 del Codice Penale, nella modalità introdotta dall'articolo 16 (Con la sentenza di condanna per i reati di cui al secondo e terzo comma il giudice, ai fini di cui all'articolo 165, primo comma, può disporre l'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora ciò non sia possibile, l'obbligo di sostenerne le spese o di rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna.) appare essere di nessuna, limitata o favorevole utilità al soggetto danneggiato a secondo di come il Giudice, al quale viene lasciata totale discrezionalità, vorrà sentenziare, una norma che nella sua applicazione comunque pare essere favorevole a chi commette il reato, al quale viene persino chiesto se vuole o non vuole prestare attività non retribuita a favore della collettività. Una norma che determinerà, nella sua applicazione, sentenze diverse per la medesima tipologia di reato, magari per fatti occorsi nello stesso comune e magari al medesimo soggetto leso. I Sindaci chiedono sicurezza in termini di protezione dai maggiori furti e omicidi;

ha destato qualche perplessità il fatto che un decreto-legge emanato per affrontare l'emergenza della sicurezza delle nostre città, abbia dovuto subire un esame rapidissimo alla Camera in I lettura, sfrenato e che non ha concesso ragionevoli margini di intervento e di approfondimento;

Forza Italia proporrà, anche in questo ramo del Parlamento, le proposte che ritiene migliorative del testo, consapevole dell'urgenza che la loro attuazione richiede e che riguarda in primo luogo la sicurezza delle famiglie, ma anche quella dei commercianti che invocano, da tempo, maggior tutela dai drammatici e ricorrenti episodi di microcriminalità;

abbiamo il dovere di fornire risposte concrete anche ai sindaci, alle forze dell'ordine che chiedono adeguati mezzi e risorse per poter fronteggiare e debellare situazioni diventate, soprattutto in alcune zone del Paese, ingestibili anche a causa del crescente fenomeno migratorio;

quindi un provvedimento sostanzialmente inutile, che opera una serie di effrazioni costituzionali, introducendo previsioni normative che hanno solo l'intento di scaricare sugli Enti locali ulteriori responsabilità e costi, che dovrebbero essere di appannaggio dello Stato, cui questo intende in modo improprio sottrarsi,

delibera di non passare all'esame dell'Atto Senato 2754.

EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

1.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO,
PETRAGLIA, MINEO

Sopprimere l'articolo.

1.2

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI

Al comma 2-bis, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché gli interventi indirizzati alle aree rurali confinanti con i territori urbani, volti alla prevenzione e al contrasto della diffusione dei "ghetti", insediamenti abusivi di lavoratori stagionali in agricoltura.»

ORDINI DEL GIORNO

G1.100

CALDEROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città»,

premesso che:

è necessario riflettere sulla figura del prefetto, organo di rappresentanza del Governo nella provincia, che inizialmente ha trovato il suo fondamento normativo negli articoli 18 e 19 dell'ormai abrogato testo unico della legge comunale e provinciale, di cui al regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e, attualmente, nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il prefetto si caratterizza come organo di competenza generale del Governo, sebbene dipendente gerarchicamente dal Ministero dell'interno. In quanto tale, il prefetto non può essere considerato organo decentrato di un settore dell'amministrazione statale;

le competenze amministrative che le varie leggi hanno attribuito al prefetto sono state in buona parte assorbite dai decreti legislativi che hanno trasferito funzioni già dello Stato alle regioni. Ciò nondimeno il prefetto non ha perso le funzioni di *longa manus* del potere politico e amministrativo centrale;

le competenze frammentate e generiche, peraltro accompagnate da una competenza generale sulla tutela dell'ordine pubblico attraverso la possibilità di un uso in via immediata della forza pubblica stessa, fanno del prefetto uno strumento di autorità coercitiva con una forte valenza politica;

il prefetto è in netta contrapposizione con le esigenze di decentramento dello Stato a favore delle autonomie locali che sono portatrici di interessi di diversa natura. Appare pertanto opportuno sopprimere la figura, attribuendone le funzioni ad altri organi, quali la provincia, il comune e il questore;

impegna il Governo:

a prevedere la soppressione delle prefetture-uffici territoriali del Governo ed il contestuale trasferimento delle funzioni attualmente eserci-

tate anche in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico al presidente della provincia, al sindaco e ai questori territorialmente competenti.

G1.101

CATALFO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città (AS 2754);

considerato che:

la legge 124/2015, ha conferito al Governo un'ampia delega per modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non economici;

per quanto attiene al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, i principi e criteri direttivi della delega hanno indicato, oltre al trasferimento delle competenze del Corpo forestale dello Stato in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento di incendi con mezzi aerei, l'ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale, mediante modifiche al decreto legislativo 139/2006, in relazione alle funzioni e ai compiti del personale permanente e volontario e conseguente revisione del decreto legislativo 217/2005 (articolo 8, comma 1, della citata legge 124/2015);

il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco si trova a gestire una tra le più importanti componenti aeree dello Stato, composta da 6 linee di volo, tra elicotteri ed aerei, per un totale di oltre 75 aeromobili;

la componente aerea dei Vigili del fuoco ha sempre dimostrato professionalità e massima tempestività negli interventi di soccorso, come puntualmente confermato anche nell'ultimo evento sismico avvenuto nei territori dell'Italia centrale, dove i soli aeromobili dello Stato presenti in aerea operativa, fin dalle primissime ore, erano gli 8 elicotteri del Corpo;

considerato inoltre che:

per i Vigili del fuoco, in considerazione della rilevanza e specificità delle funzioni svolte dalla componente aerea del Corpo e delle elevate professionalità del personale pilota e specialista, al quale il Ministero rilascia i brevetti di volo ai sensi della legge 521/1988, è stata prevista l'istituzione di uno specifico ruolo aeronaviganti;

a tale ruolo, tuttavia, non sarebbe stato corrisposto un adeguato inquadramento giuridico ed economico, contrariamente a quanto previsto per il personale delle forze armate e delle forze di polizia, a cui si applica la legge 78/1983 e successive modifiche e integrazioni (in particolare, ar-

ticolo 5 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 395/1995, cosiddetto trascinamento);

al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (dirigente, direttivo ed operativo), infatti, non sarebbero corrisposte l'indennità di aeronavigazione (articolo 5 della legge 78/1983), le indennità supplementari (articolo 13) di pronto intervento aereo, di istruttore di volo e di specialità, l'indennità per allievi piloti (articolo 14), l'indennità di volo oraria (tabella III), i compensi per collaudi (articolo 13). Appare peraltro utile segnalare che al personale degli altri Corpi dello Stato, anche ad ordinamento civile, l'indennità di volo risulterebbe incrementata di un ulteriore emolumento fisso aggiuntivo, secondo quanto stabilito – dal decreto del Presidente della Repubblica 164/2002, a cui si applica anche il meccanismo del trascinamento;

valutato che:

emergerebbe pertanto che un'analogha attività lavorativa, che comporta i medesimi rischi e responsabilità, risulta retribuita in misura nettamente inferiore per il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

il recente ingresso del personale aeronavigante del Corpo forestale dello Stato nel Corpo nazionale rende ancor più evidente tale incongruità ed ingiustificabile la coesistenza nella stessa amministrazione di personale con così differente trattamento retributivo;

la situazione ha generato nel personale della componente aerea dei Vigili del fuoco quella situazione di forte disagio e demotivazione (sicuramente non positiva per lo svolgimento delle complesse e delicate attività aeronautiche, per il mantenimento delle licenze di volo e in particolare per gli aspetti sicurezza del volo) che ha determinato nei piloti e specialisti del nucleo elicotteri di Catania la decisione radicale di rassegnare le proprie dimissioni dall'incarico per essere reintegrati nel settore operativo dei Vigili del fuoco,

impegna il Governo:

a porre in essere opportune ed urgenti iniziative di carattere normativo affinché venga riconosciuto anche al personale pilota e specialista di aeromobile del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco lo stesso inquadramento giuridico, economico e pensionistico del restante personale aeronavigante dello Stato, escludendo altresì che tale questione sia rinviata alla contrattazione collettiva.

EMENDAMENTI

Art. 2.

2.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente:

all'articolo 3, comma 1, sopprimere le parole: «In attuazione delle linee generali di cui all'articolo 2»;

all'articolo 5, comma 1, sopprimere le parole: «In coerenza con le linee generali di cui all'articolo 2».

2.2

DI BIAGIO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole «, per gli aspetti di interesse» con le seguenti: e condivisione di dati, finalizzati alla piena e più efficiente realizzazione della tutela e sicurezza del territorio,.

Conseguentemente sopprimere infine le parole «presenti sul territorio».

2.3

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1-bis, sostituire le parole: «tengono conto della necessità di» con le seguenti: «sono orientate prioritariamente a» e sostituire le parole «di favorire» con le seguenti: «a promuovere attivamente».

2.4

CALDEROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:

«1-ter. Per Polizia locale si intendono i Corpi e i Servizi istituiti ai sensi della legge 7 marzo 1986, n. 65.» All'articolo 2, aggiungere il seguente comma: «3. Conseguentemente, la legge 22 dicembre 2011, n. 214 è così modificata: "All'articolo 6: al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: ", vigili del fuoco" sono inserite le seguenti: "operatori di polizia locale"».

Art. 3.

3.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, sopprimere le parole: «degli accordi di cui all'articolo 3 e».

3.2

DI BIAGIO

Al comma 1 sostituire le parole da: «possono» fino a: «polizia locale» con le seguenti: «concludono specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata, i quali disciplinano anche gli interventi a sostegno della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale della polizia locale di cui all'art. 1 comma 1, lettera c) della presente legge.»

3.3

GASPARRI, BERNINI, FAZZONE, Mario MAURO, FLORIS, GALIMBERTI

Al comma 1, sostituire le parole da: «possono», fino a: «polizia locale», con le seguenti: «concludono specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata, i quali disciplinano gli interventi a sostegno della

formazione e dell'aggiornamento professionale del personale della polizia locale.»

3.4

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

Al comma 1, sostituire le parole da: «possono» fino alla fine del comma con le seguenti: «concludono specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata, i quali disciplinano gli interventi a sostegno della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale della polizia locale.».

3.5

CALDEROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sostituire le parole da: «possono» fino a: «polizia locale» con le seguenti: «concludono specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata, i quali disciplinano gli interventi a sostegno della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale della polizia locale.».

3.6

CALDEROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente capoverso: «A tal fine lo Stato e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano possono attivare forme di cofinanziamento, ivi incluse quelle di derivazione comunitaria» ed al comma 4, dopo le parole «e modalità di» aggiungere le seguenti: «programmazione e».

3.7

CALDEROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 2, sopprimere le parole: «ivi inclusa l'adozione di misure di sostegno finanziarie a favore dei comuni maggiormente interessati da fenomeni di criminalità diffusa».

3.8

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 3, sostituire la parola: «anche» con le seguenti: «in via prioritaria».

3.9

PERRONE, BRUNI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché le Linee generali utili ai provvedimenti di cui all'articolo 6 comma 2 punti 4 e 5 della legge 7 marzo 1986 n. 65».

3.10

GASPARRI, BERNINI, FAZZONE, Mario MAURO, FLORIS, GALIMBERTI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «nonché le linee generali utili ai provvedimenti di cui all'articolo 6, comma 2, punti 4 e 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65».

3.11

MORRA, CRIMI, ENDRIZZI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Lo Stato e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano individuano altresì, anche in sede di Conferenza unificata, le linee generali utili ai provvedimenti di cui all'articolo 6, comma 2, numeri 4 e 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65».

Art. 4.

4.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Sopprimere l'articolo.

4.2

CALDEROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. – 1. Ai fini del presente decreto, si intende per sicurezza urbana il bene pubblico che afferisce all'inviolabilità delle persone e dei patrimoni presenti sul territorio, da perseguire realizzando un insieme integrato di misure di dissuasione tese a scoraggiare, prevenire e reprimere più efficacemente la commissione di crimini contro individui e cose, le proprietà pubbliche e private, nonché a promuovere il rispetto della legalità.

2. Alla sicurezza urbana concorrono, anche con interventi coordinati, ciascuno nella propria sfera di competenze, lo Stato, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province ed i Comuni».

4.3

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, sopprimere le parole: «e al decoro».

4.4

BRUNI

Al comma 1, sostituire le parole: «da perseguire» con le seguenti: «da tutelare».

4.5

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTAFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, sostituire le parole: «anche attraverso interventi di riqualificazione, anche» con le seguenti: «attraverso interventi di riqualificazione.».

4.6

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, dopo le parole: «dei siti degradati,» aggiungere le seguenti: «la prevenzione e».

4.7

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

Al comma 1, dopo le parole: «e di esclusione sociale», inserire le seguenti: «con particolare riferimento alla prevenzione ed al contrasto delle dipendenze da alcool, sostanze stupefacenti o gioco d'azzardo».

4.8

CALDEROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sostituire le parole: «enti locali» con le seguenti: «Province e Comuni».

ORDINI DEL GIORNO

G4.100

CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di conversione del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città,

premesso che:

nel nostro ordinamento giuridico l'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152 stabilisce il divieto all'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo, in particolare in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico;

la tecnica di travisare il volto in occasioni di manifestazioni pubbliche rappresenta, ancora oggi, il principale strumento per compiere atti violenti senza essere identificati come dimostrato dai recenti eventi che hanno visto movimenti antagonisti devastare le città;

il divieto di indossare in luogo pubblico o aperto al pubblico indumenti atti a celare il volto ricomprende anche i casi in cui l'impossibilità di riconoscere la persona sia motivata da precetti religiosi ;

in Italia il fenomeno sociale della diffusione di centri islamici e moschee, in molti casi abusivi, sta subendo negli ultimi anni un allarmante crescita esponenziale. Nel giro di poco tempo sono sorte in tutta Italia: moschee di dimensioni enormi, centri culturali e religiosi, scuole corani che e attività commerciali gestite direttamente dalle comunità musulmane (macellerie, *phone center* eccetera). Sempre più spesso, stando alle notizie pubblicate dagli organi d'informazione, ci troviamo dinnanzi a casi emblematici dove è facilmente riscontrabile da un lato il manifesto rifiuto da parte delle comunità musulmane presenti in Italia di rispettare le normative vigenti e di adeguarsi alle regole comportamentali e culturali del nostro Paese e dall'altro lato l'atteggiamento superficiale delle istituzioni che non comprendendone i rischi adottano semplicistiche soluzioni, mettendo conseguentemente in pericolo la sicurezza dei cittadini;

impegna il Governo:

a mettere in atto ogni iniziativa utile a prevenire fenomeni di violenza o rischi per l'incolumità e la sicurezza dei cittadini dovuti alla man-

cata e piena applicazione delle norme che prevedono il divieto di occultamento e travisamento del volto in luogo pubblico o aperto al pubblico.

G4.101

CALDEROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato

esaminato il disegno di legge AC 4310 «Conversione in legge del decreto-legge 20febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città»;

rilevato che, anche alla luce dell'attuale contesto della sicurezza interna e internazionale, alcuni centri di culto, da punti di aggregazione, possono diventare centri di possibile reclutamento da parte dell'estremismo religioso islamico, e già altri stati, tra cui più recentemente l'Austria, si sono dotati di opportuni strumenti volti ad assicurare un rigoroso controllo sugli stessi, tra cui anche il divieto di finanziamenti e donazioni dall'estero;

rilevato che, a fronte di sempre più numerose notizie in merito all'aumento dei finanziamenti e donazioni provenienti dall'estero, in particolare dai paesi islamici, per la realizzazione dei luoghi di culto nel nostro paese, invece nel nostro ordinamento esiste un preoccupante vuoto normativo, anche in merito alla possibilità per i Sindaci di intervenire a tutela della sicurezza dei propri territori e di prevenire situazioni di illegalità legate al proliferare di centri di culto, preghiera o culturali in senso lato;

rilevato, pertanto, che secondo ultime notizie apparse sulla stampa, pare che ammontino a diciotto milioni di euro all'anno i finanziamenti, sotto diverse forme, per costruire moschee e luoghi di preghiera e culto, autorizzati o non, in Italia provenienti dall'estero, in particolare da Qatar, Arabia Saudita e Turchia;

impegna il Governo

a prevedere adeguate misure per prevenire e contrastare situazioni di illegalità mediante la chiusura degli immobili destinati a sedi di associazioni, società o comunità di persone, in qualsiasi forma costituite, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa e degli immobili destinati ad attività di culto o ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro ad esse connesse realizzati dalle stesse qualora si ravvisi che tali strutture e le attività connesse siano finanziate o siano state finanziate da enti, persone fisiche o comunque da parti terze non residenti nel territorio nazionale e non sia stato redatto e depositato presso la Camera di Commercio competente per sede, dall'ente, associazione o comunità che

ha realizzato o gestisce le strutture e attività sopra richiamate, il bilancio non in forma semplificata.

G4.102

CALDEROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato

In occasione dell'esame del Disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

premesso che:

il Governo ha adottato nel decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, un'accezione del concetto di sicurezza urbana nella quale si istituisce un rapporto di causa-effetto tra il degrado urbano e la tendenza a delinquere, con la conseguenza di attribuire virtù pressoché taumaturgiche all'azione di risanamento delle periferie;

tale accezione sminuisce in modo evidente il peso delle scelte individuali nella decisione di delinquere ed il ruolo che politiche pubbliche di dissuasione del crimine può esercitare nel condizionarle;

sulla scelta individuale di delinquere possono in effetti pesare anche moventi di natura ideologica od identitaria, oltre alla voglia di arricchirsi rapidamente, sui quali nessuna azione di recupero delle periferie degradate o politica di inclusione a costo zero può esercitare significativa influenza;

conserva conseguentemente la sua importanza, a fianco delle pur lodevoli iniziative di recupero delle situazioni di degrado, il mantenimento di alcuni essenziali presidi del diritto penale, ai quali affidare le funzioni decisive di dissuasione e di espressione della determinazione di una società ad affrontare la sfida del crimine:

impegna il Governo:

a riconsiderare il concetto di sicurezza adottato nella redazione dell'articolo 4 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, in modo tale da allargarlo per ricomprendervi anche la necessità di fronteggiare le scelte individuali di delinquere non riconducibili al degrado urbano o alla mancata inclusione sociale.

G4.103

GRANAIOLA, FORNARO, DIRINDIN, RICCHIUTI, CORSINI, BATTISTA, CASSON, PEGORER, MIGLIAVACCA, GATTI

Il Senato,

in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città (A.S. 2754),

premesso che:

il decreto legge 20 febbraio 2017 n.14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, si propone di affrontare la questione della sicurezza integrando le iniziative dello Stato, degli enti territoriali e di altri soggetti istituzionali che, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, possono in tal modo concorrere alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato per il benessere delle comunità territoriali, legando la prevenzione e l'opera di repressione agli interventi di riqualificazione (urbanistica, economica, sociale e culturale) delle periferie e dei luoghi più degradati delle città;

all'articolo 4 il concetto di «sicurezza urbana» appare scarsamente definito se si intendono delineare con chiarezza le aree di intervento dei soggetti istituzionali, ed evitare che sicurezza urbana e diritti fondamentali delle persone entrino in collisione, in particolare per quanto attiene al tema dell'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale che non possono essere affrontati con iniziative repressive, ma attraverso politiche sociali adeguate;

è, inoltre, necessario che il potere di inibizione delle attività da parte del Sindaco, previsto all'articolo 8, sia effettivamente conferito per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed in caso di lesione di interessi pubblici tassativamente individuati, quali quelli relativi alla libertà, alla dignità umana, all'utilità sociale e alla salute dei cittadini;

quanto all'ordine di allontanamento dei soggetti trasgressori delle ordinanze previsto dagli articoli 9 e 10, è indispensabile che in fase di applicazione si valuti la necessità di prevedere congiuntamente misure atte ad impedire che l'allontanamento si trasformi nello spostamento del medesimo problema in altro luogo;

non meno rilevante è la necessità di chiarire al più presto i criteri di ripartizione delle risorse ai fini della installazione di sistemi di videosorveglianza, garantendo la messa in campo di risorse effettive per la realizzazione degli obiettivi prefissati;

impegna il Governo:

a garantire risorse adeguate per l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale che non possono essere considerati i determinanti della mancata sicurezza delle città;

a prevedere in caso di allontanamento dei soggetti che impediscono l'accessibilità e la fruizione di infrastrutture e pertinenze ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano,

con stazionamento ed occupazione di spazi ivi previsti misure di *welfare* che tutelino chi si trova in grave situazione di marginalità sociale, di povertà estrema e di abbandono;

a prevedere oltre all'allontanamento di chi esercita il commercio abusivo, o chi esercita attività di parcheggiatore o guardamacchine abusivo, attività di polizia locale tese all'individuazione di chi tiene le fila dell'organizzazione di tali attività illecite;

a prevedere efficaci strumenti di monitoraggio dei provvedimenti adottati al fine di garantire che le esigenze di una maggiore sicurezza urbana non si scontrino con la tutela dei diritti fondamentali delle persone.

G4.104

MONTEVECCHI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2754 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città);

premesso che:

l'articolo 4 individua l'ambito definitivo della «sicurezza urbana» come il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire attraverso interventi di riqualificazione anche sociale, culturale e urbanistica, nonché mediante il recupero delle aree o dei siti degradati. Si prevede, altresì che lo Stato, regioni e enti locali, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze e funzioni, concorrano, anche con azioni integrate, alla realizzazione della sicurezza urbana;

la valorizzazione di un patrimonio consolidato, che versa in stato di abbandono e di degrado, oltre a risultare fondamentale ai fini dell'incremento della sicurezza urbana, moltiplicherebbe le opportunità di socializzazione e di profitto contenendo, al tempo stesso, forme di speculazione edilizia, in chiave di rigenerazione ambientale;

valutato che:

la Commissione Istruzione pubblica, beni culturali del Senato, nel corso della legislatura corrente, ha svolto un'ampia ed approfondita indagine conoscitiva sulla Mappa dell'abbandono dei luoghi culturali, finalizzata ad individuare strategie di recupero e di riqualificazione sociale del territorio nazionale;

impegna il Governo:

nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, a voler considerare prioritario il recupero delle aree o dei siti degradati e abbandonati, anche attraverso il Documento approvato all'unanimità dalla 7ª Commissione Permanente del Senato, l'8 marzo 2016, a conclusione del-

l'indagine conoscitiva summenzionata sulla Mappa dell'abbandono dei luoghi culturali (*Doc. XVII n. 6*).

G4.105

LO MORO, MIGLIAVACCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2754 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017 n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città),

premessò che:

è assolutamente condivisibile affrontare con strumenti efficaci e con la corresponsabilità di tutti i livelli istituzionali che hanno competenza in materia il tema della sicurezza delle città, su cui da tempo richiamano l'attenzione le amministrazioni comunali, ed in particolare i Sindaci, che costituiscono il primo riferimento dei cittadini sul territorio e si trovano spesso a fronteggiare esigenze, anche di sicurezza, senza disporre di risorse umane e finanziarie adeguate;

lo stesso concetto di sicurezza delle città o di «sicurezza urbana», secondo l'espressione usata nel disegno di legge, è difficile da definire in maniera oggettiva perché la percezione di insicurezza da parte dei cittadini, da cui non si può prescindere, può essere – e spesso è – alimentata da convinzioni soggettive e/o da dati esistenziali e relazionali nonché strumentalizzata a fini di consenso elettorale dal cosiddetto partito della paura;

l'articolo 4 del disegno di legge risente di tale difficoltà e propone una definizione della sicurezza urbana alquanto generica, che va necessariamente interpretata tenendo conto delle esemplificazioni concrete che nel testo vengono fatte per definire il campo di operatività dei «patti per l'attuazione della sicurezza urbana» (articolo 5) e degli altri provvedimenti previsti e disciplinati (articoli 8 e ss.);

considerato che:

dagli obiettivi elencati nell'articolo 5, nel testo modificato dalla Camera dei deputati ed ora alla valutazione del Senato, emerge, in particolare, che la sicurezza urbana va perseguita (non solo attraverso azioni dissuasive e/o divieti ma anche) attraverso azioni positive di promozione dell'inclusione, della protezione e della solidarietà sociale (comma 2, lettera *c-bis*);

per evitare interpretazioni sbagliate e inutili contenziosi, in relazione alla modifica dell'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotta dall'articolo 8 comma 1 lettera *a*) del disegno di legge, che non appare di facile lettura, andrebbe meglio chiarito che si introduce una nuova facoltà per il Sindaco, quale rappresentante della

comunità locale, di emettere ordinanze contingibili ed urgenti in relazione esclusivamente alle «esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti»;

in relazione all'articolo 8 comma 2, che consente di agire in contrasto con le norme in materia (di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche), andrebbero monitorati l'interpretazione e l'uso concreto delle «ordinanze non contingibili e urgenti», che così come introdotte e disciplinate dalla normativa richiamata potrebbero non superare i principi enucleati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 115 del 2011;

va verificato in concreto, attraverso un serio e capillare monitoraggio, l'effetto delle misure introdotte dagli articoli 9 e 10 del disegno di legge che, se non affiancate da efficaci azioni positive da parte delle amministrazioni pubbliche, possono produrre effetti esclusivamente afflittivi in contrasto con l'obiettivo di «eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale» e di «affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile» contenuti nell'articolo 4 del disegno di legge (che – come già detto – definisce la sicurezza urbana);

impegna il Governo:

a tenere conto, nella promozione della sicurezza integrata e della sicurezza urbana, che la partecipazione degli enti locali ai patti per la sicurezza urbana sarà tanto più efficace quanto più sarà sostenuta da risorse pubbliche che consentano azioni amministrative positive di contrasto dei fattori di marginalità e di esclusione sociale e di recupero delle periferie e delle zone degradate;

a precisare, con strumenti idonei ad evitare interpretazioni sbagliate e/o non omogenee, che la modifica dell'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotta dall'articolo 8 comma 1 lettera a) del disegno di legge, introduce la facoltà per il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, di emettere ordinanze contingibili ed urgenti in relazione esclusivamente alle «esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti»;

a verificare, anche monitorando l'interpretazione e l'uso concreto delle «ordinanze non contingibili e urgenti» di cui all'articolo 8 comma 2, se l'applicazione della nuova normativa rispetta i principi enucleati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 115 del 2011;

a verificare in concreto, attraverso un serio e capillare monitoraggio, l'applicazione delle misure introdotte dagli articoli 9 e 10 del disegno di legge, che produrrebbero effetti esclusivamente afflittivi se non affiancate da azioni finalizzate alla «eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale» e alla «affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile.

EMENDAMENTI

4.0.1

CALDEROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Funzioni comunali in materia di sicurezza urbana)

1. Ai fini dell'espletamento delle funzioni in materia di sicurezza urbana, come definita dall'articolo 4, comma 1, il Sindaco, in qualità di vertice dell'amministrazione locale, interviene per prevenire e contrastare:

a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;

b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;

c) l'incuria il degrado e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai punti a) e b);

d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;

e) i comportamenti che, come la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi.

2. Negli ambiti di intervento di cui al comma 1, spetta al Sindaco:

a) adottare, con atto motivato, provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano la sicurezza urbana, dandone successivamente comunicazione al Questore;

b) provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi, se l'ordinanza di cui al punto a) è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito;

c) sovrintendere alla vigilanza sulle funzioni e le attività incidenti sugli ambiti di intervento di cui al comma 1;

d) disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per l'acquisizione di dati e notizie ad essi relativi;

e) promuovere l'adozione, ai sensi dell'articolo 5, di atti di programmazione territoriale per evitare che dalla localizzazione degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici possano derivare rischi alla sicurezza urbana».

4.0.2

GASPARRI, BERNINI, MALAN, FAZZONE, Mario MAURO, FLORIS, GALIMBERTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Il comma 365, articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è sostituito dal seguente: "365. Per il pubblico impiego sono complessivamente stanziati 4.440 milioni di euro per l'anno 2017 e 5.110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con una dotazione di 4.000 milioni di euro per l'anno 2017 e di 4.450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, per le seguenti finalità:

a) copertura, per l'anno 2017 e a decorrere dal 2018, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e pari a 300 milioni di euro annui, pari a 2.000 milioni di euro annui, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico;

b) copertura, per l'anno 2017 e a decorrere dall'anno 2018, pari a 150 milioni di euro annui, del finanziamento da destinare ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gli enti pubblici non-economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo

30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

c) copertura, dall'anno 2017, dell'incremento del finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dall'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, per una spesa pari a 750 milioni ai euro annui;

d) copertura, per il solo anno 2017, per una spesa pari a 500 milioni di euro, della proroga del contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la disciplina e le modalità ivi previste".

2. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese paria 2.600 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 2.600 milioni di euro per l'anno 2018 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

4.0.3

GASPARRI, BERNINI, MALAN, FAZZONE, Mario MAURO, FLORIS, GALIMBERTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Il comma 365, articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è sostituito dal seguente: "365. Per il pubblico impiego sono complessivamente stanziati 4.440 milioni di euro per l'anno 2017 e 5.110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018".

2. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2600 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 2.600 milioni di euro per l'anno 2018 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni-vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

4.0.4

GASPARRI, BERNINI, MALAN, FAZZONE, Mario MAURO, FLORIS, GALIMBERTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 1, comma 365 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sostituire la lettera c) con le seguenti:

"c) copertura, dall'anno 2017, dell'incremento del finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dall'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, per una spesa pari a 500 milioni di euro annui;

d) copertura, per il solo anno 2017, per una spesa pari a 500 milioni di euro, della proroga del contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la disciplina e le modalità ivi previste".

2. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi della razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 500 milioni di euro per l'anno 2018 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'adottare entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

Art. 5.

5.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, sopprimere le parole: «e dei patti di cui all'articolo 5».

5.2

CALDEROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

5.3

CALDEROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 5. – (*Delega al Governo in materia di prefetture-uffici territoriali del Governo*) – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino e la razionalizzazione degli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) contenimento della spesa pubblica;
- b) rispetto di quanto disposto dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dai piani operativi previsti da disposizioni attuative del medesimo articolo 74;
- c) individuazione delle amministrazioni escluse dal riordino, in correlazione con il perseguimento di specifiche finalità di interesse generale che giustifichino, anche in considerazione di peculiarità ordinarie, il mantenimento delle relative strutture periferiche;
- d) revisione della circoscrizione provinciale quale ambito territoriale di competenza delle prefetture uffici territoriali del Governo, con conseguente individuazione di un nuovo ambito territoriale ottimale, coincidente con la circoscrizione regionale, e localizzazione della sede della prefettura-ufficio territoriale del Governo nel capoluogo della regione;
- e) riordino delle funzioni delle prefetture-uffici territoriali del Governo secondo criteri di semplificazione e di razionalizzazione delle attività svolte, con conseguente trasferimento delle competenze relative all'ordine pubblico e alla sicurezza ai presidenti delle province e alle questure;
- f) mantenimento-alle prefetture uffici territoriali del Governo delle funzioni che attengono al solo coordinamento, in ambito sovra provinciale, delle attribuzioni svolte dalle questure;
- g) mantenimento alle prefetture uffici territoriali del Governo delle risorse umane, finanziarie e strumentali che risultano funzionali allo svolgimento delle attività di coordinamento di cui alla lettera f); trasferimento delle ulteriori risorse umane, finanziarie e strumentali agli enti e agli organi di governo ai quali, ai sensi della lettera e), sono conferite le relative funzioni;

h) riordino delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato diverse dalle prefetture uffici territoriali del Governo, fatte salve le amministrazioni che, in correlazione con il perseguimento di specifiche finalità di interesse generale, anche in considerazione di peculiarità ordinarie, giustificano il mantenimento delle relative strutture periferiche;

i) accorpamento, nell'ambito della prefettura ufficio territoriale del Governo, riordinata ai sensi della lettera *d)*, delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato di cui alla lettera *h)*;

l) garanzia, nell'ambito del riordino di cui alla lettera *h)*, della concentrazione dei servizi comuni e delle funzioni strumentali da esercitare unitariamente, assicurando un'articolazione organizzativa e funzionale atta a valorizzare le specificità professionali, con particolare riguardo alle competenze di tipo tecnico;

m) mantenimento dei ruoli di provenienza per il personale delle strutture periferiche trasferite alla prefettura ufficio territoriale del Governo e della disciplina vigente per il reclutamento e per l'accesso ai suddetti ruoli, nonché, mantenimento della dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del Governo di sue articolazioni dai Ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza;

n) revisione dell'indennità del prefetto in rapporto alle minori competenze ad esse attribuite ai sensi della lettera *e)*.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per materia. Gli schemi dei decreti legislativi, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

3. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

5.4

CALDEROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 5. – 1. Il Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, emana entro novanta

giorni dall'entrata in vigore della presente legge uno o più decreti con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) contenimenti della spesa pubblica;
- b) rispetto di quanto disposto dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008. n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008. n. 133, e dai piani operativi previsti da disposizioni attuative del medesimo articolo 74;
- c) individuazione delle amministrazioni escluse dal riordino, in correlazione con il perseguimento di specifiche finalità di interesse generale che giustifichino, anche in considerazione di peculiarità ordinarie, il mantenimento delle relative strutture periferiche;
- d) revisione della circoscrizione provinciale quale ambito territoriale di competenza delle prefetture-uffici territoriali del Governo, con conseguente individuazione di un nuovo ambito territoriale ottimale, coincidente con la circoscrizione regionale, e localizzazione della sede della prefettura ufficio territoriale del Governo nel capoluogo della regione;
- e) riordino delle funzioni delle prefetture uffici territoriali del Governo secondo criteri di semplificazione e di razionalizzazione delle attività svolte, con conseguente trasferimento delle competenze relative all'ordine pubblico e alla sicurezza ai presidenti delle province e alle questure;
- f) mantenimento alle prefetture uffici territoriali del Governo delle funzioni che attengono al solo coordinamento, in ambito sovra provinciale, delle attribuzioni svolte dalle questure;
- g) mantenimento alle prefetture uffici territoriali del Governo delle risorse umane, finanziarie e strumentali che risultano funzionali allo svolgimento delle attività di coordinamento di cui alla lettera f), trasferimento delle ulteriori risorse umane, finanziarie e strumentali agli enti e agli organi di governo ai quali, ai sensi della lettera e), sono conferite le relative funzioni;
- h) riordino delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato diverse dalle prefetture uffici territoriali del Governo, fatte salve le amministrazioni che, in correlazione con il perseguimento di specifiche finalità di interesse generale, anche, in considerazione di peculiarità ordinarie, giustifichino il mantenimento delle relative strutture periferiche;
- i) accorpamento, nell'ambito della prefettura ufficio territoriale del Governo, riordinata ai sensi della lettera d), delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato di cui alla lettera h);
- l) garanzia, nell'ambito del riordino di cui alla lettera h), della concentrazione dei servizi comuni e delle funzioni strumentali da esercitare unitariamente, assicurando un'articolazione organizzativa e funzionale atta a valorizzare le specificità professionali, con particolare riguardo alle competenze di tipo tecnico;
- m) mantenimento dei ruoli di provenienza per il personale delle strutture periferiche trasferite alla prefettura ufficio territoriale del Governo e della disciplina vigente per il reclutamento e per l'accesso ai sud-

detti ruoli, nonché mantenimento della dipendenza funzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo o di sue articolazioni dai Ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza;

n) revisione dell'indennità del prefetto in rapporto alle minori competenze adesso attribuite ai sensi della lettera e).

2. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

5.5

BRUNI

Al comma 1, dopo le parole: «aree rurali» inserire le seguenti: «e delle aree per insediamenti produttivi dismesse».

5.6

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI

Al comma 1, dopo le parole: «aree rurali» inserire le seguenti: «, industriali e artigianali, anche dismesse.»

5.7

CALDEROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: «prevenzione» con la seguente: «repressione»

5.8

CALDEROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 2, lettera a) sopprimere le parole: «prevenzione e»

5.9

SCAVONE, COMPAGNONE

Al comma 2, lett a), dopo le parole: «fenomeni di degrado» inserire le seguenti: «nonché presso i presidi ospedalieri di primo e di secondo livello.».

5.10

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2 lettera a), sopprimere la parola: «anche».

5.11

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: «volontari» inserire le seguenti: «, le associazioni ambientaliste e i comitati di quartiere impegnati».

5.12

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, lettera a) dopo le parole: «e favorendo» inserire le seguenti: «, ove assolutamente necessario.».

5.13

GASPARRI, BERNINI, MALAN, FAZZONE, Mario MAURO, FLORIS, GALIMBERTI

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «forze di polizia», inserire le seguenti: «e di polizia locale»

5.14

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: «e il potenziamento dell'illuminazione pubblica nelle zone periferiche, di disagio e particolare criticità».

Conseguentemente, al comma 2-ter sostituire il primo periodo con il seguente: «Ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza e del potenziamento dell'illuminazione pubblica di cui al comma 2, lettera a), da parte dei comuni, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2017 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto; ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

5.15

GASPARRI, BERNINI, FAZZONE, Mario MAURO, FLORIS, GALIMBERTI

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché attraverso il rafforzamento delle dotazioni in ausilio alle forze di polizia, con particolare riferimento all'utilizzo di pistole ad impulso elettrico.»

5.16

BRUNI

Al comma 2, lett. a), dopo le parole di: «sistemi di videosorveglianza» inserire le seguenti: «le cui riprese sono sistematicamente monitorate dalle forze di polizia ovvero da soggetti privati, in possesso di specifiche competenze, cui affidare tale servizio tramite procedure ad evidenza pubblica».

Conseguentemente, al comma 2-ter., dopo le parole: «sistemi di videosorveglianza», inserire le seguenti: «e dello svolgimento delle connesse attività di monitoraggio».

Conseguentemente, al comma 2-ter., sostituire le parole: «7 milioni di euro» e «15 milioni di euro», rispettivamente con le seguenti: «10 milioni di euro» e «18 milioni di euro».

5.17

GASPARRI, BERNINI, FAZZONE, Mario MAURO, FLORIS, GALIMBERTI

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di metal detector».

5.18

GASPARRI, BERNINI, MALAN, FAZZONE, Mario MAURO, FLORIS, GALIMBERTI

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) prevenzione dei fenomeni di terrorismo attraverso l'installazione presso le stazioni ferroviarie e metropolitane di metal detector;».

5.19

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) prevenzione dei fenomeni di terrorismo attraverso l'installazione presso le stazioni ferroviarie e metropolitane di metal detector;».

5.20

GIOVANARDI, QUAGLIARIELLO

Dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis.) 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le forze di polizia impiegate in manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive durante il servizio di mantenimento dell'ordine pubblico ovvero anche durante i servizi territoriali sono dotate di telecamere atte a registrare il corteo o la manifestazione sportiva o durante il normale servizio di controllo del territorio. La registrazione video avvenuta con le telecamere in dotazione alle forze dell'ordine attribuisce ai fatti che il pubblico ufficiale attesta nell'atto pubblico essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti ed hanno valore di prova ai sensi dell'articolo 2700 del codice civile.

2. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui al comma 1 si provvede mediante l'aggiornamento delle dotazioni finanziarie relative alle spese per oneri inderogabili e di fabbisogno ovvero tramite le rimodulazioni compensative tra fattori legislativi (o tra fattori legislativi e fabbisogno) disposte ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera a) della legge di bilancio 2017, anche ricorrendo al fondo per il finan-

ziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 140, legge 232/2016. Tale fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, ai 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascun degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione Europea».

5.21

CALDEROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «promozione e tutela della legalità, anche» con le seguenti: «tutela della legalità».

5.22

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole da: «, anche mediante mirate iniziative» fino alla fine della lettera.

5.23

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «compresi l'occupazione arbitraria di immobili e» con la seguente: «compreso».

5.24

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI

Al comma 2, lettera b), apportare le seguenti modifiche:

1) *sostituire le parole: «di immobili» con le seguenti: «e illecita di immobili e di suolo pubblico.»*

2) *dopo le parole: altri fenomeni inserire le seguenti: «, quali la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto,»*

5.25

MONTEVECCHI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) promozione di percorsi sicuri ed agevoli per il raggiungimento di sedi scolastiche, ricreative o ludiche da parte dei soggetti in condizione di maggiore vulnerabilità, quali minori, anziani e disabili».

5.26

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) riqualificazione degli immobili pubblici in stato di degrado e abbandono ai fini del riutilizzo degli stessi per scopi sociali o culturali;».

5.27

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «plessi scolastici e sedi universitarie»

5.28

CALDEROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 2, dopo la lettera c-bis), aggiungere le seguenti lettere:

«*c-ter*) prevenzione delle situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;

c-quater) prevenzione delle situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che

ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;

c-quinquies) prevenzione dell'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai punti *d*) e *d-bis*);

c-sexies) prevenzione delle situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale di illecita occupazione di suolo pubblico;

c-septies) prevenzione dei comportamenti che come la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi.»

5.29

CALDEROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 2, dopo la lettera c.bis), aggiungere la seguente:

«*c-ter*) prevenzione delle situazioni di illegalità mediante la chiusura degli immobili destinati a sedi di associazioni, società o comunità di persone, in qualsiasi forma costituite, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa e degli immobili destinati ad attività di culto o ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro ad esse connesse realizzati dagli stessi, da parte dell'ente locale nel cui territorio è situata la struttura, qualora si ravvisi che quest'ultima e le attività connesse siano finanziate o siano state finanziate da enti, persone fisiche o comunque da parti terze non residenti nel territorio nazionale e non sia stato redatto e depositato presso la Camera di Commercio competente per sede, dall'ente, associazione o comunità che ha realizzato o gestisce le strutture e attività sopra richiamate, il bilancio non in forma semplificata».

5.30

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*c-ter*) promozione del controllo di vicinato mediante incontri ed assemblee pubbliche finalizzati alla formazione e istruzione dei residenti da parte dei soggetti e delle istituzioni locali competenti in ordine all'individuazione e conseguente riduzione delle vulnerabilità connesse a reati contro le persone e contro la proprietà».

5.31

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«c-ter) prevenzione dei fenomeni legati all'emergenza abitativa, anche mediante la rilevazione di singoli e nuclei familiari che versano in grave e accertate condizioni socioeconomiche a causa di eventi di forte disagio, quali sfratti, sgomberi disposti dalla polizia pubblica, eventi catastrofici e calamitosi, certificazione della Azienda sanitaria locale di ambiente malsano o inagibile e individuazione di soluzioni logistiche che prevedano anche una razionale ed omogenea politica di distribuzione dei suddetti singoli e nuclei sul territorio».

5.32

MONTEVECCHI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«c-ter) promozione, anche in accordo con i dicasteri interessati e nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza, di programmi per la valorizzazione e l'utilizzo dei luoghi pubblici di richiamo culturale, ambientale paesaggistico, artistico o formativo, ivi disponendo spazi attrezzati e dedicati, da parte degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, per lo svolgimento della didattica all'aperto, al fine di trattare temi peculiari di ciascun territorio».

5.33

SERRA, MONTEVECCHI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 2, dopo la lettera c-bis) aggiungere la seguente:

«c-ter) promozione dell'integrazione sociale e culturale, anche coinvolgendo le scuole di ogni ordine e grado, attraverso la valorizzazione di progetti delle associazioni del territorio più rappresentative che svolgono attività di educativa di strada, per il superamento di fenomeni di emarginazione e disagio sociale, in coerenza con le finalità del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale».

5.34

CALDEROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 2, dopo la lettera c-bis), aggiungere la seguente:

«*c-ter*) prevenzione delle situazioni urbane di degrado e di illegalità mediante il divieto da parte dell'ente locale all'occupazione e assegnazione di immobili pubblici e privati, ad uso non residenziale, da destinare a centri di accoglienza per richiedenti protezione internazionale o a ciò adibiti anche conseguentemente al provvedimento di cui all'articolo 7 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 allegato E».

5.35

CALDEROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 2, dopo la lettera c-bis), aggiungere la seguente:

«*c-ter*) prevenzione delle situazioni urbane di degrado e di illegalità mediante la chiusura dei centri di accoglienza di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 42 da parte dell'ente locale nel cui territorio è situata la struttura qualora si ravvisi la non ottemperanza della stessa ai parametri previsti dal decreto ministeriale 5 luglio 1975 principalmente in riferimento al carico antropico per vano utilizzato».

5.36

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 2, dopo la lettera c-bis), aggiungere la seguente:

«*c-ter*) promozione di scambi informativi tra prefetture, forze di polizia e polizie locali anche attraverso l'utilizzo di banche dati georeferenziale e di interconnessione tra i sistemi di videosorveglianza urbana degli enti locali e lo SDI per il rintraccio di veicoli da ricercare, secondo le indicazioni del provvedimento del Garante per i dati personali dell'aprile 2010».

5.37

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Sostituire il comma 2-bis con il seguente:

«2-bis. I patti di cui al presente articolo sono sottoscritti tra il prefetto e il sindaco, tenendo conto delle indicazioni o osservazioni acquisite da associazioni di categoria comparativamente più rappresentative, dalle associazioni del terzo settore che abbiano finalità sociali nonché dalle associazioni ambientaliste».

5.38

GIOVANARDI, QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 2-ter, inserire i seguenti:

«2-ter.1 Il Questore ha la facoltà, sulla base delle risultanze dei servizi investigativi di cui dispone, di segnalare al Procuratore della Repubblica del Tribunale competente, la possibilità che nel corso di una manifestazione pubblica, aperta al pubblico o sportiva, si verifichino delle turbative dell'ordine e della sicurezza pubblica.

2-ter.2 Il Procuratore della Repubblica adotterà le determinazioni che riterrà più opportune, anche mediante l'invio di magistrati nei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni indicate al 2-quater».

5.39

PERRONE, BRUNI

Al comma 5-quater., dopo le parole: «dell'economia e delle finanze,» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza Stato Città ed autonomie locali».

5.40

BRUNI

Al comma 2-quater., dopo le parole: «legge di conversione del presente decreto,» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza Stato Città ed autonomie locali,».

5.41

CALDEROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 2-quinquies, aggiungere il seguente:

«2-quinquies-bis. Per far fronte ai nuovi compiti derivanti dal presente articolo, i Comuni, in forma singola o associata, possono integrare gli organici di fatto nella misura del 100 per cento dei cessati a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge. Le spese per il personale assunto ai sensi del presente comma non concorre al tetto di spesa di cui articolo 1, comma 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

5.42

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI

Dopo il comma 2-quinquies aggiungere il seguente:

«2-quinquies-bis. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Prefetto e il sindaco provvedono ad inviare al Ministero dell'Interno una relazione sullo stato di attuazione dei patti di cui al presente articolo, indicando i progressi ottenuti e le criticità incontrate. Entro il 30 marzo di ogni anno il Ministro dell'Interno invia al Parlamento una relazione complessiva dettagliata sullo stato di attuazione dei Patti per l'attuazione della sicurezza urbana in essere».

5.43

DI BIAGIO

Dopo il comma 2-quinquie, aggiungere il seguente comma:

«2-quinquies-bis. Ai fini della piena attuazione degli obiettivi di cui al comma 2, l'articolo 57 del codice di procedura penale è così modificato:

a) al comma 1, dopo la lettera *b)*, è inserita la seguente:

"*b-bis*) i comandanti, i responsabili di area, gli addetti al coordinamento e controllo, gli addetti al controllo appartenenti alla Polizia Locale ai sensi della Legge n. 65 del 1986, anche al di fuori del-territorio dell'ente di appartenenza quando necessario per l'espletamento delle funzioni";

b) al comma 2, lettera *b)* le parole: "nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle provincie e dei comuni quando sono in servizio" sono sostituite dalle seguenti: "gli agenti della polizia locale ai sensi della Legge n. 65 del 1986, che al di fuori del territorio del-

l'ente di appartenenza quando necessario per l'espletamento delle proprie funzioni"».

5.44

GASPARRI, BERNINI, MALAN, FAZZONE, Mario MAURO, FLORIS, GALIMBERTI

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«2-*quinquies-bis*. Al fine di concorrere agli obiettivi di cui al comma 2, lettere *a*) e *b*), per le spese di cui alla lettera *f*) dell'articolo 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni, finalizzati alla sicurezza nelle abitazioni per prevenire il rischio di rapine, furti, e comunque di violazioni di domicilio, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 100 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2016. Alla copertura dell'onere, valutato in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure per l'accesso ai benefici di cui al presente comma, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa nei limiti di 15 milioni di euro».

5.45

GIOVANARDI, QUAGLIERELLO

Dopo il comma 2-quinquies, aggiungere il seguente:

«2-*quinquies-bis*. All'articolo 8, comma 1, alinea, primo periodo, della legge 7 agosto 2015, n. 124, sostituire le parole: "dodici mesi" con le seguenti: "trenta mesi"».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge aggiungere, in fine le seguenti parole: «Ulteriore proroga del termine per l'esercizio di delega legislativa».

ORDINI DEL GIORNO

G5.100

SERRA, ENDRIZZI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

premesso che:

l'articolo 5 statuisce la sottoscrizione di appositi patti tra prefetti e sindaci al fine dell'adozione di interventi per la sicurezza urbana e per contrastare il degrado delle città e delle zone periferiche, promuovendo, contemporaneamente, progetti di inclusione ispirati alla solidarietà sociale;

i Comuni svolgono un ruolo privilegiato in ordine alla conoscenza dei fenomeni di marginalità sociale e culturale, in quanto enti di prossimità. A cagione di ciò, rappresentano i soggetti istituzionali sicuramente facilitati nella promozione e valorizzazione di iniziative e progetti finalizzati ad adottare azioni mirate a sostegno delle fasce della popolazione più debole, residente, in particolare, nelle periferie delle grandi città. Tali azioni e progetti risultano certamente più efficaci se sviluppati attraverso la promozione di reti di lavoro tra Comuni limitrofi, le scuole di ogni ordine e grado, le università e le associazioni più rappresentative che svolgono attività di educativa di strada;

considerato che:

appare evidente che il coinvolgimento delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative nella promozione dell'educazione dei soggetti emarginati, rappresenta un'occasione di conoscenza approfondita delle reali esigenze di questi soggetti e degli strumenti tecnico-pedagogici indispensabili per prevenire fenomeni di marginalizzazione e di microcriminalità che conducono al degrado culturale e sociale e rendono meno sicura la fruizione delle città e dei loro servizi, oltre che arrecare un danno alloro decoro;

impegna il Governo:

a coinvolgere nella stipulazione dei patti per l'attuazione della sicurezza urbana le associazioni più rappresentative che svolgono attività di educativa di strada, in quanto soggetti privilegiati nella conoscenza degli strumenti tecnico-pedagogici da impiegare per affrontare i fenomeni e le problematiche educative dei soggetti marginalizzati, al fine di prevenire

episodi di degrado urbano e di microcriminalità attraverso appositi progetti di inclusione.

G5.101

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI

Il Senato,

in sede di esame in sede di esame del disegno di legge n. 2754 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città»,

premesso che:

il decreto legge interviene in materia di sicurezza e decoro urbano delle città prevalentemente attraverso l'introduzione di misure di sanzione amministrativa;

nello specifico, l'articolo 5 prevede l'adozione di patti per la sicurezza urbana sottoscritti dal prefetto e del sindaco, per il perseguimento di determinati obiettivi tra i quali la prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità, la promozione e tutela della legalità e promozione dell'inclusione sociale mediante azioni e progetti per l'eliminazione di marginalità sociali;

considerato che:

le misure previste dal decreto non incidono direttamente sull'esercizio della prostituzione, soprattutto quella minorile;

la prostituzione di bambini ed adolescenti, oltre ad essere una delle forme più drammatiche di violazione della loro integrità fisica e psicologica e come tale origine di danni fisici e psichici assai gravi, talune volte irreversibili, è peraltro espressione di una patologia sociale che la continua crescita del fenomeno sta trasformando in una vera e propria emergenza sociale;

in particolare, destano preoccupazione, da un lato, la giovane età dei soggetti coinvolti, dall'altro, il quadro di degrado sociale e morale nel quale spesso maturano e si sviluppano tali forme di sfruttamento dei minori;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire in ogni città metropolitana delle strutture di accoglienza per le vittime di prostituzione minorile che siano adeguate alle loro condizioni psicofisiche e, a tal fine, appare opportuno dotare la magistratura minorile del potere ispettivo delle comunità di accoglienza, non solo ai fini dell'adottabilità dei minori presenti, ma anche al fine di verificare il rispetto degli standard minimi (sanitari, edilizi, educativi, di sicurezza) in attuazione delle disposizioni di cui alla Convenzione sui diritti del fanciullo e della Convenzione europea 45 sull'eserci-

zio dei diritti dei fanciulli, nonché degli indirizzi del Parlamento, con riferimento alla tutela dei minori.

G5.102

CALDEROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città»,

premesso che:

nel settore dell'ordine pubblico e della sicurezza, è significativo rilevare come sia necessario riconoscere istituzionalmente quelle iniziative locali di controllo del territorio realizzate dai Comuni italiani;

è doveroso valorizzare le pratiche provenienti dal basso, dalle stesse amministrazioni comunali, e finalizzate a fornire nuovi strumenti di risposta ad esigenze non adeguatamente realizzate dal livello statale;

è urgente potenziare i poteri e le funzioni dei Sindaci in materia di sicurezza urbana. Sono infatti i Comuni, che quotidianamente sono chiamati ad affrontare i problemi di ordine pubblico senza spesso disporre delle competenze e delle risorse necessarie. In sostanza, si deve ratificare l'azione di quei Sindaci che, con coraggio e lungimiranza, hanno cercato di offrire risposte tempestive alla problematica della sicurezza spingendosi al limite delle proprie attribuzioni istituzionali;

i Sindaci devono essere considerati strumento del Governo anche nel delicato settore della sicurezza, adottando i provvedimenti urgenti che riterranno opportuni per proteggere l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. È un primo passo verso il federalismo in un settore chiave dell'amministrazione che fino ad oggi è stato prerogativa del potere centrale;

un valido supporto per il potenziamento delle politiche locali di controllo del territorio passa anche attraverso il potenziamento dei servizi comunali di video-sorveglianza;

impegna il Governo:

ad intervenire in tempi urgenti per semplificare le procedure relative all'installazione di sistemi di videosorveglianza, prevedendo che i sindaci possano con propria ordinanza dotare le aree comunali di sistemi di videosorveglianza anche in deroga alla normativa vigente in materia di *privacy*.

G5.103

CALDEROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato

in occasione dell'esame del Disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

premesso che:

l'installazione diffusa di sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico costituisce un efficace sistema di dissuasione del crimine e comunque un potenziale ausilio nell'identificazione degli autori di eventuali reati oltreché un mezzo di prova in sede giudiziaria;

l'impiego di videocamere può rivelarsi utile anche al personale delle Forze dell'Ordine impiegato in manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive, per acquisire registrazioni atte ad identificare i responsabili di eventuali reati, producibili anche in sede giudiziaria:

impegna il Governo:

a reperire le risorse necessarie a finanziare l'acquisto da parte dei Comuni e delle Forze di polizia di sistemi di video sorveglianza e videocamere rispettivamente da installare in luoghi pubblici, o aperti al pubblico, e da utilizzare nel corso dei servizi di mantenimento dell'ordine pubblico.

EMENDAMENTI

5.0.1

CALDEROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Sblocco del turn over nei corpi di Polizia Locale)

1. Al fine di permettere ai Comuni di concorrere più attivamente al mantenimento della sicurezza urbana, a partire dall'entrata in vigore della presente Legge è sospesa ogni limitazione al *turn over* del personale dei corpi ai polizia locale.

2. Per coprire i conseguenti maggiori oneri di bilancio, paria a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del-15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 40 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 40 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

5.0.2

GIOVANARDI, QUAGLIERELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche dell'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401)

L'articolo 8 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401 è così modificato:

"Art. 8.

(Effetti dell'arresto in fragranza durante o in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive)

1. Nei casi di arresto in fragranza o di arresto eseguito a norma dei commi *1-bis*, *1-ter* per reato commesso durante o in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni del medesimo tipo.

1-bis. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, l'arresto è altresì consentito nel caso di reati di cui all'articolo *6-bis*, comma 1, all'articolo *6-ter* ed all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6. L'arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6, nonché nel caso di commissione del reato di danneggiamento nei corso di una manifestazione pubblica o aperta al pubblico o sportiva con danno di rilevante entità ai sensi dell'articolo *419-bis* del codice penale.

1-ter. Nei casi di cui al comma *1-bis*, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di fragranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto».

1-quater. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma *1-bis*, e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive prevista dal comma 7 dell'articolo 6, l'applicazione delle misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera *c*), e 280 del codice di procedura penale"».

5.0.3

GIOVANARDI, QUAGLIERELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Introduzione nel Codice penale l'articolo 419-bis. Danneggiamento nel corso di una manifestazione pubblica o aperta al pubblico o sportiva con danno di rilevante entità)

1. Fuori dai casi di cui all'articolo 419 del codice penale, chiunque, nel corso di una manifestazione pubblica o aperta al pubblico o sportiva distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui provocando un danno di rilevante entità è punito con la reclusione da due a quattro anni si procede d'ufficio».

Conseguentemente, all'articolo 380 del codice di procedura penale, aggiungere la seguente lettera:

«b-bis. Delitto di danneggiamento nel corso di una manifestazione pubblica o aperta al pubblico o sportiva con danno di rilevante entità previsto dall'articolo 419-bis del codice penale».

5.0.4

SCAVONE, COMPAGNONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Presidio fisso di polizia presso le strutture ospedaliere)

1. Presso ogni pronto soccorso dei presidi ospedalieri di primo e secondo livello è istituito un presidio fisso di polizia, che tuteli l'ordine e la sicurezza pubblica.

2. Ogni presidio deve essere composto da almeno un ufficiale di Polizia Giudiziaria e due agenti.

3. Nei presidi ospedalieri di base, ove non sia possibile, per ragioni organizzative o economiche, istituire il presidio fisso di polizia, è previsto, nelle direttive del Ministro dell'interno e, conseguentemente, nei Piani coordinati di controllo del territorio predisposti dai prefetti, che agenti di polizia sorvegliano tali presidi di base, anche attraverso contatti diretti e frequenti con il personale sanitario, al fine di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica».

Art. 6.

6.1

CALDEROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

6.2

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Sopprimere l'articolo.

6.3

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Sopprimere l'articolo.

6.4

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «della città metropolitana» inserire le seguenti: «, nonché per la verifica dell'attuazione dei patti per la sicurezza urbana di cui all'articolo 5 della presente legge e la valutazione dei risultati ottenuti.».

6.5

BRUNI

Al comma 1, dopo le parole: «dal prefetto», inserire le seguenti: «, dal questore».

6.6

CALDEROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sopprimere le parole: «qualora non coincida col sindaco metropolitano».

6.7

MAZZONI, MILO

Al comma 1, dopo le parole: «qualora non coincida con il sindaco metropolitano» inserire le seguenti: «, il comandante del corpo di polizia locale del comune capoluogo,».

6.8

CALDEROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sostituire le parole: «comuni interessati.» con le seguenti: «, e il comandante del corpo di polizia locale del comune capoluogo.»

6.9

DI BIAGIO

Al comma 1, sostituire le parole: «comuni interessati.» con le seguenti: «, e il comandante del corpo di polizia locale del comune capoluogo.»

6.10

MAZZONI, MILO

Al comma 1, dopo le parole: «i sindaci dei comuni interessati» aggiungere le seguenti: «, nonché il questore, il comandante provinciale dei Carabinieri e quello della Guardia di Finanza. Il prefetto può chiamare a partecipare alle sedute del comitato metropolitano le autorità locali di pubblica sicurezza e i responsabili delle amministrazioni dello Stato e degli enti locali interessati ai problemi da trattare, nonché, d'intesa con il

procuratore della Repubblica competente, componenti dell'ordine giudiziario.».

6.11

MAZZONI, MILO

Al comma 1, dopo le parole: «i sindaci dei comuni interessati» aggiungere le seguenti: «, nonché il questore, il comandante provinciale dei Carabinieri, quello della Guardia di Finanza e il comandante del corpo di polizia locale del comune capoluogo.».

6.12

MAZZONI, MILO

Al comma 1, dopo le parole. «i sindaci dei comuni interessati» aggiungere le seguenti: «, nonché il questore, il comandante provinciale dei Carabinieri e quello della Guardia di Finanza.».

6.13

GASPARRI, BERNINI, MALAN, FAZZONE, Mario MAURO, FLORIS, GALIMBERTI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «comuni interessati», aggiungere le seguenti: «e il comandante del corpo di polizia locale del comune capoluogo».

6.14

MAZZONI, MILO

Al comma 1, al primo periodo, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e il Questore».

6.15

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Comitato metropolitano può predisporre proposte e indirizzi in materia di sicurezza urbana al fine della redazione e dell'aggiornamento dei patti di cui all'articolo 5 della presente legge.».

6.0.1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Interventi volti alla promozione della legalità e del decoro urbano)

1. Ai fini della promozione della cultura della legalità e del decoro urbano è istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'interno per ciascuno degli anni 2017 e 2018 un fondo di euro 5 milioni da destinare ai comuni.

2. I comuni possono accedere al fondo attraverso l'invio di progetti relativi ad iniziative volte a promuovere la cultura della legalità e del decoro urbano, rivolti in particolare agli studenti delle scuole.

3. Il Ministro dell'interno con proprio decreto da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua i requisiti ai quali i progetti debbono rispondere, i criteri per la valutazione, il termine entro il quale devono essere inviati i progetti medesimi nonché il termine entro il quale si provvede al riparto delle risorse del Fondo sulla base delle valutazioni effettuate.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2017 e 2018.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.0.2

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Conferenza sulla sicurezza delle città metropolitane)

1. È istituita la Conferenza sulla sicurezza delle città metropolitane, di seguito denominata «Conferenza», alla quale partecipano il Ministro dell'interno, i Sindaci metropolitani, i Prefetti dei territori delle Città metropolitane e il Capo della Polizia. La Conferenza è copresieduta dal Ministro dell'interno e da un sindaco metropolitano eletto tra gli stessi sindaci metropolitani.

2. La Conferenza è il luogo di confronto e di analisi delle politiche in materia di sicurezza delle città metropolitane al fine di individuare politiche e linee di intervento comuni, pur nel rispetto delle peculiarità territoriali, in materia di sicurezza cittadina e decoro urbano da attuare in maniera armonica in tutte le città metropolitane.

3. Alla Conferenza può essere invitato a partecipare il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo quando all'ordine del giorno vi siano temi che ineriscono la tutela, il decoro e la valorizzazione di aree su cui insistono musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti o luoghi di cultura interessati da consistenti flussi turistici.

4. La Conferenza ha sede presso il Ministero dell'interno e la partecipazione ad essa è a titolo gratuito».

6.0.3

MAZZONI, MILO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Conferenza sulla sicurezza delle città metropolitane)

1. È istituita la Conferenza sulla sicurezza delle città metropolitane, di seguito denominata «Conferenza», alla quale partecipano il Ministro dell'interno, i Sindaci metropolitani, i Prefetti dei territori delle Città metropolitane e il Capo della Polizia. La Conferenza è copresieduta dal Ministro dell'interno e da un sindaco metropolitano eletto tra gli stessi sindaci metropolitani.

2. La Conferenza è il luogo di confronto e di analisi delle politiche in materia di sicurezza delle città metropolitane al fine di individuare politi-

che e linee di intervento comuni, pur nel rispetto delle peculiarità territoriali, in materia di sicurezza cittadina e decoro urbano da attuare in maniera armonica in tutte le città metropolitane.

3. Alla Conferenza può essere invitato a partecipare il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo quando all'ordine del giorno vi siano temi che ineriscono la tutela, il decoro e la valorizzazione di aree su cui insistono musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti o luoghi di cultura interessati da consistenti flussi turistici.

4. La Conferenza ha sede presso il Ministero dell'interno e la partecipazione ad essa è a titolo gratuito.».

6.0.4

QUAGLIARIELLO, AUGELLO, GIOVANARDI, COMPAGNA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Sicurezza partecipata)

1. Ai fini di un più efficace e mirato concorso alle attività di controllo del territorio e di contrasto al fenomeno di degrado urbano e della criminalità diffusa, con particolare riferimento ai grandi centri urbani, nonché ai comuni compresi nel territorio metropolitano, di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, ivi inclusi quelli individuati dalle regioni a statuto speciale, sono convocati dal prefetto competente sul territorio della provincia, con cadenza almeno semestrale e in tutti i casi in cui venga richiesto, i rappresentanti dei comitati di quartiere o altre delegazioni in rappresentanza dei cittadini, alle riunioni del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dal comma 2 del presente articolo.

2. All'articolo 20, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il prefetto può altresì chiamare partecipare alle sedute del comitato rappresentanti dei cittadini".

3. Con decreto del Ministro dell'interno da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di convocazione dei rappresentanti dei cittadini e la normativa di dettaglio sui requisiti richiesti ai soggetti delegati.»

Art. 7.

7.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO,
PETRAGLIA, MINEO

Sopprimere l'articolo.

7.2

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO,
PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, sopprimere le parole: «, e soggetti privati».

7.3

MAZZONI, MILO

*Al comma 1-bis, sostituire le parole: «di almeno dieci impianti» con
le seguenti: «di almeno cinque impianti».*

7.4

MAZZONI, MILO

*Al comma 1-bis, secondo periodo, sostituire le parole: «possono de-
liberare» con le seguenti: «devono deliberare».*

7.5

MAZZONI, MILO

*Al comma 1-bis, dopo le parole: «per i servizi indivisibili (TASI)»
inserire le seguenti: «o dalla tassa sui rifiuti (TARI)».*

7.6

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché agli stessi soggetti e alle associazioni non a scopo di lucro a cui venga affidata la gestione dei parchi e delle aree verdi».

7.7

PERRONE, BRUNI

Al comma 2-bis, sopprimere l'ultimo periodo.

7.8

QUAGLIARIELLO, AUGELLO

Al comma 2-bis, sostituire la parola: «comuni» con le seguenti: «i comuni e gli antri enti locali diversi dai comuni che svolgono le funzioni di polizia locale di cui sono titolari ai sensi della Legge 7.3 .1986, n. 65».

7.9

PERRONE, BRUNI

Al comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'articolo 3 comma 5 del decreto-legge del 24 giugno 2014, 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo la parola: "decorrere", sostituire "dall'anno 2018" con "dall'anno 2017"».

7.10

DI BIAGIO

Dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:

«2-bis.1. Per la piena attuazione delle finalità e per il potenziamento del personale da impiegare dei servizi di prevenzione, tutela e controllo previsti dal presente decreto, i comuni che hanno rispettato gli obiettivi di finanza pubblica, possono utilizzare integralmente i risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 finalizzati alle assunzioni di personale della polizia locale, in deroga alle vigenti disposizioni che limitano le facoltà assunzionali, nonché bandire pro-

cedure concorsuali finalizzate all'assunzione di personale della polizia locale-a copertura delle dotazione organiche esistenti».

7.11

DI BIAGIO

Sostituire il comma 2-ter, con il seguente:

«2-ter. In attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, al fine di assicurare la funzionalità e la piena tutela del personale afferente la polizia locale in relazione alle situazioni di esposizione a rischio, all'articolo 6 comma 1, secondo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "vigili del fuoco e soccorso pubblico" inserire le seguenti: "nonché al personale della polizia locale". Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, valutati in 2.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Le Regioni possono implementare con proprie risorse le coperture assicurative della Polizia locale del territorio di loro competenza, stipulando apposite convenzioni con l'Inail».

7.12

CATALFO, ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

Al comma 2-ter, sostituire il primo periodo con il seguente:

«All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "vigili del fuoco e soccorso pubblico", sono aggiunte le seguenti: "nonché agli appartenenti ai Corpi di Polizia locale, senza alcun onere a carico dei Comuni, a tal fine provvedendo mediante una parte dei proventi di cui al commi 4, 5 e 5-bis dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285"».

Conseguentemente, al medesimo comma, al secondo periodo, sostituire le parole: «valutati in 2.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017», con le seguenti: «valutati in 5.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017».

7.13

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Sostituire il comma 2-ter con il seguente:

«2-ter. All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "vigili del fuoco" sono inserite le seguenti: "Polizia locale"».

7.14

MAZZONI, MILO

Al comma 2-ter. sostituire il primo periodo con il seguente:

«2-ter. Al personale della polizia locale si applicano gli istituti dell'accertamento dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata».

7.15

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 2-ter, dopo le parole: «polizia locale», inserire le seguenti: «, ivi incluso quello di cui all'articolo 12, comma 1 della legge 7 marzo 1986, n. 65,».

7.16

PERRONE, BRUNI

Al comma 2-ter, apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo, dopo le parole: «Al personale della polizia locale si applicano gli istituti dell'equo indennizzo» inserire le seguenti parole: «, pensione privilegiata»;*

b) *all'ultimo periodo sostituire le parole: «dai comuni» inserire le seguenti con le: «dagli enti locali».*

7.17

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 2-ter, apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo, dopo le parole: «Al personale della polizia locale si applicano gli istituti dell'equo indennizzo» inserire le seguenti: «pensione privilegiata»;*

b) *all'ultimo periodo, sostituire le parole: «dai comuni» con le seguenti: «dagli enti locali».*

7.18

CATALFO, ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

Al comma 2-ter, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole: «dell'equo indennizzo», inserire le seguenti: «, della pensione privilegiata»;*

b) *dopo il primo periodo inserire il seguente: «Le disposizioni di cui ai precedente periodo si applicano anche con riferimento agli eventi accertati successivamente all'entrata in vigore dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».*

c) *al secondo periodo sostituire le parole: «Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, valutati in 2.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017», con le seguenti: «Agli oneri derivanti dal primo e dal secondo periodo del presente comma, valutati in 7.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017».*

Conseguentemente, sopprimere il comma 2-quinquies.

7.19

CATALFO, ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

Al comma 2-ter, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole: «dell'equo indennizzo», inserire le seguenti: «, della pensione privilegiata»;*

b) *al secondo periodo sostituire le parole: «valutati in 2.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017», con le seguenti: «valutati in 5.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017».*

7.20

MAZZONI, MILO

Al comma 2-ter, primo periodo, dopo le parole: «per causa di servizio» aggiungere le seguenti: «nonché gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, e della pensione privilegiata, attualmente riconosciuti dall'articolo 6 decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, al personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico».

Conseguentemente, al secondo periodo, sopprimere le parole: «, valutati in 2.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017».

7.21

QUAGLIARIELLO, AUGELLO, GIOVANARDI, COMPAGNA

Dopo il comma 2-ter, inserire i seguenti:

«2-ter-bis. Il comma 982 dell'articolo 1 della legge del 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente: "982. Per le spese sostenute da persone fisiche e giuridiche ai fini dell'installazione di sistemi di video sorveglianza digitale o allarme, nonché per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali, per la tutela della proprietà privata e della sicurezza pubblica, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento ai fini dell'imposta sul reddito, nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente comma".

2-ter-ter. Qualora le persone fisiche o giuridiche di cui al comma 982 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dal comma 1 del presente articolo, al fine della tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, nonché degli obiettivi di cui alla presente legge, contribuiscano economicamente, anche attraverso contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione di cui.. all'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al finanziamento ovvero alla manutenzione di sistemi di video sorveglianza di strade, isolati o quartieri, edifici e aree pubbliche, con particolare riferimento alle zone periferiche e degradate metropolitane, come identificate attraverso delibera del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica riunito in forma estesa alla partecipazione dei cittadini ai sensi dell'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo 1, comma 2, della presente legge, il credito di im-

posta di cui al citato articolo 1, comma 982, della legge n. 208 del 2015 si intende innalzati al 60 per cento ai fini dell'imposta sul reddito, nel rispetto del limite massimo di cui al medesimo comma 982.

2-ter-quater. Le attività di sorveglianza di cui al presente articolo si intendono incluse nella fattispecie di cui all'articolo 53 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e in tale senso esonerati dai limiti di registrazione e conservazione delle immagini di cui al punto 3.4 del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 8 aprile 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 2010, in materia di video sorveglianza. Con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le necessarie misure di armonizzazione con la normativa vigente».

Conseguentemente, al comma 2-quater sostituire le parole: «al comma 2-ter» con le seguenti: «ai commi 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies».

7.22

MAZZONI, MILO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«*2-sexies-bis.* Al fine di permettere ai comuni di concorrere più attivamente al mantenimento della sicurezza urbana, a partire dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è sospesa ogni limitazione al *turn aver* del personale dei corpi di polizia locale.

2-sexies-ter. Per coprire i conseguenti maggiori oneri di bilancio, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 40 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 40 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

7.23

CALDEROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-*sexies-bis*. Per il rafforzamento delle attività connesse al controllo del territorio e al fine di dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana, gli Enti locali che hanno rispettato gli obiettivi di saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale di Polizia Locale a copertura delle dotazioni organiche esistenti, in deroga alle vigenti disposizioni che limitano le facoltà assunzionali».

7.24

CALDEROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-*sexies-bis*. Per la piena attuazione delle finalità e per il potenziamento del personale da impiegare dei servizi di prevenzione, tutela e controllo previsti dal presente decreto, i comuni che hanno rispettato gli obiettivi di finanza pubblica, possono utilizzare integralmente i risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 finalizzati alle assunzioni di personale della polizia locale, in deroga alle vigenti disposizioni che limitano le facoltà assunzionali, nonché bandire procedure concorsuali finalizzate all'assunzione di personale della pulizia locale a copertura delle dotazione organiche esistenti».

7.25

GASPARRI, BERNINI, MALAN, FAZZONE, Mario MAURO, FLORIS, GALIMBERTI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-*sexies-bis*. Al fine di prevenire e contrastare le situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, al Sindaco e al personale della Polizia locale è consentita la consultazione della banca dati del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) dell'Automobile Club d'Italia e del sistema informatico interforze C.E.D – S.D.I. del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno. Con Regolamento, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno provvede a disciplinare le modalità e gli strumenti con i quali il Sindaco e il personale della Polizia locale hanno accesso al sistema, nonché le modalità con

cui tutte le informazioni ed i dati in loro possesso in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità nel territorio comunale sono acquisiti dal Ministero dell'interno al fine di essere inseriti negli archivi del sistema, previa loro classificazione, analisi e valutazione.».

7.26

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Dopo il comma 2-sexies, aggiungere il seguente:

«2-sexies.bis. Le Forze di Polizia locale sono esentate dal pagamento del contributo annuo relativo all'utilizzo di ponti radio».

7.27

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Dopo il comma 2-sexies, aggiungere il seguente:

«2-sexies.bis. Al fine di assicurare un efficace e corretto scambio di informazioni tra addetti alla sicurezza, alle Forze di Polizia locale è garantita la possibilità di collegamento immediato con il Centro Elaborazione Dati e il Sistema d'indagine del Ministero dell'Interno».

7.28

CALDEROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-sexies.bis. All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sostituire la parola: "e soccorso pubblico" con le seguenti: ", soccorso pubblico ed alla polizia locale"».

ORDINI DEL GIORNO

G7.100

DI BIAGIO

Il Senato,

In sede di Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

premesso che:

il provvedimento in esame reca introduce disposizioni finalizzate a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori attraverso strumenti di coordinamento tra Stato ed enti locali in materia di politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata, rivolte in particolare e prioritariamente a coordinare i soggetti istituzionali coinvolti nelle politiche di gestione del territorio, anche relativamente alla collaborazione tra forze di polizia e polizia locale;

il provvedimento si pone in continuità con l'azione strutturata e programmata di coordinamento tra soggetti istituzionali, coinvolti nella gestione del territorio sul versante della sicurezza e delle politiche di prossimità, già definita dal Ministero dell'Interno a partire dal 2007 attraverso i cosiddetti «patti per la sicurezza»;

nell'ambito di questa programmazione si rende sempre più manifesta l'evoluzione funzionale che la polizia locale, ormai ordinariamente impegnata in operazioni di sicurezza e soccorso pubblico in coordinamento con le altre forze di polizia, ha subito negli ultimi vent'anni e che prosegue tutt'oggi di pari passo col rapido e continuo mutamento delle dinamiche sociali;

a fronte di tale coinvolgimento sempre più consistente e continuativo, che ha sostanzialmente modificato i contorni operativi e funzionali della polizia locale, non si è definito un conseguente adeguamento della normativa relativa all'inquadramento, ai profili contrattuali e alle qualifiche che, oltre a fornire un adeguato riconoscimento della categoria, ne garantirebbe anche l'operatività;

l'ordinamento di polizia locale, nonostante i tentativi di rettifica portata avanti nel corso delle ultime legislature, è ancora informato alla legge 7 marzo 1986, n. 65, che tuttavia non rispecchia l'evoluzione funzionale e le specificità assunte negli anni dalla polizia locale;

è opportuno ricordare, a titolo di esempio, le ambiguità normative attualmente vigenti relativamente alla qualifica di polizia giudiziaria, derivanti dal combinato disposto dell'art. 57 del codice di procedura penale e dell'art. 5 della Legge 65/86, che tuttavia risultano anacronistiche rispetto all'evoluzione funzionale e operativa della categoria. Infatti la qua-

lifica di polizia giudiziaria è riconosciuta alla polizia locale dall'art. 57 cpp con una grave limitazione temporale (comma 2 lettera *b*), «quando sono in servizio») e dalla legge 65/86 con una grave limitazione spaziale legata ai limiti « dell'ente territoriale di appartenenza» (del codice di procedura penale);

entrambe le normative risultano ormai anacronistiche e dovrebbero essere rettificate per eliminare i limiti spaziotemporali consentendo che, quando si riveli necessario ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni – ad esempio investigative –, tali limiti siano da considerarsi superabili. Una tale rettifica normativa si rende imprescindibile anche ai fini degli obiettivi di efficace gestione del territorio previsti dal provvedimento in esame;

considerato inoltre che:

sussistono criticità anche in relazione ad ambiguità normative in relazione al porto dell'arma in dotazione del personale di Polizia Locale, che oltre ad avere risvolti penalizzanti sull'operatività della categoria, sono attualmente fonte di un crescente contenzioso giudiziario;

la possibilità di porto d'armi senza licenza per il personale di Polizia locale è definito in relazione alle qualifiche di agente di pubblica sicurezza di cui all'art. 5 comma 5 della legge 65/86: «Gli addetti al servizio di Polizia Municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti anche fuori dal servizio, purchè nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'art. 4»;

tale qualifica risulta permanente a meno di perdita dei requisiti soggettivi di cui al comma 2 del medesimo articolo e tuttavia lo stesso comma 5 sembra definire limiti relativi all'ambito territoriale di appartenenza;

è opportuno evidenziare tuttavia che il DM 45/87 recante regolamento di esecuzione della legge 65/86 prevede all'art. 6, comma 1 che «Il regolamento di cui all'art. 2 stabilisce, in relazione al tipo di servizio e alle necessità di difesa personale le modalità di assegnazione dell'arma agli addetti alla Polizia Municipale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza determinando altresì: *a*) i servizi svolti in via continuativa con armi e con personale specificatamente destinato, per i quali può essere disposta l'assegnazione dell'arma in via continuativa; *b*) i servizi svolti con armi occasionalmente o con personale destinato in maniera non continuativa, per i quali l'assegnazione dell'arma è effettuata di volta in volta» e al successivo comma 2 che «Per le armi assegnate ai sensi del 1° comma lettera *a*), il porto dell'arma senza licenza è consentito anche fuori del servizio nel territorio dell'ente di appartenenza e nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti»;

l'ambiguità normativa relativamente alla sussistenza o meno di limiti alla qualifica di agente di pubblica sicurezza e al conseguente risvolto in tema di limitazioni al porto dell'arma d'ordinanza, oltre a non rispecchiare minimamente la sopraccitata evoluzione funzionale, mal si concilia

sia con le esigenze operative e di indagine che interessano attualmente il corpo di Polizia Locale a fronte dei mutati contesti operativi, sia con gli stessi obblighi di intervento fuori servizio di cui sono oggetto gli agenti di Polizia Locale, sia con l'obbligo di custodia di cui all'art.20 della legge 110/75 avente natura continuativa;

in inoltre da menzionare l'ulteriore elemento di criticità rappresentato dall'inquadramento contrattuale degli agenti di Polizia Locale, che attualmente sono configurati secondo il regime privatistico di cui all'art. 2, commi 2 e 3, del 165/2001 (Testo unico sul pubblico impiego) nonostante le peculiarità operative funzionali della categoria che non sono assimilabili al restante personale della pubblica amministrazione e devono essere invece configurati secondo autonome disposizioni ordinamentali che ne rispecchino i profili operativi e di rischiosità, inquadrando la Polizia locale all'interno dell'articolo 3 del TUPI, analogamente alle altre forze di Polizia,

impegna il Governo:

a predisporre le opportune misure per rettificare le criticità evidenziate in premessa, con particolare riferimento al superamento delle limitazioni della qualifica di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 cpp, alle qualifiche di agenti di pubblica sicurezza e alla ridefinizione contrattuale in regime pubblicistico, nonché ad avviare le opportune misure al fine di definire un nuovo inquadramento della Polizia Locale che ne rispecchi l'evoluzione funzionale garantendone l'operatività.

G7.101

MUSSINI, SIMEONI, VACCIANO, BENCINI, CAMPANELLA

Il Senato,

premessi che:

la nozione di sicurezza racchiude in sé un significato ben più ampio della declinazione in termini di decoro e di vivibilità dei luoghi, ma soprattutto presuppone l'eliminazione di tutte quelle situazioni di rischio potenzialmente idonee a favorire la diffusione di fenomeni criminosi;

l'introduzione di nuove misure punitive, idonee ad incidere gravemente sui diritti e sulle libertà fondamentali, tutelati sia dalla Costituzione che dalle fonti sovranazionali, non può essere considerata una soluzione sufficientemente efficace a garantire ai cittadini il diritto alla sicurezza urbana;

un intervento pubblico a tutela della sicurezza deve necessariamente andare ad incidere in maniera risolutiva sui problemi sociali che costituiscono terreno fertile per fenomeni di allarme sociale: il degrado urbano infatti è solo l'effetto e la conseguenza del disagio economico e sociale diffuso su tutto il territorio nazionale e non solo nelle aree in cui la percezione possa sembrare più evidente; l'obiettivo della sicurezza urbana

deve essere necessariamente perseguito attraverso previsioni volte, non solo a rafforzare i poteri dei rappresentanti degli enti locali ma, soprattutto, a promuovere il coordinamento degli attori della coesione sociale (famiglie, scuole, associazioni, e simili);

il Terzo Settore contribuisce in maniera determinante alla prevenzione e al sostegno di situazioni di disagio sociale in ambiti fondamentali e strategici per il Paese, sia sotto il profilo sociale, per la natura dei servizi svolti, sia sotto il profilo occupazionale, rappresentando un importante ambito lavorativo su tutto il territorio nazionale. La legge quadro sui servizi sociali n. 328/2000 ha istituito un sistema integrato di interventi e servizi sociali da realizzarsi mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche e mediante la definizione di percorsi attivi volti a ottimizzare l'efficacia delle risorse e a impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte;

considerato che:

con il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, AS 2754, all'articolo 7, come modificato nella prima lettura alla Camera dei Deputati, è stata introdotta la possibilità di assumere a tempo indeterminato personale di polizia locale nei limiti di spesa relativa al personale della medesima tipologia cessato nell'anno precedente;

in questa prospettiva sarebbe opportuno prevedere lo stesso meccanismo di assunzione di personale per il servizio sociale professionale e i servizi sociali del territorio nei limiti di spesa relativa al personale della medesima tipologia cessato nell'anno precedente, visto il fondamentale apporto di queste professionalità alla prevenzione e al sostegno di situazioni di disagio sociale in ambiti fondamentali e strategici per il Paese;

impegna il Governo:

a favorire, anche attraverso misure di natura economica, capillari ed uniformi, l'eliminazione delle situazioni di degrado economico e sociale su tutto il territorio nazionale;

a prevedere misure di sostegno per i servizi sociali ed a garantire condizioni di concorrenza favorevoli al Terzo Settore improntate a criteri di qualità dei servizi, in funzione del superiore interesse sociale che lo stesso deve perseguire;

a introdurre misure, anche di carattere normativo, finalizzate all'assunzione di personale per il servizio sociale professionale e i servizi sociali del territorio nei limiti di spesa relativa al personale della medesima tipologia cessato nell'anno precedente.

G7.102

CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città»,

premesso che:

l'articolo 7, comma 1.*bis* del provvedimento in esame promuove l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza anche da parte di privati al fine di garantire la sicurezza dei cittadini, prevedendo la possibilità per le Amministrazioni comunali di applicare specifiche forme di detassazione;

con nota del 16 febbraio 2017 il Ministero dello Sviluppo economico – Ispettorato tenitoriale del Friuli Venezia Giulia, ha segnalato di aver rilevato presso le Amministrazioni comunali ripetute problematiche conseguenti alla carenza dei necessari dati informativi relativi agli obblighi di legge previsti per l'installazione ed esercizio di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato ai sensi degli articoli 99 e 104 del decreto legislativo 259 del 2003;

gli uffici della prefettura, facendo seguito alle richieste di chiarimento avanzate dalle Amministrazioni locali, hanno risposto con una circolare, interpretando le indicazioni del citato Ispettorato circa la normativa vigente in materia sull'obbligo della preventiva autorizzazione ministeriale e le relative sanzioni in caso di inadempienza, specificando che rientrano nella fattispecie di reti di comunicazione elettronica ad uso privato anche quelle realizzate ed esercite dai Comuni a supporto delle proprie attività istituzionali e/o lavorative;

nel settore dell'ordine pubblico e della Sicurezza, è necessario conoscere istituzionalmente quelle iniziative locali di controllo del territorio realizzate dai Comuni italiani, valorizzando le pratiche provenienti dalle stesse amministrazioni comunali, finalizzate a fornire nuovi strumenti di risposta ad esigenze non adeguatamente realizzate dal livello statale;

è urgente potenziare i poteri e le funzioni dei Sindaci in materia di sicurezza urbana, essendo i Comuni chiamati quotidianamente ad affrontare i problemi di ordine pubblico, senza spesso disporre delle competenze e delle risorse necessarie. In sostanza, si deve ratificare l'azione di quei Sindaci che, con coraggio e lungimiranza, hanno cercato di offrire risposte tempestive alla problematica della sicurezza spingendosi al limite delle proprie attribuzioni istituzionali;

appare inagionevole che le Amministrazioni locali, che dovrebbero essere considerate strumento del Governo anche nel delicato settore della sicurezza, per attivare sistemi di video sorveglianza finalizzati a proteggere l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, siano soggetti alla richiesta di autorizzazione presso il Ministero e siano equiparati ai privati per quanto riguarda il pagamento del canone di attivazione;

impegna il Governo:

ad intervenire con le opportune misure, anche di carattere esplicativo, per specificare che le Amministrazioni locali dell'intero tenitorio nazionale, nell'esercizio delle funzioni pubbliche, non sono equiparate ai privati per la richiesta di autorizzazione e il pagamento del canone in merito all'installazione ed esercizio di reti e servizi di comunicazione elettronica.

G7.103

PAGLIARI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città (A.S. 2754),

premesso che:

l'articolo 7, comma 2-*bis* consente, per gli anni 2017 e 2018, ai comuni che abbiano conseguito gli obiettivi di pareggio di bilancio di procedere ad assumere, a tempo indeterminato, personale di polizia locale al fine di potenziare le attività di controllo del territorio ed al fine di dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana. Tale facoltà è concessa nel limite di spesa individuato applicando le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n.90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, alla spesa relativa al personale della medesima tipologia cessato nell'anno precedente, fermo restando il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n.296,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere:

che la facoltà riconosciuta ai Comuni dall'articolo 7, comma 2-*bis*, sia estesa a tutti gli enti locali che sono dotati di corpi o servizi di polizia locale; alle condizioni di cui al medesimo comma.

G7.104

CALDEROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in occasione dell'esame del Disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

premesso che:

la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza urbana non può prescindere dalla presenza sul territorio di polizie locali efficienti e dotate di organici adeguati al compito sempre più arduo di mantenere l'ordine pubblico e la legalità;

le polizie locali hanno subito nel corso degli anni una importante riduzione delle proprie capacità operative a causa del blocco parziale del *turn over*;

sarebbe conseguentemente importante non soltanto fermare il processo di contrazione degli organici in servizio nelle polizie locali ma, in una certa misura, invertirlo, perseguendo gradualmente la reintegrazione delle vecchie piante organiche;

impegna il Governo:

a reperire alla prima occasione utile le risorse necessarie al finanziamento di un piano di assunzioni diffuso a beneficio delle polizie locali di tutto il Paese, con l'obiettivo di riportarne gradualmente gli organici ai livelli che avevano prima che il *turn over* venisse limitato.

G7.105

PEZZOPANE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città (A.S. 2754),

premesso che:

l'articolo 7, comma 2-ter, dispone l'applicazione degli istituti dell'equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio nei confronti del personale di polizia locale, provvedendo alla copertura degli oneri derivanti da tale disposizione, quantificati in 2.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004;

il medesimo comma prevede, altresì, che – con riferimento alla corresponsione di tali benefici (equo indennizzo e rimborso delle spese di degenza per causa di servizio) – con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, siano stabiliti i criteri e le modalità di rimborso delle spese sostenute dai Comuni,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere:

la possibilità di estendere gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio e del trattamento pensionistico privilegiato riservato alle forze di polizia anche a tutte le forze di polizia locali.

G7.106

PAGLIARI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 2017 n. 14 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città (A.S. 2754)

premessi che:

l'articolo 7, comma *2-ter* dispone l'applicazione degli istituti dell'equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio nei confronti del personale di polizia locale provvedendo alla copertura degli oneri derivanti da tale disposizione quantificati in 2.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004;

il medesimo comma prevede, altresì che – con riferimento alla corresponsione di tali benefici (equo indennizzo e rimborso delle spese di degenza per causa di servizio) – con decreto del Ministro dell'interno da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali siano stabiliti i criteri e le modalità di rimborso delle spese sostenute dai Comuni,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere:

che la facoltà riconosciuta dall'articolo 7, comma *2-ter*, di rimborso delle spese sostenute per la corresponsione degli istituti dell'equo indennizzo e del rimborso spese di degenza per cause di servizio, sia estesa a tutti gli enti locali dotati di polizia locale.

G7.107

CALDEROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in occasione dell'esame del Disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

premesso che:

all'efficacia di un sistema di sicurezza urbana davvero integrato è essenziale il concorso di polizie locali potenziate e motivate;

alla motivazione del personale appartenente alle polizie locali è indispensabile la piena equiparazione del trattamento economico e previdenziale spettante agli appartenenti alla Polizia di Stato, almeno limitatamente alle qualifiche corrispondenti o funzionalmente equiparabili;

il personale delle polizie locali aspira altresì a vedersi riconoscere anche le norme e le provvidenze previste dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, per fatti di terrorismo e di criminalità organizzata;

il personale delle polizie locali ambirebbe anche ad alcune tutele legali, in particolare a vedersi riconoscere l'assistenza gratuita o il rimborso delle spese giudiziarie e degli onorari forensi nel caso di conferimento di mandato difensivo a professionisti privati, qualora chiamato in giudizio per fatti commessi nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, ad eccezione dei procedimenti civili o penali intentati per danni o reati contro l'amministrazione di appartenenza;

impegna il Governo:

ad affrontare alla prima occasione utile il problema dell'equiparazione di *status*, trattamento economico e previdenziale del personale delle polizie locali, che aspira alla parità con le condizioni garantite agli appartenenti alla Polizia di Stato anche sotto il profilo dell'applicazione della legge 23 novembre 1998, n. 407 e sotto quello della tutela legale in caso di procedimenti intentati per fatti commessi nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

G7.108

CALDEROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato

in occasione dell'esame del Disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

premesso che:

la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza che coinvolga le Forze dell'Ordine dello Stato e le Polizie Locali è un'essenziale condizione per l'accrescimento dell'efficacia dell'azione di repressione del crimine;

i vincoli stringenti di bilancio ai quali l'Unione Europea richiama costantemente il nostro Paese sono alla base del blocco parziale del turn over che ha sensibilmente ridotto gli organici delle Polizie Locali mentre si sta profilando anche una forte contrazione degli effettivi della Polizia di Stato;

potrebbe quindi essere utile allargare il sistema in modo tale da ricomprendervi anche le associazioni di privati non armati disponibili ad assicurare la «cosiddetta sorveglianza di vicinato», forma di dissuasione del crimine di particolare efficacia potenziale soprattutto nelle ore notturne, in accordo ed in collaborazione con tutte le forze di polizia, nazionali e locali, presenti sul territorio,

impegna il Governo:

a porre allo studio forme di collaborazione nel mantenimento della sicurezza urbana tra Forze dell'Ordine, polizie locali allargate ad eventuali associazioni costituite tra cittadini non armati, che si incarichino di segnalare eventi suscettibili di arrecare pregiudizio all'ordine pubblico ovvero situazioni di disagio locale.

EMENDAMENTI

7.0.1

CALDEROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure per favorire il concorso dei Corpi di polizia locale nella tutela della sicurezza pubblica)

1. L'articolo 1 legge 7 marzo 1986, n. 65, è sostituito dal seguente:

"Art. 1. - *(Funzioni di polizia locale)*. – 1. Le funzioni di polizia locale comprendono l'insieme delle attività di prevenzione e contrasto dei comportamenti che violano le leggi, i regolamenti e le norme giuridiche in generale che tutelano la sicurezza urbana e la qualità della vita locale.

2. I Corpi di polizia locale concorrono al mantenimento della pubblica sicurezza, anche secondo piani operativi concordati fra il sindaco e il prefetto".

2. L'articolo 2 legge 7 marzo 1986, n. 65, è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - *(Gradi degli appartenenti alla Polizia Locale e struttura gerarchica dei Corpi)*. – 1. I Corpi di Polizia Locale sono strutturati secondo le figure di inquadramento di cui alla seguente gerarchia: comandante del Corpo, ufficiali, sottufficiali, operatori.

2. I gradi corrispondenti alle figure di inquadramento subordinate al Comandante del Corpo di cui al primo comma sono: per gli ufficiali, dirigente superiore, dirigente, commissario capo, commissario, vice commissario; per i sottufficiali, ispettore capo, ispettore, vice ispettore; per gli operatori, sovrintendente capo, sovrintendente, assistente Scelto, assistente, agente scelto, agente.

3. Gli ufficiali subordinati fra loro nell'ordine decrescente di cui al comma precedente esercitano funzioni di coordinamento e controllo del restante personale a loro sottoposto, i sottufficiali subordinati fra loro nell'ordine decrescente di cui al comma precedente esercitano funzioni di coordinamento del restante personale a loro sottoposto, mentre gli operatori di norma non sono subordinati fra loro, salvo che il Comandante non individui per specifiche attività alcuni operatori incaricati di coordinare altri operatori parigrado ovvero di grado inferiore come nell'ordine decrescente stabilito al comma precedente".

3. L'articolo 3 legge 7 marzo 1986, n. 65, è sostituito dal seguente:

"Art. 3. - (*Qualifiche degli appartenenti alla polizia locale*). - 1. Gli appartenenti alla polizia locale esercitano, senza limiti territoriali e in servizio permanente, la qualifica di:

a) agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori di polizia locale ovvero di ufficiale di polizia giudiziaria riferita al comandante, agli ufficiali e ai sottufficiali;

b) agente di pubblica sicurezza;

c) agente di polizia stradale;

d) agente di polizia tributaria, riferita agli accertamenti tributari che specifiche disposizioni di legge demandano ai Comuni o alle Città Metropolitane.

2. Ai fini dell'uniforme qualificazione del personale della polizia locale, le Regioni provvedono a disciplinare l'effettuazione di uno specifico corso di preparazione al ruolo, da tenere all'atto dell'assunzione, diversificato per gli ufficiali, i sottufficiali e gli operatori.

3. Il Comandante della Polizia Locale è responsabile verso il Sindaco, della disciplina, dell'addestramento, della formazione e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti alla polizia locale. Gli appartenenti alla polizia locale sono tenuti ad eseguire gli ordini e le direttive impartite dai superiori gerarchici nei limiti del loro stato giuridico, delle leggi e dei regolamenti.

4. Il Corpo di Polizia Locale non può costituire una struttura intermedia all'interno di altro settore del Comune. Il personale di polizia locale non può essere comandato da altro personale dell'ente o da altra figura sovraordinata o dirigenziale che non sia del profilo professionale di polizia locale ed il Comandante non può essere subordinato ad altro personale dell'Ente o ad altra figura dirigenziale.

5. Al personale della polizia locale competono esclusivamente le funzioni e i compiti previsti dalla legge, dalla legge regionale e dal regolamento del Corpo.

6. I distacchi e i comandi presso altro ente possono essere consentiti solo ed esclusivamente se rientranti nelle funzioni di Polizia Locale e purché la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza; la mobilità esterna tra enti diversi è consentita solo su richiesta del lavoratore appartenente alla polizia locale e previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, che può negarlo solo per comprovate e motivate esigenze inderogabili di copertura e svolgimento di servizi essenziali di Polizia Locale e comunque per un periodo non superiore ad un anno dalla richiesta. L'appartenente alla polizia locale può richiedere un nulla osta preventivo alla propria amministrazione per partecipare a bandi di mobilità, indetti da altre amministrazioni, che ha validità di due anni, non è revocabile ed è valido per qualsiasi bando di mobilità indetto da altre amministrazioni, intente ad assumere appartenenti alla polizia locale, mediante l'istituto della mobilità volontaria. Il nulla osta preventivo di cui al presente comma può essere negato solo per le comprovate e motivate

esigenze di servizio di cui sopra e comunque per un periodo non superiore ad un anno dalla richiesta".

4. L'articolo 4 legge 7 marzo 1986, n. 65, è sostituito dal seguente:

"Art. 4. - (*Esercizio delle funzioni di polizia locale*). - 1. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, i Comuni sono titolari delle funzioni di polizia locale connesse alle competenze loro attribuite dalle Regioni e dallo Stato. A tal fine costituiscono Corpi di polizia locale, a carattere comunale o intercomunale.

2. Il Sindaco, nell'esercizio delle funzioni di competenza, impartisce direttive e vigila sul funzionamento del servizio di polizia locale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

3. In materia di polizia amministrativa locale, fatto salvo quanto previsto ai sensi del comma 1, resta ferma la potestà legislativa regionale secondo quanto previsto dall'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.

4. L'Autorità Giudiziaria, può avvalersi del personale appartenente alla polizia locale. In tal caso il personale di polizia locale dipende operativamente dalla competente Autorità giudiziaria.

5. Gli appartenenti alla Polizia Locale possono essere impiegati in ausilio di altri Corpi di Polizia Locale in caso di calamità o disastri, d'intesa fra le amministrazioni interessate, anche in via d'urgenza espressa oralmente fra i Comandanti dei Corpi di Polizia Locale e successivamente ratificata per iscritto e comunque in ogni caso comunicata senza ritardo al prefetto territorialmente competente.

6. Previa stipula di accordi tra le amministrazioni interessate, approvati reciprocamente mediante delibera di giunta, possono essere disciplinati tra i Corpi di Polizia Locale, comuni servizi di pronto intervento o altri particolari servizi, previa comunicazione degli accordi ai prefetti territorialmente competenti.

7. Durante le consultazioni elettorali nazionali, gli appartenenti alla polizia locale sono ammessi a votare nel Comune in cui si trovano per ragioni di servizio".

5. L'articolo 5 legge 7 marzo 1986, n. 65, è sostituito dal seguente:

"Art. 5. - (*Regolamenti di Polizia Locale*). - 1. I Comuni definiscono con proprio regolamento l'organizzazione del Corpo di Polizia Locale nel rispetto dei parametri individuati dalle regioni e della presente legge".

6. L'articolo 6 legge 7 marzo 1986, n. 65, è sostituito dal seguente:

"Art. 6. - (*Funzioni e compiti delle Regioni*). - 1. Al fine di definire requisiti unitari per l'istituzione e l'organizzazione dei Corpi di polizia locale, nonché per la qualificazione del personale, le Regioni, nell'ambito della propria potestà legislativa in materia di polizia amministrativa locale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, disciplinano:

a) le modalità e i tempi per l'istituzione di nuovi Corpi di polizia locale, individuandone i requisiti, fra i quali anche il numero minimo di appartenenti alla polizia locale necessari per la costituzione del Corpo

stesso, che non può comunque essere inferiore a diciotto, escluso il comandante;

b) la formazione e l'aggiornamento professionale del personale neo assunto e di quello già in servizio, mediante la costituzione di strutture formative regionali di polizia locale;

c) la forme di distacco o comando temporaneo del personale appartenente alla polizia locale presso la Regione, per l'esercizio delle funzioni di polizia locale in occasioni di particolari eventi ovvero per specifiche attività che interessano il territorio regionale.

2. Nei casi previsti dal comma 1° lettera c), con decreto del Presidente della giunta regionale può essere designato un Comandante regionale della polizia locale che abbia come requisito necessario l'aver assunto per almeno cinque anni anche non consecutivi l'incarico di dirigente di polizia locale, al quale spetta il comando del personale temporaneamente distaccato o comandato presso la Regione. Il Comandante regionale di cui al presente comma assume il grado di Comandante Generale. Il personale appartenente alla polizia locale continua ad essere inquadrato secondo la gerarchia di cui all'articolo 2.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, possono essere definiti altresì accordi in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome con la collaborazione delle organizzazioni sindacali rappresentative di categoria".

7. L'articolo 7 legge 7 marzo 1986, n. 65, è sostituito dal seguente:

"Art. 7. - (*Funzioni associate di polizia locale*). – 1. Al fine di favorire il raggiungimento dei requisiti organizzativi di cui alla presente legge le regioni promuovono e disciplinano l'istituzione di Corpi di Polizia Locale intercomunali in forma associata.

2. Qualora i Comuni non ottemperino alle disposizioni regionali ovvero alla presente legge, la Regione diffida l'Amministrazione interessata ad adempiervi entro trenta giorni, e se le violazioni persistono, il Presidente della Giunta Regionale con proprio decreto adotta i provvedimenti necessari in sostituzione del Comune.

3. Il Comandante del Corpo cura la scrupolosa osservanza della presente legge e della legge regionale in materia di polizia locale a pena di responsabilità disciplinare.

4. Le funzioni di polizia locale sono obbligatoriamente esercitate in forma associata da parte dei comuni che non abbiano almeno dodici appartenenti alla Polizia Locale effettivamente in servizio, escluso il Comandante, ovvero un numero superiore determinato con legge regionale.

5. I Corpi e i Servizi di polizia locale esistenti al 31 dicembre 2017, con un numero di personale effettivamente in servizio inferiore a quanto previsto al comma 4° debbono associarsi perentoriamente, ai sensi dello stesso comma, entro il 31 giugno 2018".

8. L'articolo 8 legge 7 marzo 1986, n. 65, è sostituito dal seguente:

"Art. 8. - (*Armamento degli appartenenti alla polizia locale*). – 1. L'armamento degli appartenenti alla polizia locale è obbligatorio da parte dell'ente di appartenenza. Gli appartenenti alla polizia locale portano senza licenza le armi di cui sono dotati anche fuori dall'ambito territoriale di appartenenza e anche fuori dal servizio.

2. L'arma comune da sparo in dotazione individuale agli appartenenti alla polizia locale è la pistola semiautomatica i cui modelli devono essere scelti fra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.

3. Le modalità di porto dell'arma di cui a comma 1 sono stabilite con regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'articolo 17 comma 3° della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2017.

4. Con il decreto di cui al comma 3° sono altresì stabiliti:

- a) il numero delle armi in dotazione individuale e di reparto;
- b) la tipologia delle armi in dotazione di reparto;
- c) gli strumenti individuali di autodifesa anche ricadenti nella previsione di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, con caratteristiche analoghe a quelle in uso alle altre forze di polizia dello stato;
- d) le modalità di tenuta e custodia delle armi e degli strumenti di autodifesa di cui alla lettera precedente;
- e) i criteri per l'addestramento all'uso delle armi anche presso i poligoni autorizzati e degli strumenti di autodifesa di cui alla lettera c).

5. Gli appartenenti alla polizia locale sono dotati di strumenti difensivi quali: giubbotti antiproiettile, giubbotti antitaglio, caschi e scudi protettivi, bastone distanziatore, *spray* al *capsicum* ed ogni altro strumento che garantisca l'incolumità individuale del personale in relazione al tipo di servizio prestato; tali strumenti sono considerati dispositivi di protezione individuale.

6. I Comandanti, gli Ufficiali e i Sottufficiali possono essere dotati della sciabola per i servizi di rappresentanza".

9. L'articolo 9 legge 7 marzo 1986, n. 65, è sostituito dal seguente:

"Art. 9. - (*Patente di servizio e veicoli targati polizia locale*). – 1. La patente di servizio è obbligatoria per condurre i veicoli in dotazione ai Corpi di Polizia Locale.

2. La patente di servizio è rilasciata secondo le modalità di cui al D.M. Il agosto 2004, n. 246 del Ministero dei trasporti ed è valida su tutto il territorio nazionale anche a seguito di comando, distacco, mobilità volontaria, ovvero assunzione mediante concorso dell'appartenente alla polizia locale presso altro Corpo e non deve essere rinnovata a seguito del trasferimento. La validità della patente di servizio è subordinata alla validità della patente civile posseduta dall'appartenente alla polizia locale.

3. Al corsi previsti nel D.M. Il agosto 2004, n. 246 del Ministero dei Trasporti, vengono obbligatoriamente inserite anche lezioni pratiche di

guida in emergenza di cui all'articolo 177 decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

4. Le commissioni d'esame per il personale di Polizia Locale neoassunto che deve conseguire la patente di cui al comma 1°, sono istituite a cura del Prefetto con cadenza almeno annuale.

5. Gli appartenenti alla polizia locale in servizio da più di un anno al 31 giugno 2017, anche a tempo determinato, conseguono automaticamente la patente di servizio. Entro il 31 luglio 2017 i Comuni comunicano al Prefetto i nominativi degli appartenenti alla polizia locale privi della patente di cui al comma 1, in servizio da più di un anno, anche a tempo determinato, affinché il Prefetto rilasci loro la patente di cui al comma 1 entro i successivi tre mesi.

6. Ai veicoli in dotazione alla Polizia Locale sono rilasciate speciali targhe di immatricolazione, identificative dell'appartenenza alla Polizia Locale".

10. L'articolo 10 legge 7 marzo 1986, n. 65, è sostituito dal seguente:

"Art. 10. - (*Accesso dei Corpi di polizia locale al numero unico nazionale di emergenza*). - 1. I Corpi di polizia locale concorrono al soccorso pubblico.

2. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 dicembre 2017, è individuato, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l'accesso delle sale operative delle polizie locali al numero unico nazionale di emergenza 112.

3. Le Regioni entro il 31 ottobre 2017 adottano i necessari provvedimenti affinché tutti i Corpi di Polizia Locale siano dotati di sale operative, anche associate, capaci di ricevere le richieste di interventi e di coordinare il personale impiegato in servizio esterno".

11. L'articolo 11 legge 7 marzo 1986, n. 65, è sostituito dal seguente:

"Art. 11. - (*Procedimenti disciplinari a carico degli appartenenti alla Polizia Locale*). - 1. I Comuni entro il 31 dicembre 2017, istituiscono mediante un accordo fra enti recepito reciprocamente con delibera di Giunta, un'autonoma Commissione disciplinare associata competente a giudicare le infrazioni disciplinari commesse dagli appartenenti alla polizia locale.

2. La Commissione di cui al comma 1° deve essere costituita da enti locali che abbiano al loro interno almeno cinque distinti Corpi di polizia locale, ivi compreso Corpi di polizia locale associati e Corpi di polizia locale derivanti da unione di Comuni.

3. La commissione di cui al comma 1° è composta da un numero di tre membri appartenenti ad enti diversi tra loro.

4. I medesimi Comuni che hanno costituito la Commissione di cui al comma 1° entro lo stesso termine nominano mediante un accordo recepito reciprocamente con delibera di Giunta, un Procuratore per i procedimenti disciplinari degli appartenenti alla polizia locale e un sostituto procuratore, entrambi appartenenti ad enti diversi tra loro.

5. Le sanzioni disciplinari per gli appartenenti alla polizia locale sono disciplinate dall'accordo collettivo nazionale di cui all'articolo 12 comma 5°.

6. Il Procuratore per i procedimenti disciplinari ha il compito di ricevere ogni notizia di avvenute infrazioni commesse da appartenenti alla polizia locale, ed entro il termine di trenta giorni dall'acquisita notizia, se ritiene fondata la violazione disciplinare contesta l'addebito all'appartenente alla polizia locale e lo cita innanzi alla Commissione di cui al comma 1° con un preavviso non inferiore a quindici giorni ovvero di trenta giorni nei casi in cui è prevista la sanzione della sospensione disciplinare superiore ai dieci giorni; se invece ritiene infondata la notizia acquisita, dispone in via breve con proprio provvedimento motivato l'archiviazione del procedimento, dandone comunicazione alla Commissione di cui al comma 1°.

7. Il Procuratore per i procedimenti disciplinari prima di procedere alla contestazione d'addebito all'archiviazione del procedimento ha la facoltà di convocare a sé ogni dipendente pubblico per assumere informazioni, acquisire documenti ovvero altre informazioni presso la pubblica amministrazione.

8. Il Procuratore per i Procedimenti disciplinari quando ravvisa che i fatti da contestare sono di particolare tenuità dispone l'archiviazione del procedimento disciplinare con proprio provvedimento motivato, dandone contestuale comunicazione alla commissione di cui al comma 1° e all'appartenente alla polizia locale interessato. Allo stesso modo la Commissione di cui al comma 1° se ravvisa all'esito dell'istruttoria che i fatti siano di particolare tenuità dispone l'archiviazione del procedimento con proprio provvedimento motivato, dandone contestuale comunicazione al Procuratore di cui al comma 4° e all'appartenente alla polizia locale interessato.

9. I provvedimenti di irrogazione della sanzione disciplinare sono adeguatamente motivati con le ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano, e vengono graduati all'interno dei limiti edittali in relazione alla personalità del lavoratore desunta dai suoi precedenti disciplinari, dalla rilevanza del ruolo rivestito, dalla gravità del fatto e dalla gravità del danno arrecato all'Amministrazione.

10. L'appartenente alla Polizia Locale ha diritto di essere assistito durante il contraddittorio a difesa da un rappresentante di un'organizzazione sindacale o da un avvocato di fiducia ovvero da entrambi; può produrre memorie difensive, anche in sostituzione della presentazione all'audizione disciplinare, e ha diritto di accesso a tutti agli atti istruttori del procedimento, pena l'inutilizzabilità degli atti che non sono stati esibiti prima della convocazione.

11. La Commissione per i procedimenti disciplinari ha le medesime facoltà di cui al comma 7°.

12. Durante l'audizione disciplinare il Procuratore di cui al comma 3 o vi partecipa e se ritiene all'esito dell'audizione che siano sussistenti gli addebiti contestati, chiede alla Commissione di cui al comma 1° l'irrogazione della sanzione ritenuta congrua ai criteri di cui al comma 9°.

13. La commissione di cui al comma 1° non può applicare una sanzione disciplinare superiore alla richiesta presentata dal Procuratore di cui al comma 3°.

14. Il Procuratore per i procedimenti disciplinari e l'appartenente alla polizia locale incolpato possono concordare una sanzione da proporre alla Commissione per i procedimenti disciplinari, che se la ritiene congrua ne dispone l'applicazione. La sanzione concordata fra le parti e applicata dalla Commissione per i procedimenti disciplinari non può essere oggetto di impugnazione giudiziale.

15. Decorsi un anno e sei mesi dal giorno di notifica dell'irrogazione o dell'applicazione su richiesta delle parti della sanzione disciplinare, la stessa è estinta e non può tenersene conto per nessuna ragione. Copia del provvedimento disciplinare che viene inserita nel fascicolo dell'appartenente alla polizia locale, ivi viene tenuta durante il periodo di validità della sanzione e viene distrutta alla sua scadenza.

16. Se ad avere notizia di fatti aventi rilevanza disciplinare è il comandante del Corpo, esso trasmette gli atti al Procuratore per i procedimenti disciplinari entro dieci giorni dall'avvenuta conoscenza di tali fatti, dandone contestuale comunicazione al dipendente interessato.

17. Gli appartenenti alla polizia locale che facciano rapporto al Comandante o in alternativa al responsabile dell'anticorruzione, in merito a segnalazione di fatti aventi rilevanza disciplinare godono delle medesime garanzie di cui all'articolo 54-bis decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ferme restando le competenze di accertamento del responsabile dell'anticorruzione, esso quando ha notizia di fatti commessi da appartenenti alla polizia locale aventi rilevanza disciplinare provvede altresì entro dieci giorni dall'avvenuta conoscenza dei fatti a comunicare quanto appreso al Procuratore di cui al comma 4°.

18. Le comunicazioni di cui ai commi 16° e 17° possono essere ritardate motivatamente da parte del comandante del Corpo o del responsabile dell'anticorruzione se pregiudicano il compimento o la segretezza di atti di indagine di polizia giudiziaria o dell'Autorità giudiziaria.

19. Gli adempimenti di cui ai commi precedenti sono svolti dai rispettivi incaricati durante l'ordinario servizio e non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

20. Quando l'appartenente alla polizia locale oggetto di un procedimento disciplinare, appartiene alla stessa amministrazione di uno dei membri della Commissione di cui al comma 1°, quest'ultimo si astiene immediatamente dalle proprie funzioni. Egualmente se l'appartenente alla polizia locale oggetto di un procedimento disciplinare appartiene alla stessa amministrazione del Procuratore di cui al comma 4°, quest'ultimo si astiene immediatamente e trasmette gli atti al sostituto procuratore di cui al medesimo comma, che lo sostituisce solo per il caso specifico in tutte le funzioni.

21. L'appartenente alla polizia locale può chiedere per motivate esigenze un rinvio dell'audizione disciplinare, che se concesso sospende i termini del procedimento.

22. I termini per la conclusione del procedimento sono sessanta giorni dalla data di notifica della contestazione d'addebito per i procedimenti disciplinari che possano comportare la sanzione disciplinare della sospensione non superiore a dieci giorni, e cento venti giorni dalla data di notifica della contestazione d'addebito per i procedimenti disciplinari che possano comportare sanzioni superiori alla sospensione di cinque giorni.

23. L'appartenente alla polizia locale che intenda impugnare il provvedimento di sanzione disciplinare deve preventivamente notificare all'Amministrazione di appartenenza una richiesta di revisione del provvedimento entro trenta giorni dalla notifica dello stesso, con la facoltà di motivare tale richiesta adducendo proprie controdeduzioni.

24. L'Amministrazione di appartenenza dell'interessato, se ritiene infondato il provvedimento disciplinare ed intende revocarlo, entro trenta giorni dalla richiesta di cui al comma precedente, può farlo con proprio provvedimento motivato dando contestuale informazione al dipendente interessato, alla Commissione di cui al comma 1°, al Procuratore di cui al comma 4° e all'Autorità nazionale anticorruzione, ovvero se ritiene fondato il provvedimento rigetta motivatamente la richiesta, che si ritiene in ogni caso rigettata se l'Amministrazione non risponde entro il termine di cui al presente comma.

25. Entro il 31 dicembre 2017, i Comuni individuano mediante delibera di giunta un responsabile per le revisioni dei procedimenti disciplinari incaricato di eseguire gli adempimenti di cui al comma 24°.

26. Entro quattro mesi dal rigetto, anche tacito, della richiesta di cui al comma 24°, avverso i provvedimenti di irrogazione di sanzioni disciplinari, l'appartenente alla polizia locale può proporre ricorso al giudice del lavoro in cui la parte resistente è l'Amministrazione di appartenenza.

27. La violazione anche solo di uno dei termini di cui al presente articolo comporta la decadenza dell'azione disciplinare, rilevabile anche d'ufficio in sede di ricorso di cui al comma precedente.

28. Le disposizioni del presente articolo si applicano immediatamente, in quanto compatibili, con il codice disciplinare previsto dal vigente contratto collettivo nazionale degli enti locali".

12. L'articolo 12 legge 7 marzo 1986, n. 65, è sostituito dal seguente:

"Art. 12. - (*Disposizioni in materia di contrattazione nazionale ed integrativa per il personale di polizia locale*). – 1. Entro il 31 dicembre 2017 il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno procede ad una ricognizione del dato associativo riferito alle organizzazioni sindacali degli appartenenti alla polizia locale. Il dato associativo è costituito dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe conferite.

2. Entro i successivi sei mesi il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno indice le elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie degli appartenenti alla Polizia Locale per ogni Comune e provvede al calcolo del dato elettorale, ovvero il dato espresso

dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi riferito agli appartenenti alla Polizia Locale.

3. Le elezioni di cui al comma precedente sono indette successivamente ogni tre anni e controllate dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno.

4. terminate le procedure di cui al comma 2°, il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno procede al calcolo della media tra il dato associativo e il dato elettorale e riconosce come organizzazioni sindacali rappresentative della polizia locale, quelle che abbiano ottenuto dal predetto calcolo un risultato finale non inferiore al 5 per cento del totale.

5. Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno entro i successivi sei mesi dalla data di indizione delle elezioni di cui al comma 2° convoca le organizzazioni sindacali rappresentative per la stipula di un accordo collettivo nazionale che disciplini gli aspetti del rapporto di lavoro e gli emolumenti economici degli appartenenti alla polizia locale, distinto per il personale dirigente e per il personale non dirigente, emanato successivamente all'approvazione con Decreto del Presidente della Repubblica.

6. Si considera approvato l'accordo di cui al comma precedente se sottoscritto oltreché dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno anche dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 4° che rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento della media tra il dato associativo e dato elettorale.

7. Alla stipula di accordi integrativi nei vari comuni partecipano le rappresentanze territoriali delle organizzazioni sindacali rappresentative di cui al comma 4° e la rappresentanza sindacale unitaria della polizia locale interna ai vari comuni.

8. Gli accordi integrativi decentrati, che vengono rinnovati ogni due anni senza apportare condizioni economiche peggiorative per gli appartenenti alla polizia locale a pena di nullità, possono derogare alle disposizioni dell'accordo collettivo nazionale se necessario a compensare particolari situazioni disagianti affrontate dagli appartenenti alla polizia locale ove occorra far fronte a specifiche situazioni territoriali di degrado urbano o di potenziamento della sicurezza urbana o sicurezza stradale ovvero altre particolari esigenze di servizio locali, all'uopo prevedendo anche ulteriori specifiche indennità accessorie. Tali accordi decentrati, possono prevedere tra l'altro la predisposizione e il finanziamento di specifici progetti anche pluriennali volti a potenziare la sicurezza urbana o stradale ovvero a garantire il mantenimento della pubblica sicurezza o sicurezza stradale in occasione di particolari eventi, stabilendo le attività svolte dagli appartenenti alla polizia locale e la loro remunerazione.

9. Le disposizioni di cui al comma 8° si applicano a partire dal 31 giugno 2017, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali per gli enti locali, che rimangono vigenti per gli appartenenti alla polizia locale sino all'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica di emanazione dell'accordo collettivo nazionale di cui al comma 5°.

10. L'accordo collettivo nazionale di cui al comma 5° per gli appartenenti alla Polizia Locale non può apportare, a pena di nullità, condizioni economiche peggiorative per gli appartenenti alla polizia locale rispetto ai contratti collettivi nazionali vigenti per gli enti locali all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di emanazione dello stesso accordo.

11. L'accordo collettivo nazionale di cui al comma 5° stabilisce l'ammontare della retribuzione basilare, la disciplina dell'indennità accessorie e il loro ammontare. In ogni caso il citato accordo deve prevedere l'indennità di turno, l'indennità per attività disagiate, l'indennità per attività rischiose e l'indennità di forza pubblica destinato al personale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ferma restando la possibilità di disciplinare altre specifiche indennità per l'attività di polizia locale. L'ammontare dell'indennità di forza pubblica non può essere inferiore ad euro 200 mensili. Per il pagamento delle indennità accessorie del personale appartenente alla polizia locale di cui al presente comma e di cui ai comma 8°, oltre dai fondi destinati al pagamento del salario accessorio complessivo del personale dipendente, gli enti possono aggiungere dalle risorse derivanti dagli introiti destinati al Comune di cui agli articoli 16 e 18 legge 24 novembre 1981, n. 689 ovvero dalle risorse di cui all'articolo 208 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

12. L'accordo collettivo nazionale di cui al comma 5° definisce i servizi minimi essenziali in occasione degli scioperi, quantifica i distacchi dei dirigenti delle organizzazioni sindacali rappresentative di cui al comma 4°, i permessi sindacali retribuiti e non retribuiti dei dirigenti o delegati delle organizzazioni sindacali di cui al comma 4° e dei membri della rappresentanza sindacale unitaria di cui al comma 2°, quantifica inoltre le ore annue, che non possono in ogni caso essere inferiori a 12, che ciascun appartenente alla polizia locale ha a disposizione per riunirsi in assemblee indette in orario di servizio dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 4° e dai membri delle rappresentanze sindacali unitarie di cui al comma 2°.

13. Le organizzazioni sindacali di cui al comma 4°, le rappresentanze sindacali unitarie di cui al comma 2° e le organizzazioni sindacali non rappresentative, hanno diritto di esporre comunicati in apposite bacheche sindacali a loro destinate e ad indire *referendum* consultivi fra i lavoratori da svolgersi in orario di servizio.

14. Gli appartenenti alla polizia locale hanno libertà di espressione nei luoghi di lavoro.

15. Gli accordi nazionali di cui al comma 5° sono rinnovati ed adeguati all'aumento del costo della vita ogni quattro anni".

13. L'articolo 13 legge 7 marzo 1986, n. 65, è sostituito dal seguente:

"Art. 13. - (*Norme previdenziali, assicurative, infortunistiche e di tutela degli appartenenti alla polizia locale*). - 1. Agli appartenenti alla polizia locale si applicano, in materia previdenziale, assicurativa e infortunistica, le disposizioni previste per gli appartenenti alla polizia di stato. Si

applica, altresì, la disciplina vigente per le altre forze di polizia statali in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre 2017, mediante un apposito decreto ai sensi dell'articolo 17 comma 3° della legge 23 agosto 1988 n. 400 adotta un regolamento al fine di istituire una specifica classe di rischio per il personale di polizia locale adeguata ai compiti da esso svolti ed equivalente al trattamento previsto per gli appartenenti alla polizia di stato e la nuova disciplina in materia di infortuni sul lavoro e assenze per malattia degli appartenenti alla polizia locale adeguata ai criteri di cui al comma 1°, disciplinando inoltre le modalità di gestione del finanziamento dei nuovi oneri derivanti dall'applicazione del presente comma ai sensi del comma 5°.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre 2017, mediante un apposito decreto ai sensi dell'articolo 17 comma 3° della legge 23 agosto 1988 n. 400 adotta un regolamento al fine di disciplinare i trattamenti pensionistici e i requisiti per l'accesso alla pensione degli appartenenti alla polizia locale adeguati ai criteri di cui al comma 1°, disciplinando inoltre la gestione del finanziamento dei nuovi oneri derivanti dall'applicazione del presente comma ai sensi del comma 5°.

4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre 2017, mediante un apposito decreto ai sensi dell'articolo 17 comma 3° della legge 23 agosto 1988 n. 400 adotta un regolamento al fine di disciplinare le speciali elargizioni e i riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari, oltre a disciplinare la gestione del finanziamento dei nuovi oneri derivanti dall'applicazione del presente comma ai sensi del comma 5°.

5. A fronte dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di una previsione di spesa complessiva pari a 100.000.000 di euro annui, il dieci per cento delle risorse annue di cui all'articolo 208 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è devoluto da ciascun Comune al finanziamento di tale spesa, secondo le modalità stabilite dai regolamenti di cui ai precedenti commi.

6. Nei procedimenti a carico degli appartenenti alla polizia locale per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica si applica l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, continua a rimanere in capo ai Comuni il pagamento delle spese legali degli appartenenti alla polizia locale, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei loro confronti per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, sin dall'inizio del procedimento e anche in fase di indagini preliminari, salvo che l'appartenente alla Polizia Locale sia indagato ovvero imputato in un processo penale per i reati previsti dagli articoli 314 comma 1°, 317, 318, 319 del codice penale. Nel caso in cui l'appartenente alla polizia locale venga condannato in via definitiva in un procedimento penale ovvero soccomba in via definitiva in un processo civile, in cui l'Amministrazione di appartenenza aveva anticipato le spese legali, lo stesso è tenuto a rifonderle; nel caso in cui l'appartenente alla polizia lo-

cale venga assolto o prosciolto anche con sentenza non definitiva in un procedimento penale, ovvero il procedimento penale venga archiviato con decreto del giudice delle indagini preliminari, inerentemente ai reati di cui agli articoli 314 comma 1°, 317, 318, 319 del codice penale, l'Amministrazione rimborsa senza ritardo le spese legali sostenute dall'appartenente alla polizia locale e gli anticipa le spese eventualmente da sostenere per i gradi di giudizio successivi, ferma restando la ripetizione di tali spese in caso di successiva condanna in via definitiva".

14. L'articolo 14 legge 7 marzo 1986, n. 65, è sostituito dal seguente:

"Art. 14. - (*Disciplina di alcuni aspetti operativi dell'attività di polizia locale*). – 1. Il servizio esterno è sempre effettuato almeno da due appartenenti alla polizia locale che lavorano in coppia.

2. Il servizio esterno è svolto in uniforme operativa tale da consentire l'agilità dei movimenti, salvo i casi in cui gli appartenenti alla polizia locale debbano svolgere servizio in abiti civili.

3. Gli appartenenti alla polizia locale debbono essere costantemente collegati via radio alla centrale operativa di appartenenza.

4. I Corpi di polizia locale sono tenuti a dare assistenza e ad evadere le richieste per l'effettuazione di accertamenti, indagini o notifiche di atti, che sopraggiungono da altri Corpi di polizia locale presenti sul territorio nazionale.

5. Gli appartenenti alla polizia locale possono svolgere servizio in abiti civili.

6. Ogni Corpo di polizia locale deve avere le idonee strutture menzionate nell'articolo 558 comma 4-*bis* del codice di procedura penale ove custodire temporaneamente le persone arrestate o altrimenti fermate ai sensi dell'articolo 384 del codice di procedura penale ovvero comunque sottoposte a fermo per l'identificazione nei casi previsti dalla legge. In via provvisoria, in mancanza di tali locali entro il 31 dicembre 2017 i Comandanti dei Corpi di polizia locale stipulano accordi con i Corpi di polizia locale dotati di tali locali, ovvero in caso di oggettiva difficoltà, temporaneamente stipulano accordi con i responsabili di strutture appartenenti alle altre forze di polizia statali dotate di tali locali, in cui vengono definite le procedure per la custodia e il piantonamento dei fermati e degli arrestati. Di tali accordi e di tali procedure ne è data tempestiva comunicazione al personale appartenente alla polizia locale mediante apposita circolare interna. In ogni caso i Corpi di polizia locale si dotano entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, dei locali di cui al presente comma, dotati di video sorveglianza, anche in forma associata.

7. Ogni Corpo di polizia locale deve avere delle apparecchiature volte a procedere ai rilievi fotodattiloscopici nei casi previsti dalla legge, collegate con il sistema centrale nazionale di comparazione delle impronte digitali. In via provvisoria, in mancanza di tali apparecchiature entro il 31 dicembre 2017 i Comandanti dei Corpi di polizia locale stipulano accordi con i Corpi di polizia locale dotati di tali apparecchiature, ovvero in caso di oggettiva difficoltà, temporaneamente stipulano accordi con i responsa-

bili di strutture appartenenti alle altre forze di polizia statali dotati di tali apparecchiature, in cui vengono definite le procedure per il loro utilizzo. Di tali accordi e di tali procedure ne è data tempestiva comunicazione al personale appartenente alla polizia locale mediante apposita circolare interna. In ogni caso i Corpi di polizia locale si dotano entro il 31 dicembre 2018, delle apparecchiature di cui al presente comma, anche in forma associata.

8. Con decreto del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'articolo 17 comma 3° della legge 23 agosto 1988 n. 400, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono definite le procedure a cura dei Corpi di polizia locale, le quali possono essere diversificate per i Corpi di polizia locale maggiormente numerosi in termini di personale effettivo, nei casi di competenza della polizia giudiziaria previsti dall'articolo 9 comma 1° legge 30 giugno 2009, n. 85 per il prelievo del DNA e il conseguente arricchimento della banca dati nazionale del DNA. Nelle more di attuazione del decreto di cui al presente comma, il personale dei Corpi di polizia locale accompagna le persone a cui tale prelievo la legge prevede di effettuare, nelle strutture di altre forze di polizia statali a ciò deputate".

15. Ai fini dell'attuazione delle nuove disposizioni di cui al presente articolo, sono adottate le seguenti misure transitorie:

a) entro il 31 dicembre 2017 le regioni adeguano la propria normativa alle disposizioni di cui al presente articolo;

b) gli appartenenti alla polizia locale in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono tale qualifica;

c) a partire dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i Comuni verificano prima di ogni nuova assunzione di appartenenti alla polizia locale che questi godano di diritti civili e politici, non siano stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo, non siano stati sottoposti a misure di prevenzione, non siano stati espulsi dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o licenziati per motivi disciplinari da pubblici uffici e nel caso in cui abbiano esercitato l'obiezione di coscienza l'abbiano revocata prima dell'assunzione;

d) gli appartenenti alla polizia locale in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, che abbiano esercitato l'obiezione di coscienza e che non intendono revocarla, ovvero che siano privi della qualifica di agente di pubblica sicurezza, vengono impiegati in servizi interni. Entro due mesi della legge di conversione del presente decreto-legge, il sindaco comunica al prefetto l'elenco degli appartenenti alla polizia locale privi della qualifica di agente di pubblica sicurezza e fra costoro, quelli che intendono revocare l'obiezione di coscienza. Il prefetto verificato che l'appartenente alla polizia locale privo della qualifica di pubblica sicurezza, goda dei diritti civili e politici, non sia stato condannato a pena detentiva per delitto non colposo, non sia stato

sottoposto a misure di prevenzione, non sia stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o licenziato per motivi disciplinari da pubblici uffici, e nel caso in cui abbia esercitato il diritto di obiezione di coscienza rabbia effettivamente revocata, conferisce allo stesso la qualifica di agente di pubblica sicurezza;

e) in sede di prima applicazione del presente decreto-legge, la qualifica di ufficiale è attribuita alle figure inquadrato nella categoria "D" del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per gli enti locali, in particolare gli ufficiali assumono il grado di: "vice commissario", per il personale con anzianità di servizio nel profilo inferiore ai dieci anni; "commissario" per il personale con anzianità di servizio nel profilo di almeno dieci anni; "commissario capo" per il personale inquadrato in categoria D3 a seguito di procedura concorsuale ovvero per i comandanti dei Corpi di polizia locale privi della qualifica dirigenziale con pianta organica del Corpo inferiore a 70 unità;

f) allo stesso modo in sede di prima applicazione la qualifica di ufficiale è attribuita al personale in posizione contrattuale dirigenziale con il grado di "dirigente superiore" per il personale in posizione contrattuale dirigenziale con pianta organica del Corpo di polizia locale superiore alle 70 unità; con il grado di "dirigente" per il personale con qualifica dirigenziale all'interno di un Corpo di polizia locale con pianta organica inferiore alle 70 unità;

g) in sede di prima applicazione della presente legge il personale inquadrato nella figura di "specialista di vigilanza" secondo il vigente contratto collettivo nazionale per gli enti locali, assume il grado di "vice ispettore" per il personale con anzianità di servizio inferiore a dieci anni, "ispettore" per il personale con anzianità di servizio di almeno dieci anni e inferiore a venti anni, ovvero "ispettore capo" per il personale con anzianità di servizio di almeno venti anni;

h) in sede di prima applicazione della presente legge gli operatori di polizia locale assumono i seguenti gradi: "agente" per il personale con anzianità di servizio inferiore ai cinque anni, "agente scelto" per il personale con anzianità di servizio di almeno cinque anni e inferiore ai dieci anni, ovvero anche con anzianità di servizio inferiore purché inquadrato in categoria economica C2 secondo il vigente contratto collettivo nazionale per gli enti locali, "assistente" per il personale con anzianità di servizio di almeno dieci anni e inferiore a quindici anni ovvero anche con anzianità di servizio inferiore purché inquadrato in categoria economica C3 secondo il vigente contratto collettivo nazionale per gli enti locali, "assistente scelto" per il personale con anzianità di servizio di almeno quindici anni e inferiore a venti anni ovvero anche con anzianità di servizio inferiore purché inquadrato in categoria economica C4 secondo il vigente contratto collettivo nazionale per gli enti locali, "sovrintendente" per il personale con anzianità di servizio di almeno venti anni ovvero anche con anzianità di servizio inferiore purché inquadrato in categoria economica C5 secondo il vigente contratto collettivo nazionale per gli enti locali, "sovrintendente capo" per il personale con anzianità di servizio superiore a venti anni che a seguito di procedura concorsuale fu inquadrato a

suo tempo nella qualifica funzionale "sesto livello" del previgente contratto collettivo nazionale;

i) l'accordo collettivo nazionale di cui all'articolo 12 comma 5° legge 7 marzo 1986, n. 65, stabilisce i requisiti per l'accesso ai diversi profili di inquadramento della Polizia Locale e per gli avanzamenti di carriera anche nello stesso profilo di inquadramento. Sino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di emanazione dell'accordo collettivo nazionale di cui all'articolo 12 comma 5° legge 7 marzo 1986, n. 65, rimangono vigenti le norme di legge e le disposizioni contrattuali per gli enti locali in materia di accesso ai diversi profili di inquadramento della polizia locale e per gli avanzamenti di carriera anche nello stesso profilo di inquadramento. Nelle more dell'entrata in vigore del citato accordo collettivo nazionale, gli appartenenti alla polizia locale che maturano i requisiti di cui alle lettere *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, assumono il grado superiore corrispondente;

l) il personale attualmente in servizio si fregia del proprio simbolo distintivo o grado attualmente rivestito, sino alla nuova fornitura di vestiario successiva all'approvazione del regolamento di cui alla lettera *p)*;

m) i Comuni che a seguito dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge dovranno procedere all'associazione degli esistenti Corpi o Servizi di polizia locale ai sensi dell'articolo 7 legge 7 marzo 1986, n. 65, entro tre mesi dalla costituzione dei Corpi di polizia locale associati o derivanti da unione di Comuni, convocano le organizzazioni sindacali rappresentative e la rappresentanza sindacale unitaria per procedere ad uniformare il salario accessorio degli appartenenti alla polizia locale dei comuni che si associano o uniscono, senza che nessuno di questi subisca effetti economici peggiorativi. Allo stesso adempimento provvedono i comuni che hanno già costituito un Corpo di polizia locale associato, il cui personale ha un salario accessorio non uniformato. Al fine di procedere agli adempimenti di cui ai commi precedenti i comuni possono attingere dalle risorse destinate ai Comuni di cui agli articoli 16 e 18 legge 24 novembre 1981, n. 689 ovvero di cui all'articolo 208 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

n) le uniformi, i distintivi di grado e le livree dei veicoli di servizio della polizia locale sono unici in tutto il territorio nazionale;

o) entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i comandanti dei Corpi di polizia locale dei Comuni capoluogo di Regione costituiscono la "Commissione nazionale per l'attuazione della legge nazionale di riforma della polizia locale". Tale Commissione rimane in carica per due anni decorrenti dalla sua costituzione, prorogabili con proprio provvedimento motivato per periodi rinnovabili non superiori a sei mesi. La Commissione di cui alla presente lettera vigila sul rispetto da parte dei Comuni della presente legge e della legge 7 marzo 1986 n. 65, esprime pareri, approva i regolamenti di cui al presente comma, riceve reclami ed esposti, diffida le amministrazioni inadempienti e segnala le violazioni di legge alle Regioni e alle Autorità competenti. Quanto previsto dal presente comma non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

p) la Commissione di cui alla lettera precedente entro tre mesi dalla sua costituzione approva a maggioranza e delibera un regolamento con il quale vengono definite le caratteristiche delle uniformi, i distintivi di grado e le livree dei veicoli di servizio. Questo regolamento, una volta approvato viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana a cura dell'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia;

q) in ogni caso le nuove forniture di vestiario e le nuove livree per i veicoli di servizio stabilite alla precedente lettera, non comportano spesa aggiuntiva per la finanza pubblica poiché riguardanti solo le nuove forniture da acquistare a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del regolamento di cui al comma precedente. A tale fine è concesso l'uso delle uniformi e delle livree dei veicoli di servizio preesistenti anche in concomitanza con quelle di nuova istituzione, per un periodo di due anni dalla pubblicazione del regolamento di cui alla lettera precedente;

r) sono riconosciuti l'inno nazionale e la bandiera della Polizia Locale Italiana, definiti con regolamento approvato a maggioranza e deliberato dalla Commissione di cui alla lettera o) entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana a cura dell'Ufficio pubblicazioni leggi e decreti del Ministero della giustizia. La bandiera della polizia locale Italiana è conservata dal Corpo della polizia locale di Roma Capitale, e viene insignita di ogni onorificenza conferita ai Corpi di polizia locale".

16. Dopo l'articolo 14, legge 7 marzo 1986, n. 65, è inserito il seguente:

"Art. 15.

(Disposizioni finali)

1. Gli appartenenti alla Polizia Locale in seguito all'assunzione in servizio prestano giuramento in forma solenne di fedeltà alla Repubblica Italiana e alla sua Costituzione.

2. È altresì istituita la Giornata della memoria della polizia locale, per il giorno 12 settembre di ogni anno, in ricordo dei tragici eventi accaduti in Barletta nel 1943, già posta sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica.

3. Gli appartenenti alla Polizia Locale caduti nell'adempimento del dovere vengono onorati con le esequie di Stato ai sensi dell'articolo 3 legge 7 febbraio 1987, n. 36.

4. Gli appartenenti alla polizia locale si possono fregiare di decorazioni rilasciate da altri enti pubblici per meriti di servizio, atti di benemerita o eroismo.

5. Agli appartenenti alla polizia locale continua ad essere corrisposta un'indennità aggiuntiva a carico del Ministero dell'interno, quando essi

vengano impiegati in servizi di ordine pubblico, ivi compresa la relativa attività di polizia stradale, per un periodo non inferiore alle quattro ore consecutive, che si considera comunque prestato se l'appartenente alla Polizia Locale cessa anticipatamente il servizio giornaliero a causa di infortunio sul lavoro.

6. Gli appartenenti alla polizia locale, nel caso in cui vengano sottoposti alla misura della custodia cautelare in carcere ovvero all'espiazione di una pena in carcere, sono detenuti presso un carcere militare, salvo che gli stessi destinatari dei provvedimenti di restrizione della libertà personale non chiedano diversamente.

7. Nei concorsi per l'accesso al ruolo di appartenenza alla polizia locale banditi a partire dal 1° luglio 2017 sono previste obbligatoriamente delle prove fisiche e delle visite mediche per accertare l'idoneità fisica.

8. L'appartenente alla polizia locale assunto da altra amministrazione nel medesimo profilo di inquadramento a seguito di concorso, non perde l'anzianità di servizio maturata anche a tempo determinato e mantiene lo stesso inquadramento economico maturato presso la precedente amministrazione di appartenenza.

9. Il Comandante del Corpo gestisce le risorse umane a lui subordinate nel rispetto del principio delle pari opportunità e della trasparenza.

10. Nei casi di violazione alla presente legge, la Regione diffida il Comune a sanarle entro trenta giorni e se la violazione persiste, il Presidente della giunta regionale con proprio decreto adotta i provvedimenti necessari in sostituzione del Comune inottemperante.

11. I Corpi di polizia locale sono autorizzati a mantenere in dotazione le uniformi storiche per particolari servizi di rappresentanza.

12. Per i Corpi di polizia locale non si applicano le norme di carattere generale che limitano le assunzioni di personale.

13. Per gli appartenenti alla polizia locale non è previsto il superamento di un periodo di prova a seguito dell'entrata in servizio.

14. L'appartenente alla polizia locale può essere licenziato solo per motivi disciplinari e a seguito di procedimento disciplinare svolto ai sensi dell'articolo 11. Qualora il giudice accerti che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo del licenziamento, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientrava tra le condotte punibili con una sanzione disciplinare conservativa, annulla il licenziamento e condanna l'Amministrazione alla reintegrazione dell'appartenente alla polizia locale nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. L'Amministrazione di appartenenza è condannata, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al

lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative. In quest'ultimo caso, qualora i contributi afferiscano ad altra gestione previdenziale, essi sono imputati d'ufficio alla gestione corrispondente all'attività lavorativa svolta dal dipendente licenziato, con addebito dei relativi costi al datore di lavoro.

15. Quando il giudice accerta che il licenziamento è avvenuto per motivi discriminatori, oltre ad annullare il licenziamento e condannare l'Amministrazione alla reintegrazione dell'appartenente alla Polizia Locale nel posto di lavoro e al pagamento dell'indennità risarcitoria di cui al comma precedente, può condannare l'Amministrazione ad un'ulteriore indennità risarcitoria compensativa della discriminazione subita, sino ad un massimo di 12 mensilità della retribuzione percepita dall'appartenente alla Polizia Locale.

16. Per ogni controversia giudiziaria attinente al rapporto di lavoro fra l'appartenente alla Polizia Locale e la propria Amministrazione di appartenenza è competente il giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

17. Quando la legge o i regolamenti, si riferiscono genericamente a Corpi o Forze di Polizia ovvero ad enti che esercitano funzioni di polizia altrimenti denominati, senza specificare espressamente la loro appartenenza allo Stato, tali norme si intendono riferite anche ai Corpi di polizia locale".

17. Al fine di armonizzare le nuove disposizioni con la normativa vigente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge:

a) all'articolo 57 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1°, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

"*b-bis*) i comandanti, gli ufficiali e i sottufficiali della polizia locale;

al comma 2°, alla lettera b), le parole: ", nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio" sono sostituite dalle seguenti: "gli operatori di polizia locale";

b) all'articolo 3, comma 2°, primo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: "delle Forze annate e di Polizia" sono inserite le seguenti: "dello Stato e della polizia locale";

c) all'articolo 20, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, dopo le parole: "dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza," sono inserite le seguenti: "dal Comandante del Corpo di polizia locale del Comune capoluogo,";

d) al comma 1° dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "e soccorso pubblico" sono inserite le seguenti: ", nonché agli appartenenti alla polizia locale";

e) all'articolo 30 Legge 18 aprile 1975, n. 110 dopo le parole: "ed ai Corpi armati dello Stato" sono aggiunte le seguenti: "e ai Corpi di Polizia Locale limitatamente all'assolvimento dei propri compiti d'istituto";

f) all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

"1-*quater*. In deroga all'articolo 2, commi 2° e 3°, il personale, anche dirigenziale, della Polizia Locale è disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali".

g) al titolo dell'articolo 14 legge 1° aprile 1981, n. 121 dopo le parole: "Forze di polizia" sono inserite le seguenti: "dello Stato"; all'articolo 14 legge 1° aprile 1981, n. 121 dopo le parole: "sono forze di polizia" sono inserite le seguenti: "dello Stato" e dopo le parole: "sono altresì forze di polizia" sono inserite le seguenti: "dello Stato";

h) all'articolo 12 comma 1° decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 la lettera e) è interamente sostituita come segue:

e) ai Corpi di Polizia Locale; all'articolo 208 decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni al comma 5° le parole: "la restante quota del 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "il restante"; dopo il comma 5-*bis* è inserito il seguente.

"6. Una quota pari al 10 per cento è destinata da parte di ciascun Comune al finanziamento dell'equiparazione degli appartenenti alla polizia locale al personale della polizia di Stato, in materia infortunistica, assicurativa, previdenziale e relativa ad altre particolari tutele assistenziali";

i) all'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

"L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al primo comma è altresì consentito agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alla polizia locale";

l) mediante regolamento, da emanarsi entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabilite le procedure per l'accesso dei Corpi di polizia locale ai dati di cui all'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Tale regolamento garantisce comunque l'accesso ai dati relativi ai veicoli rubati, ai documenti di identità rubati o smarriti, alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati, ai precedenti penali, ai procedimenti penali in corso, nonché ai provvedimenti amministrativi e penali pendenti riguardanti persone o cose;

m) gli appartenenti alla polizia locale conferiscono al Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza, senza ritardo, le notizie e le informazioni acquisite nel corso delle attività di prevenzione e repressione dei reati nonché di quelle amministrative, secondo modalità tecniche individuate con il regolamento di attuazione di cui alla lettera o).

n) il comma 1 dell'articolo 16-*quater* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è sostituito dal seguente:

"1. Gli appartenenti alla Polizia Locale accedono gratuitamente ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico, della Direzione generale della motorizzazione civile e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura";

o) i collegamenti, anche a mezzo della rete informativa telematica dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), conseguenti alle modifiche apportate dalla lettera n) all'articolo 16-*quater* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono effettuati con le modalità stabilite con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'ANCI;

p) all'articolo 49 decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 dopo le parole: "alle forze di polizia" sono inserite le seguenti: "dello Stato, ai Corpi di Polizia Locale".

18. Al titolo della Legge 7 marzo 1986 n. 65 le parole: "polizia municipale" sono sostituite dalle seguenti: "polizia locale"».

7.0.2

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni concernenti la polizia locale)

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 121, sono inseriti i seguenti:

"L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al primo comma è altresì consentito agli agenti ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alla polizia locale autorizzati, ai sensi dell'articolo 11, con apposito regolamento di attuazione.

È escluso, per i sottufficiali e agenti di polizia locale di cui al terzo comma del presente articolo, l'accesso ai dati e alle informazioni secretati di cui all'articolo 21 della legge 26 marzo 2001, n. 128.

Il regolamento di cui al terzo comma garantisce comunque l'accesso ai dati relativi ai veicoli rubati, ai documenti d'identità rubati o smarriti, alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati, ai precedenti penali nonché ai provvedimenti amministrativi penali pendenti riguardanti persone e cose.

Gli appartenenti alla polizia locale conferiscono al Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza, senza ritardo, le notizie e le informazioni acquisite nel corso delle attività di prevenzione e di repressione dei reati nonché di quelle amministrative, secondo modalità tecniche individuate con il regolamento di cui al terzo comma".

2. Il regolamento di attuazione di cui al terzo comma dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 121, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore nella presente legge.

3. Il comma 1 dell'articolo 16-*quater* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "1. Gli operatori di polizia locale accedono gratuitamente ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico, della Direzione generale della motorizzazione civile e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura"».

7.0.3

CALDEROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Trattamento economico, previdenziale e assistenziale del personale appartenente ai Corpi di polizia locale)

1. Al personale dei Corpi di polizia locale compete il trattamento economico spettante al personale della Polizia di Stato nelle qualifiche corrispondenti o funzionalmente equiparabili.

2. Al personale dei Corpi di polizia locale è, altresì, corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza nell'identica misura prevista per il personale della Polizia di Stato e con eguali meccanismi di adeguamento; tale indennità è pensionabile.

3. Al personale della polizia locale si applicano integralmente e con i relativi oneri economici a carico dello Stato, le norme e le provvidenze previste dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, per fatti di terrorismo e di criminalità organizzata.

4. In materia previdenziale si applicano al personale della polizia locale le medesime norme degli appartenenti alle altre Forze di polizia di cui al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e successive modificazioni.

5. Per fatti commessi nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e ad eccezione di procedimenti civili o penali intentati per danni o reati contro l'amministrazione di appartenenza, è assicurata assistenza legale gratuita al personale della polizia locale o il rimborso delle spese giudiziarie e degli onorari forensi nel caso di conferimento di mandato difensivo a professionisti privati».

7.0.4

CALDEROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Qualifiche del personale appartenente ai Corpi di polizia locale)

1. Al personale di polizia locale municipale è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza, riferita agli agenti, e la qualità di ufficiale di pubblica sicurezza, riferita ai ruoli di comandante ed ufficiali.

2. Salvo quanto stabilito dalla legge 8 luglio 1998 n. 230, e successive modificazioni, o per comprovata inidoneità fisica o psichica, il personale di polizia locale è abilitato a portare armi, anche fuori dal servizio. In quest'ultimo caso, può valersi anche di armi diverse da quelle in dotazione al proprio corpo di appartenenza».

Art. 8.

8.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Sopprimere l'articolo.

8.2

LO MORO

Sopprimere l'articolo.

8.3

MORRA, CRIMI, ENDRIZZI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

8.4

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1.

8.5

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera a), numero 1, sostituire le parole da: «in relazione all'urgente» fino a: «con particolare» con le seguenti: «esclusivamente per fronteggiare e superare comprovate e gravi situazioni di pregiudizio della vivibilità urbana, anche in».

8.6

CALDEROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sopprimere la parola: «grave».

8.7

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 1, lettera a), comma 1, dopo le parole: «dell'ambiente» aggiungere le seguenti: «, anche in riferimento all'abbandono di rifiuti ingombranti e di veicoli privi di parti essenziali».

8.8

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «o di pregiudizio del decoro».

8.9

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

Al comma 1, lettera a), numero 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «con particolare riferimento», inserire le seguenti: «al contenimento e riduzione degli effetti negativi connessi alla pratica del gioco d'azzardo lecito sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull'inquinamento acustico, sul governo del territorio, anche al fine di salvaguardare le fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione e»;*

b) *dopo le parole: «orari di», inserire le seguenti: «offerta di giochi pubblici con vincita in denaro nonché di».*

8.10

CALDEROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sopprimere le parole: «dei residenti».

8.11

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

Al comma 1, lettera a), numero 1, dopo le parole: «orari di», inserire le seguenti: «utilizzo degli apparecchi automatici di intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza nonché di».

8.12

BERTACCO, BERNINI, PICCOLI, AMIDEI, FAZZONE, Mario MAURO

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), numero 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché in materia di giochi pubblici con vincita di denaro»;

b) *alla lettera a), numero 2, aggiungere, in fine, le parole:* «nonché in materia di giochi pubblici con vincita di denaro»;

c) *alla lettera b), numero 1, capoverso comma 4-bis, dopo le parole:* «e disabili», *inserire le seguenti:* «la presenza di attività autorizzate nel gioco di azzardo nei pressi di edifici scolastici o luoghi abitualmente frequentati e vissuti da minori», *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «o al proliferare del gioco d'azzardo fra i minori non accompagnati».

8.13

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

Al comma 1, lettera a), numero 1, aggiungere, in fine, le parole: «nonché in materia di giochi pubblici con vincita di denaro».

Conseguentemente, al medesimo comma:

alla medesima lettera, numero 2, aggiungere, in fine, le parole: «nonché in materia di giochi pubblici con vincita di denaro»;

alla lettera b), capoverso comma 4-bis, dopo le parole: «e disabili» *inserire le seguenti:* «la presenza di attività autorizzate nel gioco di azzardo nei pressi di edifici scolastici o luoghi abitualmente frequentati e vissuti da minori o dalle fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione»;

aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o al proliferare del gioco d'azzardo fra i minori e le fasce deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione».

8.14

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

Al comma 1, lettera a), numero 1, aggiungere, in fine, le parole: «nonché in materia di giochi pubblici con vincita di denaro. Le attività di cui al precedente periodo sono in ogni caso vietate ad una distanza inferiore a cinquecento metri da scuole di ogni ordine e grado, strutture residenziali o semi residenziali operanti nel settore sanitario o socio-assistenziale, luoghi di culto, caserme, centri di aggregazione giovanile e centri per anziani, sportelli di prelievo di contante e comunque nei centri sto-

rici. Le leggi regionali possono prevedere distanze differenti a quella di cui al precedente periodo, in ogni caso mai inferiori a trecento metri, misurati per la distanza pedonale più breve. I comuni possono integrare l'elenco dei luoghi di cui al presente articolo mediante l'indicazione di ulteriori aree in cui l'autorizzazione non può essere rilasciata in ragione dell'impatto delle attività sul contesto urbano, con particolare riguardo alla sicurezza urbana, alla salute dei cittadini, a problemi di viabilità, di decoro, di inquinamento acustico o di disturbo della quiete pubblica».

8.15

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

Al comma 1, lettera a), numero 1, aggiungere, in fine, le parole: «, nonché in materia di orari di apertura delle sale pubbliche da gioco e di esercizio degli apparecchi e congegni automatici da gioco e intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi in materia di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931 n. 773».

Conseguentemente:

al medesimo comma:

alla medesima lettera, numero 2, aggiungere, in fine, le parole: «, nonché in materia di orari di apertura delle sale pubbliche da gioco e di esercizio degli apparecchi e congegni automatici da gioco e intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi in materia di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931 n. 773»;

alla lettera b), numero 1, capoverso comma 4-bis, aggiungere, in fine, le parole: «o al proliferare del gioco di azzardo tra i minori.»

dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. I regolamenti di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono limitare la distribuzione sul territorio delle sale da gioco attraverso l'imposizione di distanze minime rispetto a luoghi sensibili quali edifici scolastici o luoghi abitualmente frequentati da minori e dalle fasce deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione».

8.16

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

Al comma 1, lettera a), numero 1, aggiungere, in fine, le parole: «nonché in materia di orari, ubicazione e modalità di esercizio di tutti i

giochi pubblici in denaro offerti dietro concessione statale e regolati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli».

Consequentemente al medesimo comma:

alla medesima lettera, numero 2, aggiungere, in fine, le parole: «nonché in materia di orari, ubicazione e modalità di esercizio di tutti i giochi pubblici in denaro offerti dietro concessione statale e regolati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli»;

alla lettera b) numero 1, capoverso comma 4-bis, aggiungere, in fine, le parole: «o al rilevato accesso ai punti di distribuzione di gioco d'azzardo, comunque organizzati e ubicati, di cittadini di età inferiore ai 18 anni»;

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Fatte salve le prerogative riconosciute in capo a Regioni o Enti locali in materia di tutela della salute, con atti normativi e prescrittivi previsti dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 267, per la finalità di tutela della sicurezza urbana, di contrasto al disagio sociale, ai pregiudizi allo svolgimento ordinato delle funzioni urbane, al rischio di coinvolgimento di minori, alle minacce alla salute pubblica, i Comuni possono limitare la distribuzione sul territorio dei luoghi in cui si esercitano giochi pubblici in denaro anche offerti dietro concessione statale e regolati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, attraverso l'imposizione di distanze minime rispetto a luoghi sensibili quali edifici scolastici o luoghi abitualmente frequentati dai minori e dalle fasce deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione».

8.17

GASPARRI, BERNINI, MALAN, FAZZONE, Mario MAURO, FLORIS, GALIMBERTI

Al comma 1, lettera a), numero 1, aggiungere, in fine, le parole: «sentite le associazioni comparativamente più rappresentative delle categorie interessate da tali ordinanze.»

Consequentemente al comma 1, lettera a), numero 2, dopo le parole: «ordinanza non contingibile e urgente», *inserire le seguenti:* «sentite le associazioni comparativamente più rappresentative delle categorie interessate».

8.18

MANDELLI, BERNINI, MALAN, FAZZONE, Mario MAURO

Al comma 1, lettera a), dopo il punto «1.», inserire il seguente:

«1-bis. Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. Il sindaco può adottare specifiche ordinanze, anche al di fuori dei casi di contingibilità ed urgenza, per la tutela del decoro di particolari aree di pregio artistico del territorio, interessate da elevati flussi di turisti, per vietare la richiesta di elemosina o di contributi, in qualunque forma esercitate, e l'occupazione anche di breve durata del suolo pubblico".».

8.19

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1 inserire il seguente:

«1-bis) Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis) L'orario in cui è consentita l'offerta di giochi pubblici con vincita in denaro non può eccedere le otto ore giornaliere. Con ordinanza del sindaco possono essere definiti limiti più restrittivi e specifiche fasce orarie per ciascun tipo di esercizio. L'attività di offerta in qualunque forma del gioco d'azzardo lecito e l'installazione di apparecchi idonei per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), sono soggetti all'autorizzazione del sindaco"».

8.20

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2.

8.21

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

Al comma 1, lettera a), numero 2, premettere il seguente:

«02. al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il sindaco può introdurre limitazioni agli orari di esercizio e alla localizzazione delle attività che possono pregiudicare categorie della popolazione meritevoli di specifica tutela"».

8.22

CALDEROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, lettera a), capoverso «2», sopprimere lo parola: «dei residenti».

8.23

CALDEROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, lettera a), capoverso «7» sostituire le parole: «può disporre» con lo seguente: «dispone».

8.24

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 1, lettera a), comma 2, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «centoventi».

8.25

GASPARRI, BERNINI, MALAN, FAZZONE, Mario MAURO, FLORIS, GALIMBERTI

Al comma 1, lettera a), numero 2, dopo le parole: «non contingibile e urgente», inserire le seguenti: «non reiterabile nel corso dell'anno».

8.26

GASPARRI, BERNINI, MALAN, Mario MAURO, FLORIS, GALIMBERTI

Al comma 1, lettera a), numero 2, dopo le parole: «non contingibile e urgente», inserire le seguenti: «sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative».

8.27

MONTEVECCHI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, lettera a) numero 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a tal fine prevedendo forme di consultazione e di partecipazione dei cittadini residenti interessati».

8.28

QUAGLIARIELLO, AUGELLO

Al comma 1, lettera a), numero 2-bis, capoverso «7-ter», sostituire la parola: «comuni» con: «enti locali».

8.29

CALDEROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

8.30

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso comma 4-bis, sopprimere le parole da: «quali lo spaccio» fino alla fine del comma.

8.31

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso comma 4-bis, dopo le parole: «e disabili», inserire le seguenti: «nonché al contenimento e riduzione degli effetti negativi connessi alla pratica del gioco d'azzardo lecito sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull'inquinamento acustico e sul governo del territorio, anche al fine di tutelare categorie della popolazione meritevoli di specifica tutela».

8.32

GASPARRI, BERNINI, MALAN, FAZZONE, Mario MAURO, FLORIS, GALIMBERTI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Nell'ambito del sistema di ripartizione dei richiedenti asilo e dei rifugiati sul territorio nazionale, il prefetto richiede a tal proposito, con almeno dieci giorni di anticipo rispetto all'avvio delle procedure di allocazione, il parere dei sindaci degli enti locali coinvolti. Il parere del sindaco è vincolante ai fini delle decisioni relative alla distribuzione dei migranti. In caso di assenza di parere, il prefetto si intende autorizzato ad avviare le procedure di distribuzione predeterminate».

ORDINI DEL GIORNO

G8.100

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2754 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città);

premessi che:

l'articolo 8 introduce alcune modifiche al Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), in relazione al potere del sindaco di adottare ordinanze in materia di sicurezza, di natura contingibile o non contingibile, con particolare riferimento agli orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche;

considerato che:

il gioco d'azzardo, non solo sotto il profilo normativo, è una questione che riguarda la sicurezza e l'ordine pubblico, oltretutto, per diversi e distinti profili, la materia sanitaria con particolare riferimento alle dipendenze patologiche;

impegna il Governo:

attraverso gli opportuni e celeri provvedimenti di carattere normativo ed amministrativo a prevedere:

a) che il Sindaco, fatte salve le normative vigenti, attraverso apposite ordinanze, possa regolare gli orari, l'ubicazione e le modalità di esercizio di tutti i giochi pubblici in denaro offerti dietro concessione statale e regolati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con particolare riferimento alla tutela dei cittadini minorenni e quelli socialmente vulnerabili;

b) che i Comuni possano autonomamente limitare la distribuzione sul territorio dei luoghi in cui si esercitano giochi pubblici in denaro anche offerti dietro concessione statale e regolati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, attraverso l'imposizione di distanze minime rispetto a luoghi sensibili quali edifici scolastici o luoghi abitualmente frequentati dai minori e dalle fasce deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione;

c) ad attenersi, in sede di Conferenza unificata, al rispetto dell'autonomia normativa e regolamentare di Regioni ed enti locali in materia di contrasto all'azzardopatia, in modo da garantire e preservare la normativa regionale vigente, con particolare riferimento alla possibilità di introdurre

limiti di distanza dei punti di offerta di gioco dai luoghi sensibili anche in misura maggiore rispetto ai limiti eventualmente fissati a livello nazionale.

G8.101

CALDEROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di conversione del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città,

premessi che:

l'articolo 8 del provvedimento in oggetto introduce alcune modifiche al Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), in relazione al potere del sindaco di adottare ordinanze in materia di sicurezza, con particolare riferimento agli orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche;

al fine di implementare la sicurezza nei luoghi urbani, che costituisce la ratio di questo decreto, sarebbe necessario prevedere anche maggiori risorse per l'assunzione di personale di sicurezza pubblico o privato;

impegna il Governo:

a prevedere al più presto l'esclusione dal pareggio del bilancio delle spese sostenute dai Comuni relative all'assunzione di personale pubblico da adibire al servizio di polizia locale o per le prestazioni di servizi da parte di società di sicurezza private.

EMENDAMENTI

8.0.1

GASPARRI, BERNINI, MALAN, FAZZONE, Mario MAURO, FLORIS, GALIMBERTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di anagrafe dei migranti-richiedenti protezione internazionale)

1. È istituito il Registro nazionale degli stranieri richiedenti protezione internazionale.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di funzionamento del registro attraverso l'utilizzo del sistema INA-SAIA, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21, recante "Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25", dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Lo straniero che richiede la protezione internazionale è identificato ed è sottoposto a rilievi foto dattiloscopici. I suoi dati vengono inseriti nel Registro nazionale degli stranieri richiedenti protezione internazionale e tempestivamente aggiornati dalle questure competenti in caso di novità inerenti la concessione o la revoca del permesso di soggiorno".

4. All'articolo 3 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Il rilascio della Carta di identità allo straniero in possesso di regolare permesso di soggiorno rilasciato ai fini di protezione internazionale è di esclusiva competenza dell'Ufficio territoriale del Governo.

1-ter. Il prefetto competente per territorio verifica il diritto al rilascio o al mantenimento della carta di identità, vincolando la sua durata al permesso di soggiorno.

1-quater. Ove lo straniero non disponga di dimora abituale, la residenza anagrafica è fissata presso la sede dell'Ufficio territoriale del Governo competente. Il Prefetto individua a tal fine apposite sedi ove collo-

care il domicilio dello straniero, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142"».

8.0.2

GASPARRI, BERNINI, MALAN, FAZZONE, Mario MAURO, ALICATA, FLORIS, GALIMBERTI

Dopo l'articolo, sostituire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di polizia locale)

1. Le qualifiche di polizia locale sono comprensive, su tutto il territorio nazionale, della qualità di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza.

2. Il prefetto conferisce al personale della polizia locale, su indicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza dopo aver accertato che il destinatario del provvedimento:

- a) goda dei diritti civili e politici;
- b) non sia stato condannato a pena detentiva per delitto non colposo;
- c) non sia stato sottoposto a misure di prevenzione;
- d) non abbia reso dichiarazione di obiezione di coscienza ovvero abbia revocato la stessa con le modalità previste dalla normativa vigente;
- e) non sia stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici.

3. Al personale di polizia locale, cui sono attribuite le qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza su tutto il territorio nazionale, si applicano, in materia previdenziale e infortunistica, le disposizioni previste per il personale delle Forze di polizia statali. Nei procedimenti a carico dei medesimi soggetti per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica si applica l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152. Si applica, altresì, la disciplina vigente per le Forze di polizia statali in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari.

4. Al fine di prevenire e contrastare le situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, al personale della Polizia locale, cui sono attribuite le qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza su tutto il territorio nazionale, è consentita la consultazione della banca dati del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) dell'Automobile Club d'Italia e del sistema informatico interforze C.E.D – S.D.I. del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno. Con Rego-

lamento, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'Interno provvede a disciplinare le modalità e gli strumenti con i quali il Sindaco e il personale della Polizia locale hanno accesso al sistema, nonché le modalità con cui tutte le informazioni ed i dati in loro possesso in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità nei territorio comunale sono acquisiti dal Ministero dell'interno al fine di essere inseriti negli archivi del sistema, previa loro classificazione, analisi e valutazione.

5. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

8.0.3

GASPARRI, BERNINI, FAZZONE, Mario MAURO, FLORIS, GALIMBERTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Dotazione delle Forze di Polizia)

1. Al fine di migliorare e rafforzare le dotazioni in ausilio alle Forze di Polizia, per concorrere alla realizzazione delle finalità del presente decreto-legge in materia di sicurezza delle città, le stesse sono dotate di pistole ad impulso elettrico.

2. Al primo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"l-bis) le pistole a impulso elettrico".

3. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo».

8.0.4

GASPARRI, BERNINI, MALAN, FAZZONE, Mario MAURO, FLORIS, GALIMBERTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Concorso dello Stato per garantire i servizi di accoglienza e di assistenza ai minori stranieri non accompagnati)

1. All'articolo II della legge 24 dicembre 2012, n. 243, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

3-bis. Al fine di garantire i servizi di accoglienza e di assistenza ai minori stranieri non accompagnati, i comuni dispongono dei fondi destinati al gettito dell'imposta municipale propria destinati allo Stato, di cui all'articolo 1, comma 380, lettera f), della legge 24 dicembre 2012, n. 228. A tal fine, ogni anno i comuni comunicano alla regione di appartenenza ovvero alla provincia autonoma di appartenenza, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la somma di cui al periodo precedente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, per ciascun comune che abbia disposto dei fondi destinati ai gettito dell'imposta municipale propria destinata allo Stato al fine di garantire servizi di accoglienza e di assistenza ai minori stranieri non accompagnati, viene stornata somma equivalente in favore dello Stato a titolo di compensazione».

8.0.5

GASPARRI, BERNINI, MALAN, FAZZONE, Mario MAURO, FLORIS, GALIMBERTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Concorso dello Stato per garantire i servizi di accoglienza e di assistenza ai minori stranieri non accompagnati)

1. In ragione della pericolosità e delicatezza dei compiti e delle funzioni quotidianamente svolti dagli appartenenti alla polizia locale, al fine di garantire l'applicazione anche nei loro confronti degli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, attualmente riconosciuti dall'articolo 6 decreto-legge

6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, è stanziata la somma di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari a 2 milioni per l'anno 2017, 2 milioni per l'anno 2018 e 2 milioni per l'anno. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura corrispondente per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

8.0.6

GASPARRI, BERNINI, MALAN, FAZZONE, Mario MAURO, FLORIS, GALIMBERTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Contrattazione collettiva)

1. Il personale della polizia locale è sottoposto al regime del contratto collettivo nazionale di lavoro di diritto pubblico previsto per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile.

2. La procedura di formazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per la polizia locale si articola nelle seguenti fasi:

a) gli accordi sono stipulati da una delegazione composta, per la pubblica amministrazione, dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, che la presiede, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, nonché da una delegazione composta dai sindacati della polizia locale più rappresentativi a livello nazionale;

b) gli accordi sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

c) le spese previste dagli accordi incidenti sul bilancio dello Stato sono stabilite con legge dello Stato.

3. In applicazione delle disposizioni degli articoli 117, secondo comma, lettera h), e 118, secondo comma, della Costituzione, gli oneri relativi alla copertura finanziaria degli accordi di cui al comma 2 sono ripartiti in misura pari tra lo Stato e le regioni.

4. Ogni regione, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, pone a carico dei bilanci di pertinenza quote contributive di partecipazione finanziaria agli oneri di cui al comma 3, calcolate in base a criteri di proporzionalità».

8.0.7

GASPARRI, BERNINI, MALAN, FAZZONE, Mario MAURO, FLORIS, GALIMBERTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Trattamento economico, previdenziale e assistenziale del personale della polizia locale)

1. Al personale della polizia locale compete il trattamento economico spettante agli appartenenti alla Polizia di Stato e agli organi equiparati, nei corrispondenti ruoli e qualifiche.

2. Al personale della polizia locale è, altresì, corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza nella misura prevista per il personale della Polizia dello Stato e con conformi procedure di adeguamento. Tale indennità è pensionabile.

3. Con imputazione sui bilanci di spesa degli enti locali di appartenenza, il personale della polizia locale impiegato presso sedi distaccate, ovvero incaricato di mansioni temporanee esterne al territorio dell'ente di appartenenza, percepisce, rispettivamente, l'indennità di mobilità e quella di missione.

4. I comuni provvedono, altresì, alla corresponsione dell'indennità di posizione spettante ai dirigenti e ai titolari di posizione organizzativa e di posizione di lavoro che ai sensi dell'articolo 15 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, è pensionabile, nonché dell'indennità di risultato, che non è pensionabile.

5. Al personale della polizia locale che svolge compiti di polizia con le qualifiche di agente e ufficiale di forza pubblica, agente e ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, è riconosciuta un'indennità di rischio alla cui determinazione provvede la regione.

6. In materia previdenziale e assicurativa, al personale della polizia locale si applica la legislazione statale vigente per i corpi di polizia ad ordinamento civile e, in particolare, il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

7. In deroga alle disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al personale dei corpi e dei servizi di polizia locale si applicano gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da

causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata.

8. Al personale della polizia locale si applicano integralmente, altresì, i benefici e le provvidenze previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407.

9. Per i procedimenti civili e penali intentati a carico degli appartenenti ai ruoli della polizia locale, in relazione a eventi verificatisi nel corso o a causa di motivi collegati al servizio, è garantita l'assistenza legale gratuita o il rimborso delle spese di giudizio e degli onorari nel caso di conferimento del mandato difensivo a professionisti privati, purché i fatti contestati non riguardino reati e danni arrecati all'amministrazione di appartenenza».

8.0.8

GASPARRI, BERNINI, MALAN, FAZZONE, Mario MAURO, FLORIS, GALIMBERTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Consorti di polizia locale)

1. I comuni che dispongono di un numero inferiore a cinque addetti al servizio di polizia locale hanno l'obbligo di istituire strutture di gestione associativa del servizio stesso. Tali associazioni intercomunali assumono la forma giuridica del consorzio.

2. La regione, di concerto con i comuni interessati e con propria legge, redige i piani organizzativi dei consorzi di polizia locale.

3. Al consorzio di polizia locale sono preposti un consiglio, composto dai sindaci dei comuni associati, e un presidente, eletto tra i membri del consiglio e rinnovato con cadenza triennale».

8.0.9

GASPARRI, BERNINI, MALAN, FAZZONE, Mario MAURO, FLORIS, GALIMBERTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni per la tutela del personale degli appartenenti alle Forze di Polizia, militari e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 aggiungere in fine il seguente comma:

"2-*bis*. In ipotesi di iniziativa d'ufficio del procedimento il Comandante di livello provinciale di tutti corpi della sede dove presta servizio il dipendente interessato predispone un adeguato e congruo parere relativo alla vicenda per cui è causa entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento".

2. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 aggiungere, in fine, il seguente comma:

"4-*bis*. Nelle ipotesi di avvio d'ufficio del procedimento per il riconoscimento dell'infermità da causa di servizio, di cui all'articolo 3, qualora risulti che il danno sia di rilevante evidenza tanto da rendere improbabile la riammissione in servizio del dipendente o da poter posticipare la stessa a data di difficile ponderazione, ovvero che questo sia tale da comportare ingenti spese sanitarie è possibile procedere senza il parere del Comitato. Il riconoscimento dell'infermità rimessa esclusivamente alla relazione del Comandante provinciale e in ultima istanza al Capo Nazionale sulla base della relazione del medico".

3. Nei casi previsti dal comma precedente, è attribuita al Capo dipartimento delle Forze armate, al Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e del Capo dipartimento del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, la competenza esclusiva in materia di procedimenti connessi al riconoscimento della dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio, ai fini della concessione e liquidazione dell'equo indennizzo relativo a tutto il personale di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, risultando sufficiente la valutazione operata dalla Commissione di cui all'articolo 6 e il parere di cui all'articolo 3, comma 3.

4. All'articolo 1-*ter* del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Con decreto del Ministro della difesa, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituite su tutto il territorio nazionale le Commissioni di cui al comma 1".

5. All'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-*bis*. Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali appartenenti ai Corpi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, quando connesse con fatti od atti relativi all'espletamento del proprio servizio, o all'assolvimento degli obblighi istituzionali o giuridici sugli stessi incumbenti se conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, o se conclusi con sentenza di non luogo a procedere o per qualsiasi causa di estinzione del reato, ivi compresa la prescrizione, ovvero anche se estinti per questioni pregiudiziali o preliminari, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza del loro ammontare integrale".

6. All'articolo 1, della legge 16 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 389 è aggiunto il seguente:

"389-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2018 sono erogate senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio, finalizzate alla diagnosi delle patologie e degli eventi traumatici o morbosi di grave e documentata entità strettamente connesse o direttamente derivanti da infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività di servizio a tutti gli operatori di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183".

7. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 dopo le parole: "alle omissioni commessi con dolo o colpa grave" sono aggiunte le seguenti: ", salvo siano appartenenti ai Corpi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 ed agiscano in adempimento dei propri doveri od obblighi di servizio nel qual caso rispondono esclusivamente a titolo di dolo".

8. Al decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 l'articolo 12-bis è abrogato. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, all'articolo 1, punto 22) le parole: "eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'espletamento dei compiti istituzionali"».

8.0.10

MORRA, CRIMI, ENDRIZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.8-bis.

(Promozione degli interventi per la sicurezza urbana)

1. Al fine di promuovere e sostenere interventi per la sicurezza urbana attivati dai Comuni, il Ministro dell'Interno è autorizzato a concedere contributi annuali nel limite massimo complessivo pari a 12 milioni di euro in favore dei Comuni e delle Città metropolitane che presentano apposita richiesta.

2. Con decreto del Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato Città e Autonomie locali, sono disciplinati i criteri di assegnazione delle risorse, anche parziali rispetto al costo complessivo degli interventi proposti, e le modalità per la presentazione delle richieste da parte degli enti locali di cui al comma 1.

3. Gli enti locali possono disporre la riduzione o l'esenzione, tramite appositi regolamenti, dal pagamento o, in alternativa, il rimborso — par-

ziale o totale — di tributi locali in favore di persone fisiche o giuridiche che concorrono fattivamente alla realizzazione di interventi di prevenzione della sicurezza urbana.

4. Gli oneri finanziari delle misure eventualmente adottate ai sensi del comma 3 sono a carico dei bilanci degli enti locali e non modificano gli obiettivi di finanza pubblica agli stessi assegnati».

8.0.11

CALDEROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Esclusione dal pareggio di bilancio delle spese per l'assunzione di personale per la sicurezza)

1. A decorrere dal 2018, le spese sostenute dai Comuni relative all'assunzione di personale pubblico da adibire al servizio di polizia locale o per le prestazioni di servizi da parte di società di sicurezza private, non concorrono, nel limite massimo di 500 milioni di euro, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nei rispetta delle disposizioni di cui ai commi da 463 e seguenti della legge Il dicembre 2016, n. 232.

2. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dal comma precedente, con decreto del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazione e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede, entro il 31 marzo di ciascun anno, alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni *standard* nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un cane arso alla finanza pubblica nei limiti di 500milioni di euro a decorrere dal 2017».

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, premettere le seguenti parole: «Salvo quanto disposto nell'articolo 8-bis».

8.0.12

DI BIAGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifica del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e delega al Governo per la disciplina del rapporto di impiego del personale di polizia locale)

1. All'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "polizia di stato," inserire le seguenti parole: "il personale della polizia locale".

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale di polizia locale di cui al comma 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal comma 1 del presente articolo e dei relativo trattamento economico, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione di un autonomo comparto di contrattazione con la previsione nel suo ambito di due procedimenti da attivare con cadenza triennale per gli aspetti giuridici ed economici. Di questi uno per il personale attualmente inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e l'altro per il restante personale; distinti anche con riferimento alla partecipazione delle organizzazioni sindacali rappresentative, dirette a disciplinare determinati aspetti del rapporto di impiego. I contenuti dell'accordo nazionale che conclude ciascun procedimento sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica;

b) per ciascun procedimento: definizione della composizione della delegazione trattante di parte pubblica; previsione che la delegazione trattante di parte sindacale sia composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, individuate con decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, secondo le previsioni e le procedure di cui agli articoli 42 e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

c) per ciascun procedimento: definizione delle materie demandate alla disciplina del procedimento contrattuale, tenuto conto delle materie demandate dalle vigenti disposizioni di legge ai procedimenti negoziali per la disciplina del rapporto di impiego del personale in regime di diritto pubblico;

d) equiparazione dei profili previdenziali ed assistenziali a quelli previsti per le Forze di Polizia dello Stato».

8.0.13

DI BIAGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Norme in materia di videosorveglianza)

1. Le attività di sorveglianza di cui alla presente legge si intendono incluse nella fattispecie di cui all'articolo 53 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e in tale senso esonerate dai limiti di registrazione e conservazione delle immagini di cui al punto 3.4 del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 8 aprile 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 2010, in materia di videosorveglianza. Con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le necessarie misure di armonizzazione con la normativa vigente.

2. Al fine di garantire la sicurezza urbana, ampliando le possibilità di utilizzo dei sistemi di video sorveglianza per la prevenzione ed il contrasto di reati di rilevante allarme sociale, il decreto di cui al comma 1, dovrà prevedere le seguenti misure:

1) siano sempre utilizzabili, le video riprese che consentano l'accertamento di reati, ancorché depenalizzati;

2) sia sempre ammessa l'installazione di sistemi di video sorveglianza a tutela delle aree private previa comunicazione all'autorità di polizia competente per territorio;

3) sia ammesso il controllo di aree pubbliche da parte di sistemi di video sorveglianza installati da privati a tutela della proprietà, nei casi in cui ciò sia reso necessario per assicurare una-maggior tutela della proprietà stessa, fatto salvo il rispetto del diritto costituzionale dell'inviolabilità dell'altrui domicilio;

4) le misure di sicurezza per la protezione e il trattamento dei dati raccolti si intendono rispettate se:

a) il sistema sia protetto da *password* in possesso del soggetto che tutela la sua proprietà o di un responsabile da lui nominato;

b) il materiale probatorio acquisito sia immediatamente consegnato alle Autorità competenti».

8.0.14

MAZZONI, MILO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Reato di travisamento)

1. All'articolo 5, terzo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152, le parole: "è facoltativo" sono sostituite dalle seguenti: "è disposto"».

8.0.15

MAZZONI, MILO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Obbligo di arresto per il reato di danneggiamento)

1. Al comma 2, lettera *b*), dell'articolo 380 del codice di procedura penale, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "nonché delitto di danneggiamento previsto dall'articolo 635 del codice penale, se commesso in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico"».

Art. 9.

9.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 10.

9.2

LO MORO

Sopprimere l'articolo.

9.3

SCIBONA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Ferma restando il diritto di manifestazione libera del proprio pensiero e».

9.4

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «ponga in essere» fino a: «all'articolo 10, l'allontanamento» con le seguenti: «commette le violazioni previste dagli articoli 688 e 726 del Codice penale e dell'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, all'interno delle predette infrastrutture, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle predette disposizioni, è soggetto a provvedimento di allontanamento, nelle forme e nelle modalità di cui all'articolo 10».

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «Per il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1, l'autorità competente è il sindaco del comune nel cui territorio le medesime sono state accertate».

9.5

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «predette infrastrutture», inserire le seguenti: «tramite molestie o disturbo alle persone».

9.6

MAZZONI, MILO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «predette infrastrutture» inserire le seguenti: «anche tramite molestie o disturbo alle persone».

9.7

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, dopo le parole: «ivi previsti», inserire le seguenti: «qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza».

9.8

MORRA, CRIMI, ENDRIZZI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «ivi previsti», inserire le seguenti: «ed esclusivamente nei casi in cui sia manifesta la pericolosità per la sicurezza e incolumità pubblica di tali condotte.».

9.9

MANDELLI, BERNINI, FAZZONE, Mario MAURO

Al comma 1, dopo le parole: «spazi ivi previsti», inserire le seguenti: «disposti con legge o provvedimento dell’Autorità competente.».

9.10

D’AMBROSIO LETTIERI, BRUNI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «da euro 100 a euro 300» con le seguenti: «da euro 300 a euro 500.»

9.11

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente:

sopprimere i commi 2 e 3;

al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «di miglioramento del decoro urbano» con le seguenti: «socialmente utili»;

sopprimere l'articolo 10.

9.12

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «, nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 10,».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 10.

9.13

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di reiterazione di comportamenti sopra indicati e del mancato allontanamento dal luogo è ammesso il fermo di sicurezza urbana per 12 ore presso il comando che ha contestato l'ultima violazione».

9.14

GASPARRI, BERNINI, FAZZONE, Mario MAURO, FLORIS, GALIMBERTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La sanzione amministrativa di cui al precedente comma è erogata anche a chiunque violi divieti di stazionamento ovvero di occupazione di spazi durante manifestazioni di piazza non autorizzate o di cui non vi sia stata la prevista segnalazione al questore ai sensi del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

Conseguentemente, al comma 2, le parole: «di cui al comma 1», sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis».

9.15

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Sopprimere i commi 2 e 3.

9.16

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Sopprimere il comma 2.

9.17

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 2, sostituire le parole: «dagli articoli 688 e» con le seguenti: «dall'articolo».

9.18

CALDEROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 2, dopo le parole: «e dall'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114,» inserire le seguenti parole: «nonché dall'articolo 7 comma 15-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

9.19

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché di chi consuma stupefacenti e di chi effettua accattonaggio, anche con utilizzo di disabili, minori e animali».

9.20

MAZZONI, MILO

Al comma 3, dopo la parola: «individuare» inserire le seguenti: «aree urbane particolarmente soggette ad atti di imbrattamento, danneggiamento e sversamento illecito di rifiuti o».

9.21

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 3, dopo le parole: «verde pubblico» inserire le seguenti: «nonché in aree urbane periferiche particolarmente soggette ad atti di imbrattamento, danneggiamento e sversamento illecito di rifiuti».

9.22

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 4 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative irrogate sono devoluti al comune competente che li destina all'attuazione di progetti di incentivazione per il personale della Polizia locale per il controllo del territorio e pattugliamento anti-degrado».

9.23

CALDEROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: «all'attuazione» fino a: «decoro urbano» con le seguenti: «, per una quota non inferiore al 50% alle spese di personale della polizia locale relative al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di prevenzione e controllo di prossimità finalizzati alla sicurezza urbana, ad integrazione di quelli previsti dal comma 5-bis dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché a misure di assistenza e previdenza per il personale appartenente alla polizia locale del comune in cui le violazioni di cui al comma 1 sono state accertate. Il relativo finanziamento dei progetti non concorre ai limiti di spesa del trattamento economico accessorio previsti dal comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.»

9.24

DI BIAGIO

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: «all’attuazione» fino a: «decoro urbano» con le seguenti: «, per una quota non inferiore al 50% alle spese di personale della polizia locale relative al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di prevenzione e controllo di prossimità finalizzati alla sicurezza urbana, ad integrazione di quelli previsti dal comma 5-bis dell’articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché a misure di assistenza e previdenza per il personale appartenente alla polizia locale del comune in cui le violazioni di cui al comma 1 sono state accertate. Il relativo finanziamento dei progetti non concorre ai limiti di spesa del trattamento economico accessorio previsti dal comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.»

9.25

GASPARRI, BERNINI, MALAN, FAZZONE, Mario MAURO, FLORIS, GALIMBERTI

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: «all’attuazione» fino a: «decoro urbano», con le seguenti: «, per una quota non inferiore al 50 per cento alle spese di personale della polizia locale relative al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di prevenzione e controllo di prossimità finalizzati alla sicurezza urbana, ad integrazione di quelli previsti dal comma 5-bis dell’articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché a misure di assistenza e previdenza per il personale appartenente alla polizia locale del comune in cui le violazioni di cui al comma 1 sono state accertate. Il relativo finanziamento dei progetti non concorre ai limiti di spesa del trattamento economico accessorio previsti dal comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.»

9.26

MAZZONI, MILO

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: «all’attuazione» fino a: «decoro urbano» con le seguenti: «per una quota non inferiore al 50 per cento alle spese di personale della polizia locale relative al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di prevenzione e controllo di prossimità finalizzati alla sicurezza urbana, ad integrazione di quelli previsti dal comma 5-bis dell’articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché a misure di assistenza e previdenza per il personale appartenente alla polizia locale del comune in cui le violazioni di cui al comma 1 sono state accertate. Il relativo finanziamento dei pro-

getti non concorre ai limiti di spesa del trattamento economico accessorio previsti dall'articolo 1, comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

9.27

MAZZONI, MILO

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: «all'attuazione» fino a: «decoro urbano» con le seguenti: «di progetti di incentivazione per il personale della Polizia locale per il controllo del territorio e pattugliamento anti-degrado».

9.28

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «nonché alle spese di personale della polizia locale relative al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di prevenzione e controllo di prossimità finalizzati alla sicurezza urbana».

9.29

GASPARRI, BERNINI, FAZZONE, Mario MAURO, FLORIS, GALIMBERTI

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-bis. Nei confronti dei soggetti che, all'interno di discoteche o di locali da ballo, ovvero nelle zone di pertinenza degli stessi, consumano o detengono sostanze stupefacenti o psicotrope o vengono colti in flagranza di vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi dell'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il questore, previo accertamento da parte della polizia giudiziaria delle condotte illecite, dispone il divieto di accesso ai locali, nonché alle aree, specificamente indicate, destinate alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che usufruiscano dei servizi dei locali stessi.

4-ter. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate, anche con sentenza non definitiva, nel corso degli ultimi cinque anni, per uno dei fatti costituenti reato o illecito amministrativo ai sensi degli articoli 73, 74 e 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose all'interno di discoteche o di locali da ballo, il questore può disporre il divieto

di accesso a tali locali, nonché alle aree destinate alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che usufruiscono dei servizi dei locali».

Conseguentemente, all'articolo 10, aggiungere, infine, i seguenti commi:

«6-*quinquies*. L'ordine di allontanamento di cui all'articolo 9, comma 4-*bis* può altresì essere disposto dal questore su segnalazione del responsabile di cui all'articolo 4-*ter* dell'articolo 9, previo accertamento dei comportamenti illeciti da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, nei confronti di chi è colto all'interno di una discoteca o di un locale da ballo nell'atto di commettere alcuno dei reati o degli illeciti amministrativi di cui ai commi 4-*bis* e 4-*ter* dell'articolo 9.

6-*sexies*. La questura invia alle discoteche e ai locali da ballo che rientrano nella competenza territoriale del questore che ha emesso il provvedimento di divieto di accesso di cui ai 4-*bis* e 4-*ter* dell'articolo 9, nonché alle altre questure dell'intero territorio nazionale, l'elenco dei soggetti colpiti dal provvedimento stesso.

6-*septies*. Il divieto di accesso di cui ai commi 4-*bis* e 4-*ter* dell'articolo 9 può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

6-*octies*. Il contravventore del divieto di accesso di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 9 è punito con la multa da 3.000 a 10.000 euro.

6-*novieses*. Il contravventore del divieto di accesso di cui al comma 4-*ter* dell'articolo 9 è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 40.000 euro.

6-*decies*. Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 75-*bis*, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

6-*undecies*. Avverso i provvedimenti che dispongono il divieto di accesso ai sensi del presente articolo è ammissibile il ricorso innanzi al giudice di pace competente per territorio, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150.».

9.30

GASPARRI, BERNINI, MALAN, FAZZONE, Mario MAURO, FLORIS, GALIMBERTI

Dopo il comma 4 il seguente:

«4-*bis*. Qualora le violazioni di cui ai commi le 2 siano commesse da persone che rientrino nelle rete del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, le relative sanzioni amministrative saranno pagate dal soggetto gestore delle strutture di accoglienza ed ospitalità che si tratteranno, fino a concorrenza dell'importo pagato a titolo di sanzione amministrativa, la diaria giornaliera erogata al trasgressore. A tal fine, il verbale

di contestazione sarà notificato al legale rappresentante della struttura di cui sopra che, in ogni caso, sarà gravato dell'obbligazione solidale.».

9.31

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Dopo il Gomma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Un quinto dei proventi di cui ai commi 4, 5 e 5-bis dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è destinata a misure di assistenza e previdenza per il personale appartenente alla Polizia locale».

9.32

GIOVANARDI, QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 527 del codice penale dopo le parole: "se il fatto è commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano" inserire le seguenti: ", nonché se il fatto commesso comporti gravi conseguenze di ordine igienico-sanitario o il pregiudizio della tranquillità e del riposo dei residenti."».

ORDINE DEL GIORNO

G9.100

CALDEROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in occasione dell'esame del Disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

premesso che:

sta intensificandosi il fenomeno dell'accattonaggio molesto in luoghi di pietà sociale come gli ospedali ed i cimiteri;

negli ospedali, l'accattonaggio assume spesso la forma della richiesta di elemosina motivata con la necessità di sostenere spese per accertamenti medici inesistenti o anche forniti gratuitamente in regime di pronto soccorso, al punto che non è raro leggere nei nosocomi avvisi all'utenza in cui si diffida dall'assecondare queste richieste di denaro;

nei cimiteri, l'accattonaggio è rivolto a persone spesso in condizioni psicologiche alterate da un lutto o dalla memoria di un lutto,

impegna il Governo:

a porre allo studio misure adeguate all'esigenza di impedire a chi esercita l'attività di accattonaggio molesto di raggiungere luoghi come ospedali e cimiteri ai quali si avvicinano persone in condizioni di particolare fragilità emotiva.

EMENDAMENTI

9.0.1

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Misure a tutela della sicurezza urbana, della salute dei cittadini, della viabilità e del governo del territorio)

1. L'esercizio delle sale da gioco e il gioco lecito nei locali aperti al pubblico sono soggetti all'autorizzazione del sindaco del comune territorialmente competente, concessa per cinque anni rinnovabili, previa apposita istanza. Per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. È fatto divieto di collocare apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali posti a una distanza inferiore a cinquecento metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da scuole di ogni ordine e grado, strutture residenziali o semi residenziali operanti nel settore sanitario o socio-assistenziale, luoghi di culto, caserme, centri di aggregazione giovanile e centri per anziani, sportelli di prelievo di contante e comunque nei centri storici.

3. Il limite di cui al comma precedente può essere individuato con legge regionale, in misura in ogni caso mai inferiore a trecento metri, misurati ai sensi del precedente comma 2. I comuni hanno facoltà di individuare altri luoghi sensibili, in cui applicare le disposizioni di cui al comma 2, con riguardo all'impatto degli insediamenti di cui al comma 1 sul contesto e sulla sicurezza urbana e ai problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.

4. I comuni promuovono reti di collaborazione con le scuole, le associazioni, i volontari e le ASL, mediante attivazione di iniziative culturali per la prevenzione e il contrasto al gioco d'azzardo patologico.

5. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco d'azzardo lecito.

6. L'orario in cui è consentito il gioco d'azzardo non può eccedere le otto ore giornaliere. Con ordinanza del sindaco possono essere definiti limiti più restrittivi e specifiche fasce orarie per ciascun tipo di esercizio.

7. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 del presente articolo comporta la revoca dell'autorizzazione comunale e l'inabilitazione all'esercizio delle attività di gioco d'azzardo per un periodo da

uno a cinque anni. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 determina la sospensione dell'autorizzazione da sette a trenta giorni e, in caso di successiva violazione, la sospensione dell'autorizzazione da quattordici a sessanta giorni. In caso di ulteriore violazione l'autorizzazione è revocata».

9.0.2

CALDEROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di abbandono di rifiuti)

1 Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 255, al comma 1, sono soppresse le parole: "192, commi 1 e 2" e dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

"1-ter. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni dell'articolo 192, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata fino al doppio";

b) all'articolo 263, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Sono devoluti, altresì ai comuni i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 255, comma 1-ter, in relazione al divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, per essere destinati ad interventi di decoro urbano e di tutela e valorizzazione ambientale del proprio territorio. Le spese sostenute dai comuni per gli interventi di cui al periodo precedente, a valere sui proventi delle sanzioni amministrative devoluti ai medesimi comuni ai sensi del presente comma, sono escluse dai saldi contabilizzati ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di cui al comma 465 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

9.0.3

MAZZONI, MILO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni per assicurare il decoro della rete infrastrutturale)

1. Le società concessionarie di pubblico servizio nei settore dei trasporti, in ambito comunale, regionale e nazionale, hanno l'obbligo, pena una sanzione pari al trenta per cento del valore della concessione stessa, di garantire il decoro e la pulizia delle strutture ad essi affidate in gestione».

9.0.4

CALDEROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Al fine di semplificare le procedure relative all'installazione di sistemi ai video sorveglianza, i sindaci possono con propria ordinanza dotare le aree comunali di sistemi, di videosorveglianza anche in deroga alla normativa vigente in materia di *privacy*. Il ministro dell'interno, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, regola con proprio decreto le modalità di attuazione della presente disposizione».

Art. 10.

10.1

LO MORO

Sopprimere l'articolo.

10.2

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «trascorse quarantotto ore» con le seguenti: «trascorsi sette giorni».

10.3

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Sopprimere i commi da 2 a 5.

10.4

MANDELLI

Al comma 2 sopprimere la parola: «motivato».

10.5

PERRONE, BRUNI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma inserire il seguente periodo: « Per il contravventore al divieto di cui al presente comma è disposta la reclusione da uno a tre anni. Con la sentenza di condanna il giudice, ai fini di cui all'articolo 165 c.p., primo comma, può disporre l'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora ciò non sia possibile, l'obbligo a sostenerne le relative spese da rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna».*

b) *al comma 6, dopo le parole: «il Ministro dell'interno» inserire le seguenti parole: «, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali,».*

c) *dopo il comma 6-quater inserire il seguente:*

«6-quinquies. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28.9.1994 n. 634 recante Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e

dei trasporti in concessione, si applica anche agli enti locali limitatamente all'espletamento delle funzioni di polizia locale».

10.6

CALDEROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per il contravventore al divieto di cui al presente comma è disposta la reclusione da uno a tre anni».

10.7

MANDELLI, BERNINI, MALAN, FAZZONE, Mario MAURO

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La violazione al divieto stabilito dal Questore è punito ai sensi dell'articolo 650 del Codice-Penale. Si applica la confisca dei beni pertinenti alla violazione».

10.8

MAZZONI, MILO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Nei confronti dei soggetti che, all'interno di discoteche o di locali da ballo, ovvero nelle zone di pertinenza degli stessi, vendono sostanze stupefacenti o psicotrope o vengono colti in flagranza di vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi dell'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il questore, previo accertamento da parte della polizia giudiziaria delle condotte illecite, può disporre il divieto di accesso ai locali, nonché alle aree destinate alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che usufruiscano dei servizi dei locali stessi.

2-ter. Nei confronti delle persone che risultano condannate nel corso degli ultimi cinque anni, per uno dei fatti costituenti reato o illecito amministrativo ai sensi degli articoli 73, 74 e 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero per aver preso parte attiva a episodi di violenza all'interno di discoteche o di locali da ballo, il questore può disporre il divieto di accesso a tali locali, nonché alle aree destinate alla Sosta, al transito o al trasporto di coloro che usufruiscono dei servizi dei locali.

2-quater. La questura invia alle discoteche e ai locali da ballo che rientrano nell'incompetenza territoriale del questore che ha emesso il provvedimento di divieto di accesso di cui ai commi *2-bis* e *2-ter* del presente articolo, nonché alle altre questure dell'intero territorio nazionale, l'elenco dei soggetti colpiti dal provvedimento stesso o *2-quinquies*. Il divieto di accesso di cui ai commi *2-bis* e *2-ter* del presente articolo può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

2-sexies. Il contravventore del divieto di accesso di cui al comma *2-bis* del presente articolo è punito con la multa da 1.000 a 3.000 euro.

2-sexties. Il contravventore del divieto di accesso di cui al comma *2-ter* del presente articolo è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 3.000 a 8.000 euro.

2-octies. Avverso i provvedimenti che dispongono il divieto di accesso ai sensi del presente articolo è ammissibile il ricorso innanzi al giudice di pace competente per territorio, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150».

10.9

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 3, dopo le parole: «con sentenza definitiva» sopprimere le seguenti: «o confermata in grado di appello».

10.10

DI BIAGIO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, nonché per favorire il rafforzamento della cooperazione, informativa ed operativa, attraverso la condivisione delle banche dati, tra le Forze di polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e i Corpi e servizi di polizia locale, ai fini degli accertamenti necessari e nell'ambito delle politiche per la sicurezza e gestione del territorio, nonché in linea con i principi operativi di collaborazione, di cui all'articolo 2, alla legge n. 121 del 1981 sono apportate le seguenti modificazioni:

– all'articolo 9 comma 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121 le parole: ", agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezza, nonché agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia debi-

tamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo articolo 11." sono così sostituite: "e agli ufficiali di polizia locale, agli ufficiali di pubblica sicurezza dai funzionari dei servizi di sicurezza, nonché agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo articolo 11 e agli agenti di polizia locale debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo articolo 11"»;

b) *sostituire il comma 6-bis con il seguente:*

«6-bis. Entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge il Ministro dell'interno, sentito il Garante della Protezione dei dati personali, definisce con proprio decreto le opportune modifiche al DPR 3 maggio 1982, n. 378, concernente le procedure di raccolta, accesso, comunicazione, correzione, cancellazione ed integrazione dei dati e delle informazioni registrati nel CED interforze del Dipartimento della pubblica sicurezza di cui all'articolo 8 della legge 121 del 1981 ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché in considerazione delle disposizioni di cui all'articolo 16-*quater*, comma 3, n. 68 del 1993 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 1993, e all'articolo 8-*bis*, comma 3, del n. 92 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 125 del 2008».

10.11

MAZZONI, MILO

Al comma 6, sostituire le parole: «entro novanta giorni» con le seguenti: «entro sessanta giorni».

10.12

CALDEROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 6, dopo le parole: «, informativa ed operativa», inserire le seguenti: «con particolare riguardo all'accesso di banche dati riservate.».

Conseguentemente, al comma 6, sostituire la parola: «municipale» con la seguente parola: «locale».

10.13

DI BIAGIO

Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «banche dati» inserire le seguenti parole: «e al sistema informativo SdI del C.e.D. del Dipartimento di Pubblica Sicurezza»;*

b) *alla fine del periodo, sostituire la parola: «municipale» con: «locale».*

10.14

QUAGLIARIELLO, AUGELLO

Al comma 6 sostituire le parole: «Corpi e servizi di polizia municipale» con le parole: «Corpi e servizi di polizia locale dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane».

10.15

MAZZONI, MILO

Al comma 6, sostituire le parole: «Corpi e servizi di polizia municipale» con le seguenti: «Corpi e servizi di polizia locale».

10.16

CALDEROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 6, alla fine del periodo, sostituire la parola: «municipale» con: «locale, a favore delle quali, ai fini della pratica attuazione delle misure di tutela, divieto e contrasto previste dagli artt. 9, 10 e 13 del presente decreto, è consentito l'accesso al sistema informativo SdI».

10.17

CALDEROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 6, dopo le parole: «a legislazione vigente» aggiungere le seguenti: «, anche garantendo a questi ultimi il pieno accesso alle banche dati facenti parte del Sistema di Indagine (S.D.I.) del Ministero dell'In-

terno, al Sistema automatizzato di identificazione delle impronte AFIS, nonché allo schedario Schengen».

10.18

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 6 inserire, in fine, il seguente periodo: «Su convocazione del Prefetto, alle riunioni tecniche di coordinamento dei responsabili delle Forze di Polizia, che si tengono presso le Prefetture, possono partecipare i Comandanti delle Polizie Locali dei capoluoghi di provincia».

10.19

MORRA, CRIMI, ENDRIZZI

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: «, anche prevedendo l'istituzione di protocolli operativi che individuino in via preventiva e in modo chiaro e inequivocabile le regole di ingaggio della Polizia locale e i criteri in base ai quali essa sia legittimata all'uso delle armi e degli altri mezzi di coazione fisica propri degli operatori di Polizia».

10.20

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: «; al fine del suddetto rafforzamento, la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, si applica anche agli enti limitatamente all'espletamento delle funzioni di polizia locale».

10.21

DI BIAGIO

Sostituire il comma 6-bis con il seguente:

«6-bis. Per garantire la piena attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge anche in relazione alle attività di videosorveglianza e alla conseguente necessità di garantire al personale della polizia locale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza l'accesso allo schedario dei veicoli rubati, nonché allo schedario dei documenti di identità ru-

bati e smarriti operanti presso il CED e, in ogni caso, alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'Interno, sono apportate le occorrenti modificazioni di cui all'articolo 16-*quater* commi 1 e 2, del d.l. n. 8/1993 al regolamento previsto dall'articolo 11, comma 5, della legge 121/1981, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378».

10.22

MAZZONI, MILO

Al comma 6-bis, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «entro novanta giorni».

10.23

MAZZONI, MILO

Al comma 6-bis, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «entro i termini di cui al precedente comma».

10.24

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Sopprimere il comma 6-ter.

10.25

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

*Sopprimere il comma 6-*quater*.*

10.26

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Dopo il comma 6-quater aggiungere il seguente:

«6-*quinquies*. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28.9.1994 n. 634 recante Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, si applica anche agli enti locali limitatamente all'espletamento delle funzioni di polizia locale».

ORDINI DEL GIORNO

G10.100

PAGLIARI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città (A.S. 2754),

premesso che:

l'articolo 1a, comma 6, demanda ad un decreto ministeriale del Ministro dell'Interno la determinazione, a risorse immutate, dei criteri generali per il rafforzamento della cooperazione tramite l'accesso alle banche dati tra le forze di polizia dell'ordine (Polizia, carabinieri e guardia di finanza) e i corpi di polizia municipale.

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere:

che nell'ambito del rafforzamento della cooperazione e dell'accesso alle banche dati previsto dall'articolo 10, comma 6, siano ricomprese tutte le forze di polizia, comprese quelle comunali e provinciali, al fine di favorirne la cooperazione, informativa ed operativa.

G10.101

CALDEROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato

in occasione dell'esame del Disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

premesso che:

all'efficacia di un sistema di sicurezza urbana davvero integrato è essenziale la condivisione delle informazioni sensibili raccolte nelle banche dati del Ministero dell'Interno;

l'impossibilità per il personale delle polizie locali di accedere al Sistema di Indagine, S.D.I. ed al Sistema Automatizzato di Identificazione delle Impronte, Afis, nonché allo schedario Schengen, ha finora impedito alle pattuglie impegnate in servizio sulle strade comunali di riconoscere

eventuali ricercati tra i fermati per accertamenti o per la contestazione di infrazioni al codice della strada;

impegna il Governo:

a definire procedure che permettano al personale delle polizie locali di accedere pienamente alle banche dati facenti parte del Sistema di Indagine (S.D.I.) del Ministero dell'Interno, al Sistema automatizzato di identificazione delle impronte AFIS, nonché allo schedario Schengen, prevedendo altresì delle salvaguardie rispetto al rischio di divulgazione accidentale di informazioni sensibili e riservate.

G10.102

CALDEROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge teso a convertire in legge il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

preso atto che con diversi provvedimenti l'attuale maggioranza propone l'ennesimo provvedimento che non consente efficacemente di introdurre norme sulla sicurezza dei cittadini, come attesta la continua percezione di insicurezza;

rilevato che al fine di combattere efficacemente la criminalità e dare sicurezza ai cittadini è utile poter introdurre nel nostro ordinamento, attraverso la modifica, nell'ottica di un'accresciuta efficacia di sicurezza urbana, il DASPO previsto dalla legge 13 dicembre 1989, n. 401 esteso alle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico;

impegna il Governo:

a introdurre nel nostro ordinamento, attraverso la modifica, nell'ottica di un'accresciuta efficacia di sicurezza urbana, il DASPO previsto dalla legge 13 dicembre 1989, n. 401 esteso alle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico.

EMENDAMENTI

10.0.1

CALDEROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche al titolo e agli articoli 6,- 6-bis, 6-ter, 6-quater, 6-quinquies ed 8 della legge 13 dicembre-1989, n. 401)

1. Al titolo della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, le parole: "manifestazioni sportive" sono sostituite dalle seguenti: "manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive".

2. L'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 6. - *(Divieto di accesso nei luoghi dove si svolgono manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive)*. 1. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni, all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, e all'articolo 6-ter, della presente legge, ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive, ovvero che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime. Il divieto di cui al presente comma può essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, specificamente indicate, ovvero dalle competenti autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea per le manifestazioni che si svolgono in Italia. Il divieto di cui al presente comma può essere altresì disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifesta-

zioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive ovvero tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse.

2. Il divieto di cui al comma 1 può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la potestà genitoriale.

3. Alle persone alle quali è notificato il divieto previsto dal comma 1, il questore può prescrivere, tenendo conto dell'attività lavorativa dell'interessato, di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto di cui al citato comma 1.

4. La notifica di cui al comma 3 deve contenere l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento.

5. La prescrizione di cui al comma 3 ha effetto a decorrere dalla prima manifestazione successiva alla notifica all'interessato ed è immediatamente comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale, o al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni se l'interessato è persona minore di età, competenti con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio della questura. Il pubblico ministero, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari o al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni competente per territorio. Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero, con decreto motivato, non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive.

6. Contro ordinanza di convalida è proponibile il ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.

7. Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 3 non possono avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni e sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. La prescrizione di cui al citato comma 3 è comunque applicata quando risulta, anche sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi oggettivi, che l'interessato ha violato il divieto di cui al comma 1.

8. Il contravventore alle disposizioni dei commi 1 e 3 è punito con la reclusione da due a tre anni e con la multa da 20.000 euro a 40.000 euro. Le stesse disposizioni si applicano nei confronti delle persone che violano in Italia il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive adottato dalle competenti autorità di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea.

9. Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 8 e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive ovvero durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono tali manifestazioni il giudice dispone, altresì, il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive specificamente indicate per un periodo da due a otto anni, e può disporre la sanzione accessoria di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, lettera *a*), del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25- giugno 1993, n. 205. Il capo della sentenza non definitiva che dispone il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 è immediatamente esecutivo. Il divieto e l'obbligo di cui al presente comma non sono esclusi nei casi di sospensione condizionale della pena e di applicazione della pena su richiesta.

10. Nei casi di cui ai commi 3, 8 e 9, il questore può autorizzare l'interessato, per gravi e comprovate esigenze, a comunicare per iscritto allo stesso ufficio o comando di cui al comma 3 il luogo di privata dimora o altro diverso luogo, nel quale lo stesso interessato sia reperibile durante lo svolgimento di manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive specificamente indicate".

3. L'articolo 6-*bis* della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 6-*bis*. – (*Lancio di materiale pericoloso e scavalcamiento durante le manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive e invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive*). 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione stessa, lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione pubblica, aperta al pubblico o sportiva. La pena è aumentata da un terzo alla metà se dal fatto deriva un danno alte persone.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico a sportive, supera indebitamente una recinzione o una separazione dell'impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni sportive, invade il terreno di gioco, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 4.000 euro a 8.000 euro. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se dal

fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, l'interruzione o la sospensione definitiva della manifestazione pubblica, aperta al pubblico o sportiva".

4. L'articolo 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 6-ter. – (*Possesso di artifici pirotecnici in occasione di manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive*). 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione stessa e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione stessa, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da un anno a tre anni e con la multa da 2.000 euro a 5.000 euro".

5. L'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 6-quater. – (*Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive*). – 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti dei soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori o dei partecipanti alla manifestazione e di quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive, o comunque il rispetto delle prescrizioni della manifestazione pubblica o aperta al pubblico, purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte è punito con le pene previste dai citati articoli 336 e 337 del codice penale. Si applicano le disposizioni dell'articolo 339, terzo comma, del codice penale. Tali incaricati devono possedere i requisiti morali di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. Nei confronti delle società sportive o dei promotori di cui all'articolo 18 del testo unico dei cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, che abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 1 del presente articolo persone prive dei requisiti previsti dall'articolo 11 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, è irrogata, dal prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale od operativa, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 100.000 euro".

6. L'articolo 6-quinquies della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 6-quinquies. – (*Lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni*

pubbliche, aperte al pubblico o sportive). – 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dall'articolo 583-*quater* del codice penale nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 2-*ter* del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, e successive modificazioni, nell'espletamento delle mansioni svolte in occasione delle manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive, è punito con le pene previste dal citato articolo 583-*quater* del codice penale".

7. L'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 8. – (*Effetti dell'arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive*). 1. Nei casi di arresto in flagranza o di arresto eseguito ai sensi dei commi 2 e 3 per reato commesso durante o in occasione di manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive, i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni del medesimo tipo.

2. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, l'arresto è altresì consentito nel caso di reati di cui agli articoli 6, commi 1 e 8, 6-*bis*, comma 1, e 6-*ter* della presente legge, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 3 del medesimo articolo 6. L'arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive previsto dal comma 9 del citato articolo 6.

3. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.

4. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma 2 del presente articolo e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni-sportive previsto dal comma 9 dell'articolo 6 della presente legge, l'applicazione delle misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione fino al 31 dicembre 2018"».

10.0.2

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CATALFO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Fondo per l'aggiornamento e l'addestramento della polizia locale)

1. Per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo di euro 10 milioni da destinare all'addestramento e all'aggiornamento professionale dei dipendenti di polizia locale.

2. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, provvede al riparto del fondo entro il 30 giugno di ogni anno, tra i comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, tenendo conto ai fini del riparto della popolazione residente e delle statistiche, relative al biennio precedente all'anno di erogazione, in tema di sicurezza urbana.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le necessarie variazioni di Bilancio.

10.0.3

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Codice identificativo di squadra degli operatori in servizio di ordine pubblico)

1. Gli operatori delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, impegnati in servizio di ordine pubblico, devono esporre un codice finalizzato a consentirne l'identificazione durante il servizio di ordine pubblico in relazione alla squadra di appartenenza.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa e dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri generali concernenti l'obbligo di utilizzo e le modalità d'uso del codice di cui al comma 1, prevedendo specificamente che l'attribuzione del suddetto codice iden-

tificativo di squadra avvenga secondo criteri al rotazione per ciascun servizio.

3. È vietato al personale in servizio di ordine pubblico l'uso di caschi e uniformi assegnati ad operatori di altra squadra, secondo quanto determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 2.500, nonché la sanzione disciplinare prevista dall'ordinamento di appartenenza.

10.0.4

SCIBONA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze dell'ordine che espletano attività di ordine pubblico)

1. Il personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, impegnato in servizio di ordine pubblico, è tenuto a indossare l'uniforme di servizio.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze, sono determinate le caratteristiche delle divise nonché i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso.

3. Il personale di tutti i ruoli e gradi che svolge mansioni di ordine pubblico, compresi i funzionari di pubblica sicurezza, che per particolari ragioni di servizio sia stato autorizzato a non indossare la divisa, è tenuto a portare, otre ai distintivi di riconoscimento specifici già previsti dalle specifiche normative, indumenti che lo identifichino chiaramente, anche a distanza, come appartenente ad un Corpo di polizia, secondo quanto determinato dal decreto di cui al comma 1.

4. Il casco di protezione e le divise indossati dal personale delle Forze di polizia devono riportare un codice alfanumerico, visibile a distanza, finalizzato a consentire l'immediata identificazione dell'operatore che lo indossa, con le modalità previste dal decreto di cui al comma 1.

5. I codici alfanumerici di cui al comma 4 devono comunque essere di materiale atto a consentirne la visibilità da almeno 15 metri di distanza o in condizione di illuminazione insufficiente.

6. L'amministrazione di appartenenza tiene un registro aggiornato degli agenti, funzionari, sottufficiali o ufficiali ai quali sono stati assegnati il casco e l'uniforme.

7. È vietato al personale in servizio di ordine pubblico indossare fazzoletti o altri mezzi di protezione del volto che non consentano l'identificazione dell'operatore, nonché l'uso di caschi o uniformi assegnati ad altri operatori, secondo quanto determinato dal decreto di cui al comma 1.

8. È vietato al personale in servizio di ordine pubblico portare con sé strumenti, indumenti e mezzi di protezione non previsti o non autorizzati dal regolamento di servizio, ovvero equipaggiamento d'ordinanza e il codice alfanumerico alterato o modificato.

9. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'inosservanza delle disposizioni del presente articolo è punita con la reclusione da tre mesi a un anno. La pena è aumentata in presenza delle circostanze di cui al comma 7.

10. Alle stesse pene è sottoposto il superiore gerarchico che consente i fatti di cui al presente articolo».

10.0.5

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CATALFO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Tutele per il personale della Polizia locale)

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "vigili del fuoco e soccorso pubblico", sono aggiunte le seguenti: "nonché agli appartenenti ai Corpi di Polizia locale, senza alcun onere a carico dei Comuni, a tal fine provvedendo mediante una parte dei proventi di cui ai commi 4, 5 e 5-bis dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285"».

10.0.6

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CATALFO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Potenziamento organici Polizia locale)

1. Al fine di assicurare la tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano i comuni possono procedere negli anni 2017 e 2018 ad un piano biennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale da inserire negli organici di Polizia locale, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme contenimento della spesa di personale».

10.0.7

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze dell'ordine)

1. Il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile o militare comunque impegnato in servizio di ordine pubblico è tenuto a indossare l'uniforme di servizio, secondo quanto stabilito dai relativi decreti che determinano le caratteristiche delle divise.

2. Il personale di cui al comma 1, compresi i funzionari di pubblica sicurezza, che, in via eccezionale, non indossa la divisa, deve portare, oltre ai distintivi di riconoscimento specifici già previsti dalle specifiche normative, indumenti che lo identificano chiaramente anche a distanza come appartenente a un Corpo di polizia, secondo quanto determinato dai decreti di cui al comma 1.

3. I funzionari di pubblica sicurezza responsabili della direzione delle operazioni di ordine pubblico, anche se indossano la prevista uniforme, devono sempre portare la fascia tricolore o un altro evidente segno distintivo previsto dai decreti di cui al comma 1.

4. Il casco di protezione indossato dal personale delle Forze di polizia, secondo quanto previsto dai decreti di cui al comma 1, deve riportare sui due lati e sulla parte posteriore una sigla univoca che consenta l'iden-

tificazione dell'operatore che lo indossa. La medesima sigla è apposta sulla divisa dell'operatore.

5. L'amministrazione di appartenenza tiene un registro aggiornato degli agenti, funzionari, sottufficiali e ufficiali ai quali è stata assegnata la sigla identificativa.

6. È fatto divieto di indossare caschi o altri mezzi di protezione del volto che non consentono l'identificazione dell'operatore, o di indossare caschi assegnati ad altri.

7. È fatto divieto al personale in servizio di ordine pubblico di portare con sé strumenti, armi, indumenti e mezzi di protezione non previsti o autorizzati dai regolamenti di servizio, nonché di portare equipaggiamento di ordinanza modificato.

8. In occasione di manifestazioni di piazza o altre situazioni di intervento per ragioni di ordine pubblico, è fatto inoltre divieto al personale delle Forze di polizia, anche se autorizzato a operare non in uniforme per ragioni di servizio, di portare indumenti o segni distintivi che lo possono qualificare come appartenente alla stampa o ai servizi di pubblico soccorso, quali medici, paramedici e vigili del fuoco.

9. In caso di violazione alle disposizioni di cui ai commi da 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 5.000, nonché la sanzione disciplinare prevista dall'ordinamento di appartenenza.

10. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 7, salvo che il fatto costituisca reato, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 8.000».

10.0.8

QUAGLIARIELLO, AUGELLO, GIOVANARDI, COMPAGNA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Revisione delle disposizioni penali in materia di contraffazione e commercio di prodotti contraffatti)

1. Dopo l'articolo 642 del codice penale sono inseriti i seguenti:

"Art. 642-bis. - *(Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni)*. – Chiunque contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 642-ter. - (*Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi*). – Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 642-bis, chiunque introduce nel territorio dello Stato prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 642-quater. - (*Confisca*). – Nei casi di cui agli articoli 642-bis e 642-ter è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti.

Quando non è possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto. Si applica il terzo comma dell'articolo 322-ter.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 240, commi terzo e quarto, se si tratta di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, appartenenti a persona estranea al reato medesimo, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, o l'illecita provenienza e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.

Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma del titolo II del libro sesto del codice di procedura penale.

Art. 642-quinquies. - (*Circostanza aggravante*). – Qualora, fuori dai casi di cui all'articolo 416, i delitti puniti dagli articoli 642-bis e 642-ter, primo comma, siano commessi in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000.

Si applica la pena della reclusione sino a tre anni e della multa fino a euro 30.000 se si tratta dei delitti puniti dall'articolo 642-ter, secondo comma.

Art. 642-sexies. - (*Circostanza attenuante*). - Le pene previste dagli articoli 642-bis e 642-ter sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 642-bis e 642-ter, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per l'individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti.

Art. 642-septies. - (*Vendita di prodotti industriali con segni mendaci*). - Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri contraffatti o mendaci, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 20.000 euro.

Le pene previste dal primo comma sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui al predetto primo comma, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti.

Art. 642-octies. - (*Pena accessoria*). - La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 642-bis, 642-ter e 642-septies importa la pubblicazione della sentenza".

2. Sono abrogati gli articoli 473, 474, 474-bis, 474-ter, 474-quater, 475 e 517 del codice penale.

3. I commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 260 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti: "3-bis. L'autorità giudiziaria procede, altresì, anche su richiesta dell'organo accertatore alla distruzione immediata delle merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione. L'autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno o più campioni con l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 360 e 364 e ordina la distruzione della merce residua.

3-ter. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, la polizia giudiziaria, decorso il termine di un mese dalla data di effettuazione del sequestro, può procedere alla distruzione delle merci contraffatte sequestrate, previa comunicazione all'autorità giudiziaria. La distruzione può avvenire dopo quindici giorni dalla comunicazione salva diversa decisione dell'autorità giudiziaria. È fatta salva la facoltà di conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari».

10.0.9

GIOVANARDI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401)

"L'articolo 6 - (*Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive*). – è così modificato:

1. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 5 della legge 22 maggio 1915, n. 152, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, all'articolo 6-bis primo e secondo comma, e all'articolo 6-ter della presente legge, ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificatamente indicati interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime. Il divieto di cui al presente comma può essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, specificatamente indicate, ovvero dalle competenti Autorità degli Stati membri dell'Unione europea per le manifestazioni che si svolgono in Italia. Il divieto di cui al presente comma può essere, altresì, disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta aver tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazione pubbliche o aperte al pubblico o sportive tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse.

1-bis. Il divieto di cui al comma 1 può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la potestà genitoriale.

2. Alle persone alle quali è notificato il divieto previsto dal comma 1, il questore può prescrivere, tenendo conto dell'attività lavorative dell'invitato, di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificatamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1.

2-bis. La notifica di cui al comma 2 deve contenere l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore,

memorie o deduzioni ai giudice competente per la convalida del provvedimento.

3. La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima manifestazione successiva alla notifica all'interessato ed è immediatamente comunicata al Procurato della Repubblica presso il Tribunale, o al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, se l'interessato è persona minore d'età, competenti con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio di questura. Il pubblico ministero, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari o al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minori competente per il territorio. Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive.

4. Contro l'ordinanza di convalida è proponibile il ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.

5. Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 2, non possono avere durata inferiore a un anno ne superiore a cinque anni e sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. La prescrizione di cui al comma 2 è comunque applicata quando risulta, anche sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi oggettivi che l'interessato abbia violato il divieto di cui al comma 1.

6. Il contravventore alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è punito con la reclusione da due a tre anni e con la multa da 20.000 euro a 40.000 euro. Le stesse disposizioni si applicano nei confronti delle persone che abbiano violato in Italia il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive adottato dalle competenti Autorità di uno dei paesi dell'Unione europea.

7. Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni il giudice dispone, altresì, il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive specificatamente indicate per un periodo da due a otto anni, e può disporre la pena accessoria di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205. Il capo della sentenza non definitiva che dispone il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 è immediatamente esecutivo. Il divieto e l'obbligo predetti non sono esclusi nei casi di sospensione condizionale della pena e di applicazione della pena su richiesta.

8. Nei casi di cui ai commi 2, 6 e 7, il questore può autorizzare l'interessato, per gravi e comprovate esigenze, a comunicare per iscritto allo stesso ufficio o comando di cui al comma 2 il luogo di privata dimora o

altro diverso luogo, nel quale lo stesso interessato sia reperibile durante lo svolgimento di specifiche manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive».

Art. 11.

11.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Sopprimere l'articolo.

11.2

MALAN, GASPARRI, BERNINI, FAZZONE, Mario MAURO

Sopprimere l'articolo.

11.3

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI

Sopprimere l'articolo.

11.4

MALAN, GASPARRI, BERNINI, FAZZONE, Mario MAURO

Sopprimere il comma 1.

11.5

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, dopo le parole: «occupazioni arbitrarie di immobili» inserire le seguenti: «previste dall'articolo 633 del codice penale».

11.6

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, dopo le parole: «per prevenire» inserire le seguenti: «rischi per le persone coinvolte, compresi gli occupanti, con particolare riguardo ai minori, alle persone anziane, alle persone con disabilità o meritevoli di tutela, nonché».

11.7

MORRA, CRIMI, ENDRIZZI

Al comma 1, dopo le parole: «da sgomberare» inserire le seguenti: «nonché tenuto conto delle condizioni socio-economiche dei singoli o dei nuclei familiari».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «Le disposizioni di cui al comma 1» inserire le seguenti: «impartite dal prefetto in relazione alla specificità dell'occupazione,».

11.8

MAZZONI, MILO

Al comma 1, dopo le parole: «concernenti i medesimi immobili» inserire le seguenti: «nonché gli edifici occupati privi di strutture igienico-sanitarie adeguate o dichiarati inagibili».

11.9

MALAN, GASPARRI, BERNINI, FAZZONE, Mario MAURO

Sopprimere il comma 2.

11.10

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI

Al comma 2 dopo le parole: «dei nuclei familiari», inserire le seguenti: «dei cittadini italiani».

11.11

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO,
PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, dopo le parole: «economico e sociale», inserire le seguenti: «dei minorenni, delle persone anziane, delle persone con disabilità o meritevoli di tutela».

11.12

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO,
PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, dopo le parole: «proprietari degli immobili», inserire le seguenti: «della presenza di spazi che forniscono servizi a forte rilevanza sociale che devono essere salvaguardati.».

11.13

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO,
PETRAGLIA, MINEO

Sopprimere il comma 3.

11.14

MALAN, GASPARRI, BERNINI, FAZZONE, Mario MAURO

Sopprimere il comma 3.

11.15

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI

Sopprimere il comma 3-bis.

11.16

MALAN, GASPARRI, BERNINI, FAZZONE, Mario MAURO

Sopprimere il comma 3-bis.

11.17

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 3-bis, capoverso 1-quater, dopo le parole: «persone minorenni» inserire le seguenti: «anziane, con disabilità».

11.18

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-ter. In applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118 della Costituzione, il sindaco ha il potere di adottare ordinanze finalizzate a sospendere le procedure di rilascio degli immobili comunali assegnati o concessi in locazione ad enti che svolgono attività di natura sociale, assistenziale e culturale, qualora all'assegnazione non sia seguita la concessione ovvero qualora il titolo concessorio o il contratto di locazione non siano stati rinnovati alla loro scadenza. Durante il periodo di sospensione sopra indicato resta invariata la misura dei canoni concessori o di locazione determinata al momento dell'assegnazione, della concessione o della stipulazione del contratto di locazione».

Art. 12.

12.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Sopprimere l'articolo.

12.2

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

Al comma 1, sostituire le parole: «può essere disposta», con le seguenti: «è disposta».

12.3

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Il mancato rispetto delle ordinanze sindacali che prevedano limitazioni all'orario di utilizzo degli apparecchi automatici di intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 del r.d. 773/1931; ai soggetti che nel corso di un biennio commettono tre violazioni, anche non continuative, è disposta la chiusura degli apparecchi mediante apposizione di sigilli anche se hanno proceduto al pagamento della sanzione amministrativa».

12.4

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il comma 9 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"9. In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si applicano le seguenti sanzioni:

a) chiunque produce, importa, distribuisce o installa, in qualunque luogo pubblico, aperto al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nei medesimi commi e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di tali commi o sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 10.000 a 100.000 euro;

b) chiunque consente l'installazione da parte di altri, tollera, facilita e comunque consente l'uso, in qualunque luogo pubblico, aperto al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie, di apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nei medesimi commi e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detti commi o sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro e con la chiusura dell'esercizio aperto al pubblico per un periodo da trenta a sessanta giorni;

c) la sanzione di cui alla lettera b) si applica altresì nei confronti di chiunque, consentendo l'uso, in qualunque luogo pubblico o aperto al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie, di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nei commi 6 e 7 e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di tali commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi;

d) chiunque produce, importa, distribuisce o installa, in qualunque luogo pubblico, aperto al pubblico o privato, apparecchi e congegni diversi da quelli di cui ai commi 6 e 7, con funzionamento a rulli o che prevedono l'accumulo di crediti o con funzionamento a *led* luminosi o che riproducono il gioco del *poker* o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali o attivabili mediante l'inserimento di monete o di banconote o che consentono vincite in denaro o in beni diversi da quelli di cui al comma 7, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 10.000 a 100.000 euro; in tali casi si applicano lo stesso regime impositivo e amministrativo nonché le norme tributarie in materia di controlli, accertamento, sanzioni e responsabilità previsti per gli apparecchi e congegni di cui al comma 6;

e) chiunque consente l'installazione da parte di altri, tollera, facilita o comunque consente l'uso, in qualunque luogo pubblico, aperto al pubblico o privato, di apparecchi e congegni diversi da quelli di cui ai commi 6 e 7, con funzionamento a rulli o che prevedono l'accumulo di crediti o con funzionamento a *led* luminosi o che riproducono il gioco del *poker* o comunque, anche in parte; le sue regole fondamentali o attivabili mediante l'inserimento di monete o di banconote o che consentono vincite in denaro o in beni diversi da quelli di cui al comma 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro e con la chiusura dell'esercizio aperto al pubblico da trenta a sessanta giorni, in tali casi si applicano lo stesso regime impositivo e amministrativo nonché le norme tributarie in materia di controlli, accertamento, sanzioni e responsabilità previsti per gli apparecchi e congegni di cui al comma 6;

f) nel caso in cui più di una violazione delle disposizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* sia commessa nell'arco di un triennio è disposta la cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, per un periodo da sei mesi a un anno, dell'autore della violazione e del soggetto solidalmente responsabile ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Ove intervengano gli estremi per disporre una seconda sospensione dall'elenco, la cancellazione dallo stesso ha carattere di definitiva e per i titolari di concessione la stessa è revocata;

g) nel caso in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o per i congegni di cui ai commi 6 e 7 non siano apposti su ogni apparecchio o congegno, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio o congegno"».

Art. 12-bis.

12-bis.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO,
PETRAGLIA, MINEO

Sopprimere l'articolo.

12-bis.2

ZELLER, BERGER, PANIZZA, LANIECE

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sostituire il secondo comma con il seguente:

"La licenza può essere riusata ai soggetti di cui al primo comma, qualora sia intervenuta riabilitazione, ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non dà affidamento di non abusare delle armi».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Modifiche all'articolo 43 e all'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)».

12-bis.3

PANIZZA, BERGER, ZELLER, FRAVEZZI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 43, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo le parole: "può essere riusata" sono inserite le seguenti: "ai soggetti di cui al comma 1, qualora sia intervenuta riabilitazione,"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Modifiche all'articolo 43 e all'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)».

12-bis.0.1

CALDEROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-ter.

(Modifica dell'articolo 726 del Codice Penale)

L'articolo 726 del codice penale è così modificato:

"Articolo 726. - (*Atti contrari alla pubblica decenza*). – Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro."».

12-bis.0.2

CALDEROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-ter.

(Collaborazione delle associazioni di cittadini non armati)

1. I sindaci, previa intesa con il Questore, possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali, eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale.

2. Le associazioni sono iscritte in apposito elenco tenuto a cura del Questore, previa verifica da parte dello stesso, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, dei requisiti necessari previsti dal decreto di cui al comma 6. Il Questore provvede, altresì, al loro periodico monitoraggio, informando dei risultati il Comitato.

3. Tra le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 4 i sindaci si avvalgono, in via prioritaria, di quelle costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell'ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi dello Stato. Le associazioni diverse da quelle di cui al presente comma sono iscritte negli elenchi solo se non siano destinatarie, a nessun titolo, di risorse economiche a carico della finanza pubblica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati gli ambiti operativi delle disposizioni di

cui ai commi 3 e 4, i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e sono disciplinate le modalità di tenuta dei relativi elenchi».

Art. 13.

13.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Sopprimere l'articolo.

13.2

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, sopprimere le parole: «o confermata in grado di appello nel corso degli ultimi tre anni».

13.3

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, sostituire le parole: «o confermata in grado di appello nel corso degli ultimi tre anni» con le seguenti: «a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Conseguentemente:

– *al medesimo comma, sopprimere le parole: «locali pubblici o aperti al pubblico» e le parole: «o a esercizi analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi»;*

– *al comma 2, sostituire le parole: «inferiore ad un anno, né superiore a cinque» con le seguenti: «superiore a sei mesi»;*

– *sopprimere i commi 3, 4, 5, 6 e 7.*

13.4

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il divieto di cui al comma 1 può avere durata fino a cinque anni».

13.5

MAZZONI, MILO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nei confronti delle persone di cui al comma 1 condannate ad una pena pari o superiore ad un anno di reclusione, per le quali il questore ha disposto il divieto di accesso ai luoghi di cui al comma 1, qualora siano beneficiari della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale, quest'ultima è revocata se violano il divieto di accesso.».

13.6

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

Al comma 3, alinea, dopo le parole: «Nei casi» aggiungere le seguenti: «di violazione del divieto».

13.7

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 3 dopo le parole: «con sentenza definitiva» inserire le seguenti: «anche per reati di violenza familiare e domestica».

13.8

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Sopprimere il comma 5.

13.9

MORRA, CRIMI, ENDRIZZI

Al comma 6, sostituire le parole: «commi 1 e 3» con le seguenti: «commi 1 o 3».

13.10

PERRONE, BRUNI

Al comma 6, dopo le parole: «Per la violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 3» inserire le seguenti parole: «è punita con la reclusione da uno a tre anni e».

13.11

CALDEROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 6, dopo le parole: «La violazione dei divieti e dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 3» inserire le seguenti: «è punita con la reclusione da uno a tre anni e».

13.12

MAZZONI, MILO

Al comma 6, sostituire le parole: «da sei mesi a un anno» con le seguenti: «da uno a due anni».

13.13

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Sopprimere il comma 7.

13.14

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 7, sostituire le parole da: «può essere» fino alla fine del comma con le seguenti: «è subordinata all'imposizione del divieto di accedere a luoghi o aree specificamente individuati e ad una prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna».

13.15

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 7, dopo le parole: «all'imposizione del divieto», inserire le seguenti: «, imposto dal giudice»,».

13.16

GASPARRI, BERNINI, MALAN, FAZZONE, Mario MAURO, FLORIS, GALIMBERTI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. La metà dell'importo delle sanzioni amministrative di cui al comma 6 del presente articolo viene erogata alle Forze di Polizia per il controllo del territorio competente tramite la corrispondente Questura».

ORDINI DEL GIORNO

G13.100

CALDEROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge teso a convertire in legge il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

preso atto che con diversi provvedimenti l'attuale maggioranza propone l'ennesimo provvedimento che non consente efficacemente di introdurre norme sulla sicurezza dei cittadini, come attesta la continua percezione di insicurezza;

Rilevato che al fine di combattere efficacemente la criminalità e dare sicurezza ai cittadini è utile poter introdurre nel nostro ordinamento, attraverso la modifica del DPR 309 del 1990, il Daspo come pena accessoria nell'ottica di un'accresciuta efficacia contro uno dei principali reati che insidiano la sicurezza urbana e dei residenti, ovvero lo spaccio di stupefacenti e sostanze psicotrope;

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative al fine di introdurre nel T.U. in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope DPR 309/1990 il Daspo di cui al presente decreto-legge come pena accessoria nell'ottica di un'accresciuta efficacia della sicurezza urbana.

G13.101

MONTEVECCHI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Il Senato,

in sede di esame dell'AS. 2754 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città);

premesso che:

l'articolo 13 dispone che, nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o confermata in grado di appello nel corso degli ultimi tre anni per la vendita o la cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, per fatti commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di

scuole, plessi scolastici e sedi universitarie, il questore può disporre, per ragioni di sicurezza, il divieto di accesso agli stessi locali o a esercizi analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi;

è previsto, altresì, che il divieto è disposto individuando modalità applicative compatibili, tra le altre, con le esigenze di studio del destinatario dell'atto;

impegna il Governo:

a voler assicurare, in modo assoluto e prioritario, – anche coinvolgendo le istituzioni scolastiche interessate – il diritto allo studio degli eventuali soggetti destinatari dell'atto, valutandolo come parte integrante del percorso riabilitativo e rieducativo della pena, anche al fine di evitare, per i medesimi soggetti, fenomeni di dispersione scolastica e di esclusione sociale.

EMENDAMENTI

13.0.1

GASPARRI, BERNINI, MALAN, FAZZONE, Mario MAURO, FLORIS, GALIMBERTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Per i miglioramenti economici del personale dei Corpi di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2017.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 3.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 17.

13.0.2

QUAGLIARIELLO, AUGELLO, GIOVANARDI, COMPAGNA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in tema di contrasto del fenomeno del rovistaggio di rifiuti)

1. Chiunque rovista nei cassonetti per la raccolta predisposti dal comune ovvero recuperi rifiuti ivi collocati e risulti coinvolto in attività or-

ganizzate per il traffico illecito di rifiuti è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino ad euro 618.

2. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente i rifiuti provenienti dall'attività di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a sei anni.

3. Alla condanna di cui al comma 2 conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-*bis* e 32-*ter* del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice».

13.0.3

QUAGLIARIELLO, AUGELLO, GIOVANARDI, COMPAGNA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*.

(Modifiche alla disciplina sull'accattonaggio)

1. All'articolo 600-*octies* del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"Chiunque organizzi l'altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto, è punito con la reclusione da uno a tre anni";

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione dell'accattonaggio"».

Art. 14.

14.1

DI BIAGIO

Sopprimere l'articolo.

14.2

GASPARRI, BERNINI, MALAN, FAZZONE, Mario MAURO, FLORIS, GALIMBERTI

Sopprimere l'articolo.

14.3

DI BIAGIO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, al fine di assicurare la piena funzionalità del servizio di emergenza, il numero unico europeo 112 e le relative centrali operative sono realizzate e gestite in collegamento con tutte le forze deputate alla sicurezza e all'emergenza, ivi incluse le centrali operative della polizia locale, su tutto il territorio nazionale. Per le finalità connesse con le attività del numero unico europeo 112, le Regioni che hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, possono bandire, nell'anno successivo, procedure concorsuali per il personale afferente le forze di sicurezza; emergenza, soccorso pubblico, vigili del fuoco e polizia locale finalizzate all'assunzione, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, di un contingente massimo di personale determinato in proporzione alla popolazione residente in ciascuna Regione, sulla base di un rapporto pari ad un'unità di personale ogni trentamila residenti. A tal fine, le Regioni possono utilizzare integralmente i risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 finalizzate alle assunzioni, in deroga alle previsioni dell'articolo 1, comma 228, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

14.4

GASPARRI, BERNINI, MALAN, FAZZONE, Mario MAURO, FLORIS, GALIMBERTI

Al comma 1, sostituire le parole da: «con contratti di lavoro a tempo indeterminato» fino a: «ogni trentamila residenti» con le seguenti: «di personale specializzato delle forze di polizia statali, locali, di soccorso pubblico e sanitario già operante e in possesso dei requisiti necessari di anzianità e di esperienza acquisita».

14.5

MAZZONI, MILO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *la rubrica è sostituita dalla seguente:* «Accesso alle banche dati e Numero Unico Europeo 112»;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«2. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, recante Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, si applica anche agli enti locali limitatamente all'espletamento delle funzioni di polizia locale».

14.6

CALDEROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modificazioni:

1. *La rubrica è sostituita dalla seguente:* «Accesso alle banche dati e Numero Unico Europeo 112».

2. *dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente comma:*

«1-ter. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 28.9.1994 n. 634, recante Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, si applica anche agli enti locali limitatamente all'espletamento delle funzioni di polizia locale».

14.7

GASPARRI, BERNINI, MALAN, FAZZONE, Mario MAURO, FLORIS, GALIMBERTI

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

«1-ter. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 634 recante Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, si applica anche agli enti locali limitatamente all'espletamento delle funzioni di polizia locale».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Numero Unico Europeo 112 e accesso alle banche dati».

14.0.1

CALDEROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Assegnazione dei videocamere alle Forze di polizia)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui alla presente legge, le Forze di polizia impiegate in manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive durante il servizio di mantenimento dell'ordine pubblico nonché durante i servizi territoriali sono dotate di telecamere atte a registrare le manifestazioni medesime e il territorio. La registrazione video effettuata con le telecamere in dotazione alle Forze di polizia attribuisce valore di prova, ai sensi dell'articolo 2700 del codice civile, ai fatti che il pubblico ufficiale attesta nell'atto pubblico essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

2. Allo scopo di assicurare la copertura delle maggiori spese previste in attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 200 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 200 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

14.0.2

CALDEROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Utilizzo dei sistemi di videosorveglianza)

1. Per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

2. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione».

14.0.3

CALDEROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Misure a sostegno delle attività di Polizia Locale)

1. In relazione alle specificità operative connesse alla attuazione delle norme di cui alla presente legge, gli enti provvederanno ad adeguare il Documento di valutazione dei Rischi alle previsioni contenute nell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008; n. 81».

14.0.4

CALDEROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«14-bis. I Comuni possono utilizzare anche parte dei proventi di cui ai commi 4, 5 e 5-bis dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero risorse proprie di bilancio, per l'attivazione ed il potenziamento dei piani per la sicurezza e per far fronte e agli eventuali ulteriori obblighi derivanti dall'applicazione della presente legge».

14.0.5

CALDEROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«14-*bis*. I Comuni possono utilizzare anche parte dei proventi di cui ai commi 4, 5 e 5-*bis* dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero risorse proprie di bilancio, per far fronte agli eventuali ulteriori obblighi derivanti dall'applicazione della presente legge».

Art. 15.

15.1

LO MORO

Sopprimere l'articolo.

15.2

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Sopprimere l'articolo.

15.3

MORRA, CRIMI, ENDRIZZI,

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

15.0.1

GASPARRI, BERNINI, FAZZONE, Mario MAURO, FLORIS, GALIMBERTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

*(Istituzione del Registro pubblico delle moschee
e dell'Albo nazionale degli imam)*

1. Per assicurare il rispetto delle esigenze di sicurezza urbana, e al fine di salvaguardare l'identità e il ruolo delle moschee e degli imam in Italia, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 3, 8, 19 e 20 della Costituzione, sono istituiti il Registro pubblico delle moschee e l'Albo nazionale degli imam.

2. È istituito presso il Ministero dell'interno il Registro pubblico delle moschee presenti nel territorio nazionale, di seguito denominato "Registro".

3. Coloro che esercitano la funzione di imam o sono comunque responsabili della direzione del luogo di culto chiedono al Ministro dell'interno l'iscrizione della moschea al Registro, mediante apposita domanda presentata alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il territorio in cui è ubicato il luogo di culto, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le ulteriori norme necessarie per la sua attuazione.

5. La domanda di iscrizione nel Registro, corredata della documentazione edilizia e catastale relativa all'immobile adibito a luogo di culto, del piano economico-finanziario per la sua gestione e dell'elenco degli eventuali finanziatori italiani ed esteri, deve essere sottoscritta, con firma autenticata da un notaio, da chi esercita la funzione di imam o è responsabile della direzione del luogo di culto ed essere accompagnata dalle firme autentiche di un numero di aderenti al culto nella misura del 5 per cento del numero delle persone professanti la religione musulmana legalmente residenti nella provincia.

6. La domanda di iscrizione deve contenere, a pena di nullità:

- a) l'indicazione della denominazione e della sede della moschea;
- b) l'indicazione della natura giuridica del soggetto che la gestisce;
- c) la dichiarazione di chi esercita la funzione di imam o è responsabile della direzione del luogo di culto, attestante il possesso della cittadinanza italiana e il domicilio in Italia;
- d) l'elenco della documentazione allegata.

7. Alla domanda di iscrizione sono allegate:

a) una relazione contenente: 1) l'esposizione dei principi religiosi cui si ispira l'attività svolta all'interno della moschea; 2) l'indicazione, qualora i principi religiosi comportino, oltre che l'esercizio di riti, anche attività di insegnamento (madrassa), delle materie e dei principi oggetto dell'insegnamento; 3) qualora sia prevista la presenza di un soggetto che esercita la funzione di imam o funzioni analoghe, le generalità del titolare; 4) l'autorità religiosa da cui l'ente dipende; 5) l'elenco delle altre sedi italiane ed estere con i nomi dei responsabili; 6) la consistenza numerica dei fedeli;

b) copia dell'atto o del contratto relativo alla disponibilità della sede. La disponibilità dei locali deve essere garantita per un congruo periodo di tempo;

c) dichiarazione bancaria o di un istituto di credito comprovante la consistenza del patrimonio mobiliare eventualmente a disposizione del luogo di culto.

8. La domanda è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

9. La prefettura-ufficio territoriale del Governo cura l'istruttoria della domanda di iscrizione nel Registro, assumendo i pareri e le informazioni degli organi di pubblica sicurezza.

10. In particolare, la prefettura-ufficio territoriale del Governo, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche:

a) verifica le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali e indica le misure e le cautele eventualmente ritenute necessarie;

b) verifica la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;

c) esprime parere motivato sull'impatto sociale derivante dall'autorizzazione all'iscrizione nel Registro.

11. Per i locali aventi capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al comma 2 sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri, degli architetti, dei periti industriali o dei geometri, che attesta la rispondenza del locale alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

12. Il prefetto, accertata la regolarità della domanda di iscrizione nel Registro e verificato l'esito favorevole di tutti gli accertamenti prescritti dalla presente legge, propone al Ministro dell'interno l'iscrizione della moschea nel Registro.

13. Il Ministro dell'interno dispone l'iscrizione nel Registro se sono rispettate tutte le condizioni stabilite dalla presente legge e se la moschea è realizzata nel rispetto dei piani urbanistici approvati dal comune nel cui territorio essa è ubicata.

14. Il prefetto, mediante gli organi di pubblica sicurezza, vigila sullo svolgimento delle attività compiute all'interno della moschea, segnala le variazioni di chi esercita la funzione di imam o funzioni analoghe presso

la medesima e comunica i fatti di particolare importanza al Ministro dell'interno. Cura altresì il controllo periodico sull'osservanza delle norme e delle cautele imposte e sul regolare funzionamento dei meccanismi di sicurezza, segnalando all'autorità competente le eventuali carenze.

15. Chi esercita la funzione di imam o il responsabile della direzione del luogo di culto presenta annualmente il bilancio della gestione economico-finanziaria della moschea e l'aggiornamento dell'elenco degli eventuali finanziatori italiani ed esteri, debitamente documentato, presso la prettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio, che ne cura la trasmissione al Ministro dell'interno.

16. Ove per qualsiasi causa cambi il titolare della funzione di imam o il responsabile della direzione del luogo di culto, il subentrante deve presentare al prefetto, entro le successive quarantotto ore, la documentazione atte stante il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.

17. Il prefetto, qualora la moschea abbia cessato di possedere uno dei requisiti o non sia stato adempiuto uno degli obblighi previsti dalla presente legge, propone al Ministro dell'interno la revoca dell'iscrizione nei casi di particolare gravità, dispone provvisoriamente la chiusura del luogo di culto in attesa della decisione del Ministro.

18. È istituito, presso il Ministero dell'interno, l'Albo nazionale degli imam, di seguito denominato «Albo».

19. Chi intende esercitare la funzione di imam o funzioni analoghe chiede l'iscrizione all'Albo presentando domanda al Ministro dell'interno tramite la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di residenza. L'iscrizione è obbligatoria ed è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) residenza e domicilio in Italia;
- b) conoscenza della lingua italiana;
- c) maggiore età;
- d) assenza di sentenze di condanna definitiva, pronunziate o riconosciute in Italia, per delitti non colposi punibili con la reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, o di sottoposizione a procedimento -penale per i medesimi reati;
- e) sufficiente livello di istruzione, preparazione, competenza ed esperienza coerenti con il profilo da ricoprire, secondo i criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione per l'Albo degli imam di cui all'articolo 9;
- f) conoscenza e condivisione dei principi ispiratori del processo di integrazione delle comunità di immigrati di fede musulmana nella comunità nazionale italiana;
- g) conoscenza e condivisione dei diritti e dei doveri contenuti nella Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione elaborata dalla Consulta per l'Islam italiano di cui al decreto del Ministro dell'interno 10 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 26 ottobre 2005;
- h) attestato di idoneità rilasciato dalla Commissione per l'Albo degli imam di cui all'articolo 9.

20. Ai fini dell'iscrizione all'Albo, il prefetto, mediante gli organi di pubblica sicurezza, verifica, in particolare, l'estraneità del richiedente a ogni collegamento con organizzazioni terroristiche ovvero legate o contigue al terrorismo.

21. In qualsiasi momento il prefetto, mediante gli organi di pubblica sicurezza, può verificare il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge da parte di un soggetto iscritto all'Albo. In caso di mancanza dei requisiti, il prefetto ne informa il Ministro dell'interno e chiede la revoca dell'iscrizione all'Albo.

22. Nel caso in cui chi è iscritto all'Albo sia imputato per un delitto non colposo, punibile con la reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, il prefetto della provincia in cui è stato commesso il reato chiede al Ministro dell'interno di sospendere l'iscrizione all'Albo.

23. Nei casi in cui il comportamento di chi è iscritto all'Albo costituisca minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, tenuto anche conto di eventuali procedimenti penali in corso, il prefetto competente chiede al Ministro dell'interno di revocare l'iscrizione all'Albo.

24. La revoca dell'iscrizione comporta l'impossibilità definitiva di presentare nuova richiesta di iscrizione all'Albo.

25. Presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituita la Commissione per l'Albo degli imam, di seguito denominata «Commissione», competente per tutte le questioni concernenti la formazione e la tenuta dell'Albo. La Commissione collabora con le istituzioni e con le autorità accademiche delle maggiori università dei Paesi arabi dell'area del mare Mediterraneo.

26. La Commissione ha carattere interreligioso ed è composta da dieci membri nominati per metà dal Ministro dell'interno e per metà dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il presidente è eletto dalla Commissione tra i membri nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'interno può disporre lo scioglimento della Commissione in caso di impossibilità di funzionamento o per gravi mancanze nell'esercizio delle funzioni ad essa attribuite.

27. La Commissione ha il compito di:

a) esaminare le domande di iscrizione all'Albo ed esprimere parere su di esse al Ministro dell'interno;

b) promuovere iniziative atte a elevare la qualificazione e l'aggiornamento degli imam iscritti all'Albo e favorire il dialogo e la collaborazione con i responsabili delle moschee e con le comunità degli immigrati di religione musulmana.

28. Per chi esercita la funzione di imam o funzioni analoghe, senza essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere *e)*, *f)*, *g)* e *h)* del comma 2 dell'articolo 7, e per coloro che intendono esercitare le funzioni di imam, sono istituiti appositi corsi di formazione e di studio presso le facoltà di lettere e filosofia delle principali università presso cui esistano corsi di specializzazione in storia e civiltà orientali.

29. I criteri e le modalità per disciplinare e razionalizzare l'accesso ai corsi di cui al comma 1, anche con riferimento alla disponibilità di strutture, attrezzature e servizi, nonché al numero dei docenti e alla qualità dell'offerta didattica, sono determinati ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, d'intesa con la Commissione e in accordo con le università interessate.

30. Al termine del corso di formazione e di studio, l'università trasmette l'attestato di cui all'articolo 6, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341, con l'indicazione delle ore di frequenza e della verifica finale delle competenze acquisite, alla Commissione, che provvede a rilasciare un attestato con il quale certifica l'idoneità del titolare all'esercizio della funzione di imam nelle moschee italiane.

31. I soggetti ai quali si applica la presente legge, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo ed entro sei mesi dalla stessa data adeguano i rispettivi edifici di culto e nominano i responsabili ai sensi delle disposizioni della presente legge.».

15.0.2

GASPARRI, BERNINI, MALAN, FAZZONE, Mario MAURO, FLORIS, GALIMBERTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Modifiche al codice penale in materia di legittima difesa)

1. All'articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", o che il fatto sia stato commesso per concitazione o paura";

b) al secondo comma, lettera b), le parole: ", non vi è desistenza e" sono soppresse.».

15.0.3

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

*(Modifiche al codice penale in materia di legittima difesa
nei luoghi di privata dimora)*

Al codice penale apportare le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 52 abrogare il secondo e il terzo comma;
- b) dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

"Art. 52-bis.

(Difesa legittima nei luoghi di privata dimora)

1. Non è punibile chi, nella propria abitazione, o legittimamente presente in altro luogo di privata dimora, ovvero nelle pertinenze di esse, al fine di difendere la propria o l'altrui incolumità, ovvero i beni propri o altrui, usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo a difendere contro chiunque si introduce nei suddetti luoghi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo, ovvero clandestinamente, con la violenza o con l'inganno, al fine di commettere altri reati.

2. La disposizione di cui al primo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto in luoghi ove sia esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

3. Le disposizioni di cui al primo e al secondo comma non si applicano soltanto qualora l'aggressore volontariamente si sia allontanato, ovvero si sia dato alla fuga";

c) al comma 1 dell'articolo 53, sostituire la parola: "due" con la seguente: "tre"».

15.0.4

GASPARRI, BERNINI, MALAN, FAZZONE, Mario MAURO, FLORIS, GALIMBERTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Modifiche al codice penale in materia di legittima difesa)

1. I commi secondo e terzo dell'articolo 52 del codice penale sono abrogati.
2. Dopo l'articolo 52 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 52-bis.

(Legittima difesa nel caso di violazione di domicilio effettuata allo scopo di commettere altri reati)

Nel contrasto di una violazione di domicilio finalizzata allo scopo di commettere altri reati, si configura in ogni caso come legittima difesa la condotta di chi:

a) vedendo minacciata la propria o l'altrui incolumità, usa un'arma legalmente detenuta o qualsiasi altro mezzo idoneo per dissuadere o per rendere sicuramente inoffensivo l'aggressore;

b) vedendo minacciati i propri o altrui beni e constatata l'inefficacia di ogni invito a desistere dall'azione criminosa, per bloccarla usa qualsiasi mezzo idoneo o un'arma legittimamente detenuta, mirando alle parti non vitali di chi persiste nella minaccia.

Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, le disposizioni del primo comma del presente articolo si applicano anche qualora il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove sia esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale"».

15.0.5

AMIDEI, MALAN, GASPARRI, BERNINI, FAZZONE, Mario MAURO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa)

1. All'articolo 52 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Si presume abbia agito per legittima difesa colui che difende la propria o l'altrui incolumità ovvero cose proprie o di terzi, nei casi in cui coloro che mettono in atto l'aggressione, la violenza o la minaccia si trovino senza avere il diritto o l'autorizzazione in una abitazione o in altro luogo privato, e siano travisate o armate o dotate senza motivo di strumenti atti a offendere o facciano altrimenti concretamente presumere l'intenzione di compiere reati".».

15.0.6

AMIDEI, BERNINI, GASPARRI, FAZZONE, MARIO MAURO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa)

1. All'articolo 52 del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi;

"Si presume abbia agito per legittima difesa colui che compie un'azione per difendere la propria o l'altrui incolumità ovvero cose proprie o di terzi, nei casi in cui l'aggressione; la violenza o la minaccia avvengano in una abitazione o in altro luogo privato, da parte di una o più persone travisate o con armi o con strumenti atti a offendere o ponendo in essere fatti tali da far presumere che si stia per commettere un reato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente qualora la vittima non sia riuscita a porre in essere atti difensivi e abbia subito l'aggressione, la violenza o la minaccia, può assumere ogni atto idoneo al fine di assicurare l'aggressore alla giustizia".».

15.0.7

MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Introduzione dell'articolo 52-bis del codice penale in materia di legittimo trattenimento).

1. Al codice penale, dopo l'articolo 52 è introdotto il seguente:

"Art. 52-*bis*.

(Legittimo trattenimento)

Non è punibile chi, nell'immediatezza o in presenza del tentativo di compiere uno dei reati di cui agli articoli 575, 581, 583-*bis*, 583-*quater*, 584, 609-*bis*, 609-*octies*, 614, 624-*bis*, 628, 630 del codice penale, trattiene allo scopo di assicurare alla giustizia l'autore o il tentato autore, purché abbia cura di limitare all'indispensabile l'uso della forza e avverta appena possibile le autorità competenti"».

15.0.8

AMIDEI, BERNINI, GASPARRI, FAZZONE, Mario MAURO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-*bis*.

*(Modifiche all'articolo 55 del codice penale
in materia di eccesso colposo)*

1. All'articolo 55 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Non sussiste eccesso colposo in legittima difesa quando la condotta è diretta alla salvaguardia della propria o altrui incolumità o dei beni propri o altrui nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 52".»

15.0.9

AMIDEI, BERNINI, GASPARRI, FAZZONE, Mario MAURO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-*bis*.

*(Modifiche all'articolo 614 del codice penale
in materia di violazione di domicilio)*

1. All'articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto comma le parole: "da uno a cinque anni", sono sostituite dalle seguenti: "da tre a sei anni";

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Colui che ha posto in essere una condotta prevista dai commi precedenti non può chiedere il risarcimento di qualsivoglia danno subito in occasione della sua introduzione nei luoghi di cui al primo comma."».

15.0.10

GASPARRI, BERNINI, MALAN, FAZZONE, Mario MAURO, FLORIS, GALIMBERTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Durata del fermo per l'accertamento dell'identità personale da parte degli organi di pubblica sicurezza).

1. All'articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "e comunque non oltre le ventiquattro ore" sono soppresse;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"3. Dell'accompagnamento e dell'ora in cui è stato compiuto è data notizia entro ventiquattro ore ai procuratore della Repubblica, il quale, se riconosce che non ricorrono le condizioni di cui ai commi primo e secondo, ordina il rilascio della persona accompagnata entro le successive quarantotto ore"».

Art. 16.

16.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Sopprimere l'articolo.

16.2

PERRONE, BRUNI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 639 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da sei mesi a tre anni o della multa da 1.000 a 3.000 euro", e le parole: "da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a cinque anni e della multa da 3.000 a 9.000 euro";

b) al comma 3 le parole: "da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da due a sei anni e della multa fino a 30.000 euro"».

16.3

ENDRIZZI, MORRA, CRIMI

Al comma 1, sostituire le parole: «può disporre» con la seguente: «dispone».

16.4

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, sostituire le parole da: «, ovvero, se il condannato» fino alla fine del comma con le seguenti: «. La sospensione condizionale della pena è subordinata ad una prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinata comunque non superiore alla durata della pena sospesa secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna».

16.5

GASPARRI, BERNINI, MALAN, FAZZONE, Mario MAURO, FLORIS, GALIMBERTI

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche con riferimento all'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi il cui decoro urbano sia stato leso durante le manifestazioni di piazza anche per l'imbrattamento di muri ovvero di esercizi commerciali».

ORDINI DEL GIORNO

G16.100

CALDEROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge teso a convertire in legge il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città «;

preso atto che con diversi provvedimenti l'attuale maggioranza propone l'ennesimo provvedimento che non consente efficacemente di introdurre norme sulla sicurezza dei cittadini, come attesta la continua percezione di insicurezza;

Rilevato che con i decreti legislativi 15 gennaio 2016, nn. 7 e 8 si è provveduto a dare attuazione alla delega legislativa di cui alla legge 28 aprile 2014, n. 67 depenalizzando e abrogando diversi reati tra cui l'articolo 527 del codice penale in tema di atti osceni in luogo pubblico o aperto al pubblico;

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative al fine di reintrodurre nel codice penale il reato di cui all'articolo 527 del codice penale atti osceni in luogo pubblico o aperto al pubblico oggi abrogato.

G16.101

CALDEROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge teso a convertire in legge il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

preso atto che con diversi provvedimenti l'attuale maggioranza propone l'ennesimo provvedimento che non consente efficacemente di introdurre norme sulla sicurezza dei cittadini, come attesta la continua percezione di insicurezza;

Rilevato che con i decreti legislativi 15 gennaio 2016, nn. 7 e 8 si è provveduto a dare attuazione alla delega legislativa di cui alla legge 28

aprile 2014, n. 67 depenalizzando e abrogando diversi reati tra cui l'articolo 635 del codice penale in tema di danneggiamento semplice;

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative al fine di reintrodurre nel codice penale il reato di danneggiamento semplice oggi abrogato.

G16.102

CALDEROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge teso a convertire in legge il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città«;

preso atto che con diversi provvedimenti l'attuale maggioranza propone l'ennesimo provvedimento che non consente efficacemente di introdurre norme sulla sicurezza dei cittadini, come attesta la continua percezione di insicurezza;

Rilevato che con i decreti legislativi 15 gennaio 2016, nn. 7 e 8 si è provveduto a dare attuazione alla delega legislativa di cui alla legge 28 aprile 2014, n. 67 depenalizzando e abrogando diversi reati tra cui l'articolo 726 del codice penale in tema di atti contrari alla pubblica decenza;

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative al fine di reintrodurre nel codice penale il reato di cui all'articolo 726 del codice penale atti contrari alla pubblica decenza oggi abrogato.

G16.103

CALDEROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge teso a convertire in legge il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

preso atto che con diversi provvedimenti l'attuale maggioranza propone l'ennesimo provvedimento che non consente efficacemente di introdurre norme sulla sicurezza dei cittadini, come attesta la continua percezione di insicurezza;

rilevato che al fine di combattere efficacemente la micro criminalità e dare sicurezza ai cittadini è utile poter introdurre nel nostro ordina-

mento, nell'ambito degli interventi per la sicurezza territoriale, il reato come l'accattonaggio molesto,

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative al fine di introdurre nel codice penale il reato di accattonaggio molesto.

G16.104

CALDEROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge teso a convertire in legge il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

preso atto che con diversi provvedimenti l'attuale maggioranza propone l'ennesimo provvedimento che non consente efficacemente di introdurre norme sulla sicurezza dei cittadini, come attesta la continua percezione di insicurezza;

rilevato che al fine di combattere efficacemente la micro criminalità e dare sicurezza ai cittadini è utile poter introdurre nel nostro ordinamento, nell'ambito degli interventi per la sicurezza territoriale, il reato come la pratica di attività ambulanti non autorizzate,

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative al fine di introdurre nel codice penale il reato di pratica di attività ambulanti non autorizzate.

EMENDAMENTI

16.0.1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114)

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "da lire 5.000.000 a lire 30.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "da 5.000 a 30.000 euro";

b) al comma 2, le parole: "da lire 1.000.000 a lire 6.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "da 1.000 a 6.000 euro";

c) al comma 3, secondo periodo, le parole: "venti giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni"».

16.0.2

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Istituzione del programma triennale di recupero a fini abitativi e sociali di immobili confiscati alla criminalità organizzata)

1. Al fine di favorire l'utilizzo degli immobili confiscati alla criminalità organizzata conferiti ai Comuni nel cui territorio ricadono e da destinare alle categorie sociali più svantaggiate, è adottato un Programma triennale di recupero a fini abitativi e sociali degli immobili confiscati alla criminalità organizzata.

2. Il Programma di cui al comma 1 è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato città e autonomie locali che

individua i criteri e le modalità di concessione dei contributi da destinare ai Comuni.

3. Il Programma è alimentato con le risorse del Fondo per l'attuazione del Piano nazionale di edilizia abitativa, di cui all'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per le finalità del presente articolo, il Fondo è rifinanziato di ulteriori 30 milioni di euro per gli anni 2017, 2018 e 2019».

16.0.3

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifica all'articolo 55 del codice penale)

L'articolo 55 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 55. – (*Eccesso colposo*). – Quando nel commettere alcuno dei fatti previsti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo.

Le disposizioni concernenti i delitti colposi non si applicano nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 52"».

16.0.4

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifica all'articolo 614 del codice penale)

L'articolo 614 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 614. - (*Violazione di domicilio*). – Chiunque si introduce nell'abitazione altrui o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con l'inganno, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei predetti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, ovvero è perseguibile d'ufficio se è stato commesso in occasione di altro reato perseguibile d'ufficio.

La pena è da due a sette anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle case, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.

Per qualunque danno subito da chiunque commetta fatti con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato, non si applica il risarcimento del danno"».

16.0.5

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifica all'articolo 624 del codice penale)

L'articolo 624-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 624-bis. - (*Furto in abitazione e furto con strappo*). – Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro 5.000 a euro 20.000.

Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.

La pena è della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 10.000 a euro 30.000 se il reato è aggravato da una o più circostanze previste dal primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.

Fuori dai casi di cui all'articolo 630, se dal fatto deriva comunque la morte della persona che si trova nei luoghi indicati dal primo comma, quale conseguenza non voluta dal reo, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte della persona che si trova nei luoghi indicati dal primo comma, si applica la pena dell'ergastolo.

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il giudice dispone il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona of-

fesa. È sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, salve che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca dei beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al presente articolo, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti"».

16.0.6

CALDEROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Parcheggiatori abusivi)

L'articolo 7, comma 15-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è sostituito dal seguente:

"15-*bis*. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 771 ad euro 3.101. Se nell'attività sono impiegati minori, o nei casi di reiterazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata del doppio. In casi di reiterate violazioni di cui al primo ed al secondo periodo del presente comma è disposto l'arresto in flagranza di reato e la reclusione da uno a tre anni. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate dal Capo I, Sezione II, del Titolo VI"».

16.0.7

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Parcheggiatori abusivi)

All'articolo 16-bis comma 1 punto 15-bis dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: "In casi di reiterate violazioni di cui al primo ed al secondo periodo del presente comma è disposto l'arresto in flagranza di reato e la reclusione da uno a tre anni"»

Art. 16-bis.

16-bis.1

BRUNI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 16-bis. - (Modifiche all'articolo 629 del codice penale). – All'articolo 629 del codice penale, dopo il primo comma, inserire il seguente;

"*primo-bis.* le pene di cui al comma precedente si applicano altresì a chiunque, in strade od aree di uso pubblico, abusiva mente, anche avvalendosi di altre persone, esercita attività di parcheggiatore o guarda macchine. La pena aumentata se il fatto è commesso avvalendosi di minorenni"».

Conseguentemente, abrogare il comma 15-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

16-bis.2

BRUNI

Al comma 1, capoverso, «15-bis», dopo le parole: «coloro che» inserire le seguenti: «, in strade od aree di uso pubblico,».

16-bis.3

SCIBONA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso comma «15-bis», primo periodo, sostituire le parole: «la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 ad euro 3.500» con le seguenti: «l'arresto da 6 mesi a 2 anni e con l'ammenda da euro 1.000 ad euro 3.500»;*

b) *al capoverso comma «15-bis», secondo periodo, sostituire le parole: «la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata» con le seguenti: «le sanzioni sono aumentate».*

16-bis.4

SCIBONA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso comma «15-bis», primo periodo, sostituire le parole: «la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 ad euro 3.500» con le seguenti: «l'arresto da 3 mesi a 1 anno e con l'ammenda da euro 1.000 ad euro 3.500»;*

b) *al capoverso comma «15-bis», secondo periodo, sostituire le parole: «la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata» con le seguenti: «le sanzioni sono aumentate».*

16-bis.5

SCIBONA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso comma «15-bis», primo periodo, sostituire le parole: «la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 ad euro 3.500» con le seguenti: «l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda da euro 1.000 ad euro 3.500»;*

b) *al capoverso comma «15-bis», secondo periodo, sostituire le parole: «la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata» con le seguenti: «le sanzioni sono aumentate».*

16-bis.6

MAZZONI, MILO

Al comma 1, le parole: «una somma da euro 1.000 a euro 3.500» sono sostituite dalle seguenti: «una somma da euro 2.000 a euro 5.000».

16-bis.7

PERRONE, BRUNI

Al l'articolo, comma 1, punto 15-bis, dopo il secondo periodo parole: «Se nell'attività sono impiegati minori, o nei casi di reiterazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata del doppio.» sono aggiunte le seguenti: «In casi di reiterate violazioni di cui al primo ed al secondo periodo del presente comma è disposto l'arresto in flagranza di reato e la reclusione da uno a tre anni».

16-bis.8

SCIBONA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Contestualmente all'accertamento della condotta illecita di cui al presente articolo, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 10, l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto».

16-bis.9

SCIBONA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Contestualmente all'accertamento della condotta illecita di cui al presente articolo, al trasgressore si applica altresì l'articolo 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159».

16-bis.0.1

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-ter.

(Disposizioni per il personale e le dotazioni del Comparto Sicurezza)

1. Per le esigenze connesse all'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 5, commi 2, lettera *a*), *2-ter* e *2-quater* e all'articolo 7, commi da *2-bis*, a *2-sexies*, il Fondo per il pubblico impiego, di cui all'articolo 52 della legge di bilancio per il 2017 è incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2017 e 130 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 623 della legge di bilancio per il 2017 è incrementata di 5 milioni di euro per il 2017 e 2 milioni di euro annui per il periodo 2018-2030. Le amministrazioni cui destinare le predette somme sono individuate con le modalità previste dal richiamato articolo 623, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

4. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 65 milioni di euro per l'anno 2017, 132 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante la corrispondente e proporzionale riduzione delle disponibilità di competenza e cassa delle amministrazioni centrali per consumi intermedi. Per effettive, motivate e documentate esigenze, su proposta delle amministrazioni, possono essere disposte variazioni compensative tra i capitoli interessati, con invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni».

16-bis.0.2

GASPARRI, BERNINI, FAZZONE, Mario MAURO, FLORIS, GALIMBERTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-ter.

(Regolamentazione dell'utilizzo di sistemi di videosorveglianza negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità)

1. Per assicurare la prevenzione e il contrasto, in ambito pubblico e privato, condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semi-residenziale o diurno possono essere installati sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, le cui immagini sono cifrate, al momento dell'acquisizione all'interno delle telecamere, con modalità atte a garantire la sicurezza dei dati trattati e la loro protezione da accessi abusivi. Il Garante per la protezione dei dati personali è competente, ai sensi dell'articolo 17 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, alla verifica preliminare dell'idoneità tecnica dei dispositivi adottati. L'esito della verifica preliminare è comunicato al richiedente entro novanta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine senza che sia stata effettuata la verifica o ne sia stato comunicato l'esito, la verifica si intende avere avuto esito positivo.

2. L'accesso alle registrazioni dei sistemi di cui al comma 1 è vietato, salvo quanto previsto dal comma 3.

3. In caso di notizia di reato, l'accesso alle registrazioni dei sistemi di cui al comma 1 è disciplinato dal libro V, titoli IV e V, del codice di procedura penale.

4. I sistemi di cui al comma 1 possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali ovvero, laddove queste non siano costituite, dalle rappresentanze sindacali territoriali. In alternativa, nel caso di strutture con sedi ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, i sistemi di cui al comma 1 possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.

5. La presenza dei sistemi di cui al comma 1 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale delle strutture di cui all'articolo 1 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di cui al comma 1, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce con proprio decreto le modalità per assicurare la partecipazione delle famiglie alle decisioni relative all'installazione e all'attivazione dei sistemi di video sorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia.

7. Nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semi-residenziale o diurno, l'utilizzo dei sistemi di video sorveglianza è consentito nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e previo consenso degli interessati o di chi legalmente li rappresenta.

8. Il Garante per la protezione dei dati personali, con proprio provvedimento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione all'installazione dei sistemi di cui al comma 1 e al trattamento dei dati personali effettuato mediante i medesimi sistemi.

9. Nelle strutture di cui all'articolo 1 è vietato l'utilizzo di *webcam*.

10. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo o del provvedimento adottato ai sensi del comma 8, si applicano le sanzioni di cui al titolo III della parte III del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

11. Al fine di condurre una sperimentazione delle misure previste dal presente articolo, a partire dalla formazione del personale degli asili nido e delle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è costituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 11 alle strutture pubbliche e paritarie che ne facciano richiesta, nei limiti delle risorse di cui al comma 11.

13. Agli oneri derivanti dal comma 11, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto all'anno 2017, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto agli anni 2018 e 2019, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

16-bis.0.3

CALDEROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, CROSIO,
DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-ter.

Dopo l'articolo 419 del codice penale è inserito il seguente articolo:

"Art. 419-bis.

*(Danneggiamento nel corso di una manifestazione pubblica o aperta
al pubblico o sportiva con danno di rilevante entità)*

Fuori dai casi di cui all'articolo 419, chiunque nel corso di una ma-
nifestazione pubblica o aperta al pubblico o sportiva distrugge, disperde,
deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili
altrui provocando un danno di rilevante entità è punito con la reclusione
da un due fino a quattro anni e si procede d'ufficio"».

e conseguentemente:

all'articolo 380 del codice di procedura penale è aggiunto:

«*b-bis*) delitto di danneggiamento nel corso di una manifestazione
pubblica o aperta al pubblico o sportiva di cui all'art. 419-bis del codice
penale;».

16-bis.0.4

CALDEROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, CROSIO,
DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-ter.

L'articolo 527 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 527. - (*Atti-osceni*). – Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.

Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 310 euro."».

16-bis.0.5

CALDEROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-ter.

(Modifica dell'articolo 583-quater del codice penale)

L'articolo 583-quater del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 581-quater. - (*Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive*). – Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni "».

16-bis.0.6

GASPARRI, BERNINI, FAZZONE, Mario MAURO, FLORIS, GALIMBERTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-ter.

(Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale)

1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 sono aggiunti i seguenti:

"Art. 613-bis. - (*Terrorismo di piazza*). – Chiunque, nel corso di manifestazioni pubbliche, cagiona alle forze di polizia, ivi preposte in servizio di Ordine e Sicurezza Pubblica, acute sofferenze fisiche o psichiche,

ledendo l'onore della funzione svolta, anche con il lancio di oggetti o sputi o con il compimento di atti provocatori e di offesa rivolti alla persona, o mentre impediscono che venga messo in pericolo l'ordine pubblico, la sicurezza dei cittadini o la commissione di delitti, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

Se i fatti di cui al primo comma sono commessi nel corso di manifestazioni non preavvisate, o vietate o che si svolgono in violazione delle modalità prescritte dal Questore ai sensi dell'articolo 18 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, si applica la pena della reclusione da cinque a dodici anni.

La stessa pena si applica per analoghi fatti che avvengono nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, nonché in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che vi partecipano o assistono o, comunque, nelle immediate vicinanze di essi.

Se dal fatto ne deriva una lesione personale grave, le pene di cui ai commi 1 e 2 sono aumentate di un terzo. Se ne deriva una lesione gravissima le pene sono aumentate della metà.

Se dal fatto deriva la morte quale conseguenza non voluta, le pene sono aumentate di due terzi. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo.

Art. 613-ter. - (*Istigazione a commettere il reato di terrorismo di piazza*). - Fuori dai casi previsti dall'articolo 414, chiunque, nel corso di manifestazioni pubbliche, istiga a commettere il delitto di terrorismo di piazza, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da uno a sei anni."

2. Nei casi di cui all'articolo 613-bis del codice penale, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza, ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale, colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi oggettivi dai quali emerge inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le trentasei ore dal fatto.».

16-bis.0.7

CALDEROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-ter.

1. L'articolo 624-bis del codice penale, è sostituito dal seguente:

"Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da cinque anni a dieci anni e con la multa da 10.000 a 20.000 euro.

Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, ai fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona è punito con la reclusione da due a sette anni e con la multa da 10.000 a 20.000 euro.

La pena è della reclusione da sei a dieci anni e della multa da 20.000 a 30.000 euro se il reato è aggravato da una o più circostanze previste dal primo comma dell'articolo 625 ovvero ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.

Per l'ipotesi previste dai commi precedenti si applica l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205".

2. All'articolo 165 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, il seguente comma:

"Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624-*bis*, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale alla persona offesa del risarcimento del danno".

3. All'articolo 275 del codice di procedura penale è apportata la seguente modificazioni:

a) al comma 2-*bis* le parole "e 624-*bis*" sono soppresse;

b) al comma 3, le parole: «e 600 *quinquies*" sono sostituite con le parole: "600 *quinquies* e 624-*bis*";

4. All'articolo 380 del codice di procedura penale è apportata la seguente modificazione:

al comma 2, lettera *e-bis* la frase: "salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale" è soppressa;

5. All'articolo 408 del codice di procedura penale è apportata la seguente modificazioni:

al comma 3-*bis*, dopo le parole: "per i delitti commessi con violenza alla persona" sono inserite le seguenti: "e per il reato di cui all'articolo 624-*bis* del codice penale".

6. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354 sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 4-*bis*, comma 1, le parole "e 630" sono sostituite con le parole: "630 e 624-*bis*"».

16-bis.0.8

CALDEROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-ter.

1. All'articolo 635 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Articolo 635. - (*Danneggiamento*). – Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a 500 euro.

La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso:

- 1) con violenza alla persona o con minaccia;
- 2) da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in occasione di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 330, 331 e 333;
- 3) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto, o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati, o su altre delle cose indicate nel numero 7 dell'articolo 625;
- 4) sopra opere destinate all'irrigazione;
- 5) sopra piante di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento;
- 5-bis) sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

Per i reati di cui al primo e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna."

2. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "*m-quater*) delitto di cui all'articolo 635, comma 2, codice penale».

16-bis.0.9

CALDEROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-ter.

Dopo l'articolo 669 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 669-bis. - (*Esercizio molesto dell'accattonaggio e pratica di attività ambulanti non autorizzate*). – Chiunque mendica arrecando disturbo o in modo invasivo ovvero esercita attività ambulanti non autorizzate in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l'arresto da nove a un anno e sei mesi e con l'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000.

La pena è dell'arresto da un anno a due anni e dell'ammenda da euro 5.000 a euro 10.000 se il fatto è compiuto in modo da arrecare particolare disagio alle persone ovvero rischio della propria o altrui incolumità, intralciando in qualsiasi modo la circolazione dei veicoli o dei pedoni ovvero mediante tecniche di condizionamento della personalità o in modo ripugnante o vessatorio, nonché simulando deformità o malattie, ovvero adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà"».

16-bis.0.10

CALDEROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-ter.

L'articolo 726 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 726. - (*Atti contrari alla pubblica decenza*). – Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza è punito con l'arresto da sei mesi a nove mesi e con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro."».

16-bis.0.11

CALDEROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-ter.

All'articolo 57 del codice di procedura penale, al comma 2, alla lettera b), le parole: "quando sono in servizio" sono soppresse».

16-bis.0.12

GIOVANARDI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-ter.

All'articolo 335 del codice di procedura penale dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

"3-ter. Prima dell'iscrizione nel registro della notizia di reato, il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello territorialmente competente effettua una previa valutazione di garanzia dei fatti aventi origine e causa nel servizio di Polizia e, con atto motivato, dispone l'archiviazione qualora le condotte degli operatori di polizia rientrino nelle ipotesi di cui agli articoli 51, 52, 53, e 54 del codice penale."».

16-bis.0.13

CALDEROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-ter.

1. All'articolo 438 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 289-*bis*, 422, 575 aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 5) o 5.1), o 577, primo comma, numeri 1), 3) o 4), 601, 602, 605, quarto comma, e 630, terzo comma, del codice penale;

b) dopo il quinto comma è inserito il seguente:

"5-*bis*. Quando si proceda per uno dei delitti indicati nell'articolo 5, il giudice, dopo aver disposto il giudizio abbreviato, trasmette gli atti alla corte di assise per lo svolgimento del rito e provvede a indicare alle parti il giorno, il luogo e l'ora della comparizione";

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"6-*bis*. Nel procedimento per i delitti di cui al comma 1-*bis*, la richiesta di cui al comma 1 può essere proposta subordinandola a una diversa qualificazione dei fatti o all'individuazione di un reato diverso allo stato degli atti.

6-*ter*. Nel procedimento per i delitti di cui al comma 1-*bis*, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato avanzata ai sensi del comma 6-*bis*, l'imputato può rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado."

2. Dopo l'articolo 134-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

"Art. 134-*ter*. - (*Decreto che dispone il giudizio abbreviato in caso di trasmissione degli atti alla corte di assise*). - 1. Quando il giudice provvede ai sensi dell'articolo 438, comma 5-*bis*, del codice, si applica l'articolo 132 delle presenti norme".

3. Il presente articolo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai procedimenti per i fatti commessi dopo la data della sua entrata in vigore».

16-bis.0.14

BRUNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-ter.

(Modifiche all'art. 44 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia relative all'innalzamento delle pene per il reato di lottizzazione abusiva ed all'introduzione della nuova fattispecie di estinzione dei reati edilizi)

All'articolo 44 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera c), sostituire le parole: "l'arresto fino a due anni e l'ammenda 30.986 a 103.290 euro" con le seguenti: "l'arresto fino a tre anni e l'ammenda da 40.000 a 120.000 euro";

b) dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente: "2-ter. La rimessione in pristino delle aree o degli immobili da parte del trasgressore, prima che venga disposta d'ufficio dall'autorità amministrativa, e comunque prima che intervenga la condanna, estingue i reati di cui al comma 1 ed al comma 2-bis."»

16-bis.0.15

GASPARRI, BERNINI, MALAN, FAZZONE, Mario MAURO, FLORIS, GALIMBERTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-ter.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, si applicano anche al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

2. L'articolo 12-bis, del decreto-legge 13 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, è abrogato».

16-bis.0.16

CALDEROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-ter.

(Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152)

1. Il terzo comma dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1975, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

"Chiunque viola il divieto di cui al secondo periodo del primo comma è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 30.000 euro. Nei suoi confronti è obbligatorio l'arresto in flagranza di reato.

La pena prevista dal terzo comma del presente articolo è aumentata di due terzi quando il colpevole porta con sé uno strumento compreso tra quelli indicati nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.

Per l'ipotesi di cui al quarto comma del presente articolo si applica l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205".

2. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*m-quater*) delitto di travisamento in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, di cui all'articolo 5, primo comma, secondo periodo, della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni"».

16-bis.0.17

CALDEROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-ter.

L'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401 è sostituito dal seguente:

"Art. 6 – (*Divieto di accesso nei luoghi dove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive*). – 1. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non de-

finitiva nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, all'articolo 6-*bis*, commi 1 e 2, e all'articolo 6-*ter*, della presente legge, ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime. Il divieto di cui al presente comma può essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, specificamente indicate, ovvero dalle competenti Autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea per le manifestazioni che si svolgono in Italia. Il divieto di cui al presente comma può essere, altresì, disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse.

1-bis. Il divieto di cui al comma 1 può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la potestà genitoriale.

2. Alle persone alle quali è notificato il divieto previsto dal comma 1, il questore può prescrivere, tenendo conto dell'attività lavorativa dell'invitato, di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1.

2-bis. La notifica di cui al comma 2 deve contenere l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento.

3. La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima manifestazione successiva alla notifica all'interessato ed è immediatamente comunicata al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, o al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, se l'interessato è persona minore di età, competenti con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio di questura. Il pubblico ministero, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari o al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni competente per territorio. Le prescrizioni imposte cessano di

avere efficacia se il pubblico ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive.

4. Contro l'ordinanza di convalida è proponibile il ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.

5. Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 2 non possono avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni e sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. La prescrizione di cui al comma 2 è comunque applicata quando risulta, anche sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi oggettivi, che l'interessato ha violato il divieto di cui al comma 1.

6. Il contravventore alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è punito con la reclusione da due a tre anni e con la multa da 20.000 euro a 40.000 euro. Le stesse disposizioni si applicano nei confronti delle persone che violano in Italia il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive adottato dalle competenti Autorità di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea.

7. Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni il giudice dispone, altresì, il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive specificamente indicate per un periodo da due a otto anni, e può disporre la pena accessoria di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, lettera *a*), del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni dalla legge 25 giugno 1993, n. 205. Il capo della sentenza non definitiva che dispone il divieto d'accesso nei luoghi di cui al comma 1 è immediatamente esecutivo. Il divieto e l'obbligo predetti non sono esclusi nei casi di sospensione condizionale della pena e di applicazione della pena su richiesta.

8. Nei casi di cui ai commi 2, 6 e 7, il questore può autorizzare l'interessato per gravi e comprovate esigenze, a comunicare per iscritto allo stesso ufficio o comando di cui al comma 2 il luogo di privata dimora o altro diverso luogo, nel quale lo stesso interessato sia reperibile durante lo svolgimento di specifiche manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o agonistiche"».

16-bis.0.18

CALDEROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-ter.

(DASPO esteso alle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico)

a) Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) l'articolo 6-bis è sostituito dal seguente:

"Art. 6-bis - (*Lancio di materiale pericoloso e scavalco durante le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, e invasione in campo in occasione di manifestazioni sportive*). – 1. salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o sportiva. La pena è aumentata da un terzo alla metà se dal fatto deriva un danno alle persone.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni sportive, invade il terreno di gioco, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 4.000 euro a 8.000 euro. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, l'interruzione o la sospensione definitiva della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o competizione calcistica".

2) l'articolo 6-ter è sostituito dal seguente:

"Art. 6-ter. - (*Possesso di artifici pirotecnici in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive*). – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al

trasporto di coloro che partecipano e assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da un anno a tre anni e con multa da 2.000 a 5.000 euro".

3) l'articolo 6-*quater* è sostituito dal seguente:

"Art. 6-*quater*. - (*Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive*). – 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti dei soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori o dei partecipanti alla manifestazione e di quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive, o comunque il rispetto delle prescrizioni della manifestazione pubblica o aperta al pubblico purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è punito con le stesse pene previste dai medesimi articoli. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 339, terzo comma, del codice penale. Tali incaricati devono possedere i requisiti morali di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. Nei confronti delle società sportive e dei promotori di cui all'articolo 18 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 che abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 1 persone prive dei requisiti previsti dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è irrogata, dal prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale o operativa, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro".

4) l'articolo 6-*quinquies* è sostituito dal seguente:

"Art. 6-*quinquies*. - (*Lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive*). – 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dall'articolo 583-*quater* del codice penale nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 2-*ter* del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, nell'espletamento delle mansioni svolte in occasione delle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, è punito con le stesse pene previste dal medesimo articolo 583-*quater*".

5) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Art. 8. – (*Effetti dell'arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive*). – 1. Nei casi di arresto in flagranza o di arresto eseguito a norma dei commi 1-*bis* e 1-*ter* per reato commesso durante o in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni del medesimo tipo.

1-bis. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, l'arresto è altresì consentito nel caso di reati di cui all'articolo 6-*bis*, comma 1, all'articolo 6-*ter* ed all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6. L'arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6.

1-ter. Nei casi di cui al comma 1-*bis*, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.

1-quater. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma 1-*bis*, e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6, l'applicazione delle misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale.

1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-*ter* e 1-*quater* hanno efficacia a decorrere dal 13 novembre 2010 fino al 31 dicembre 2018".

b) l'articolo 583-*quater* del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 583-*quater*. – Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive.

Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni, le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni".

c) l'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, è sostituito dal seguente:

"Art. 2-ter. – (Norme sul personale addetto agli impianti sportivi e ai luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico). – 1. Con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi e ai luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di collaborazione con le Forze dell'ordine. Il decreto è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro sessanta giorni. Decorso tale termine, il decreto può essere egualmente emanato.

1-bis. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorità di pubblica sicurezza, al personale di cui al comma 1 possono essere affidati, in aggiunta ai compiti previsti in attuazione del medesimo comma, altri servizi, ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo o dei luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.

2. Le società incaricate dei servizi di cui al comma 1 comunicano i nominativi del personale da impiegare nei predetti servizi al prefetto della provincia che, se constatata la mancanza dei requisiti per taluni soggetti, ne dispone il divieto di impiego comunicandolo alla società";

d) dotazione alle forze di polizia di videocamere.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione le forze di polizia impiegate in manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive durante il servizio di mantenimento dell'ordine pubblico ovvero anche durante i servizi territoriali sono dotate di telecamere atte a registrare il corteo o la manifestazione sportiva o durante il normale servizi di controllo del territorio. La registrazione video avvenuta con le telecamere in dotazione alle forze dell'ordine attribuisce ai fatti che il pubblico ufficiale attesta nell'atto pubblico essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti ed hanno valore di prova ai sensi dell'articolo 2700 del codice civile.

2. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, è disposto per gli anni 2015 e 2016 un incremento di 400 milioni di euro annui. All'onere di cui al precedente periodo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21,

comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

16-bis.0.19

CALDEROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-ter.

L'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 403 è sostituito dal seguente:

"Art. 8. – (*Effetti dell'arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive*). – 1. Nei casi di arresto in flagranza o di arresto eseguito a norma dei commi 1-*bis* e 1-*ter* per reato commesso durante o in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni del medesimo tipo.

1-bis. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, l'arresto è altresì consentito nel caso di reati di cui all'articolo 6-*bis*, comma 1, all'articolo 6-*ter* ed all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6. L'arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6, nonché nel caso di commissione del reato di danneggiamento nel corso di una manifestazione pubblica o aperta al pubblico o sportiva con danno di rilevante entità ai sensi dell'articolo 419-*bis* del codice penale.

1-ter. Nei casi di cui al comma 1-*bis*, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui li quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.

1-quater. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma *1-bis*, e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6, l'applicazione delle misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera *c*), e 280 del codice di procedura penale"».

16-bis.0.20

GASPARRI, BERNINI, MALAN, FAZZONE, MARIO MAURO, FLORIS, GALIMBERTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-ter.

(Commercio abusivo)

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"*3-bis.* Se nell'attività sono impiegati minori, o nei casi di reiterazione, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui ai commi 1 e 2 è aumentata del doppio. In casi di reiterate violazioni è disposto l'arresto in flagranza di reato e la reclusione da uno a tre anni"».

16-bis.0.21

PERRONE, BRUNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-ter.

(Promozione degli interventi per la sicurezza urbana)

1. Al fine di promuovere e sostenere interventi per la sicurezza urbana attivati dai Comuni, il Ministero dell'interno è autorizzato a concedere contributi annuali nel limite complessivo di 12 milioni di euro, a favore dei Comuni e delle Città metropolitane che presentano apposita richiesta.

2. Con decreto del Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte degli enti locali di cui al comma 1.

3. Gli enti locali possono disporre la riduzione o l'esenzione, tramite appositi regolamenti, dal pagamento o il rimborso, parziale o totale, di tri-

buti locali in favore di persone fisiche o giuridiche che concorrono fattivamente alla realizzazione di interventi di prevenzione della sicurezza urbana.

4. La copertura finanziaria delle misure di cui al precedente periodo, resta a carico dei bilanci degli enti locali e non modifica gli obiettivi di finanza pubblica agli stessi assegnati».

16-bis.0.22

GASPARRI, BERNINI, MALAN, FAZZONE, Mario MAURO, FLORIS, GALIMBERTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-ter.

(Promozione degli interventi per la sicurezza urbana)

1. Al fine di promuovere e sostenere interventi per la sicurezza urbana attivati dai Comuni, il Ministero dell'Interno è autorizzato a concedere contributi annuali nel limite complessivo di 12 milioni di euro, a favore dei Comuni e delle Città metropolitane che presentano apposita richiesta.

2. Con decreto del Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte degli enti locali di cui al comma 1.

3. Gli enti locali possono disporre la riduzione o l'esenzione, tramite appositi regolamenti, dal pagamento o il rimborso, parziale o totale, di tributi locali in favore di persone fisiche o giuridiche che concorrono fattivamente alla realizzazione di interventi di prevenzione della sicurezza urbana.

4. La copertura finanziaria delle misure di cui al precedente periodo, resta a carico dei bilanci degli enti locali e non modifica gli obiettivi di finanza pubblica agli stessi assegnati».

16-bis.0.23

GASPARRI, BERNINI, MALAN, FAZZONE, Mario MAURO, FLORIS, GALIMBERTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-ter.

(Modifiche alla legge 11 dicembre 2016, n. 232)

1. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 389 è aggiunto il seguente: "389-bis. A decorrere dal gennaio 2018 sono erogate senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio, finalizzate alla diagnosi delle patologie e degli eventi traumatici o morbosi di grave e documentata entità strettamente connesse o direttamente derivanti da infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività di servizio a tutti gli operatori di polizia ovvero degli appartenenti al comparto sicurezza, ivi previsto il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco."».

16-bis.0.24

GASPARRI, BERNINI, MALAN, FAZZONE, Mario MAURO, FLORIS, GALIMBERTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-ter.

(Tutela del personale delle Polizie Municipali)

1. All'articolo 6 comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "vigili del fuoco e soccorso pubblico.", sono aggiunte le seguenti parole: "nonché agli appartenenti ai Corpi di polizia locale senza alcun onere a carico dei Comuni."».

16-bis.0.25

MALAN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-ter.

1. Le organizzazioni senza fini di lucro di ogni tipo non possono ricevere, neppure indirettamente, finanziamenti o supporto materiale provenienti da Stati o territori i cui governi si trovano in una o più delle seguenti situazioni:

a) impediscono l'esercizio della libertà religiosa con leggi o altri provvedimenti che impongono il carcere o più gravi pene, ovvero attraverso atti violenti ordinati dalle autorità;

b) limitano gravemente i diritti previsti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo in ragione dell'appartenenza a determinati gruppi religiosi o alla professione di una determinata religione;

c) diffondono incitamento all'odio per motivi razziali o religiosi, in particolare tra i minori.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero degli affari esteri, di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le Commissioni parlamentari competenti, definisce, e in seguito aggiorna quando necessario, le liste di Paesi, autonomie territoriali e organizzazioni politiche di cui al comma 1.

3. In caso di violazione della norma di cui al comma 1, ai soggetti che hanno erogato il finanziamento, alle persone che l'hanno ricevuto e all'organizzazione alla quale il finanziamento è diretto, è irrogata in solido una sanzione amministrativa pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto. Si applica l'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni».

16-bis.0.26

PERRONE, BRUNI

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

«Art. 16-ter.

(Revisione modalità di incasso dei proventi delle violazioni)

L'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è sostituito dal seguente: "Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previ-

ste dal comma 7 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero degli Affari Esteri, da destinare alla Lotta alla contraffazione. Nel caso di sanzioni applicate da organi di polizia locale, le somme sono versate dal trasgressore direttamente al competente Ente locale, che provvede a trattenere il 50% e a versarne il restante 50% allo Stato, secondo le modalità di cui al primo periodo"».

16-bis.0.27

GASPARRI, BERNINI, FAZZONE, Mario MAURO, FLORIS, GALIMBERTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-ter.

(Revisione modalità di incasso dei proventi delle violazioni)

1. L'articolo 1 comma 8 del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 è sostituito dal seguente: "Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma 7 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, delle stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero degli Affari Esteri, da destinare alla lotta alla contraffazione. Nel caso di sanzioni applicate da organi di polizia locale, le somme sono versate dal trasgressore direttamente al competente Ente locale, che provvede a trattenere il 50 per cento e a versarne il restante 50 per cento allo Stato, secondo le modalità di cui al primo periodo"».

16-bis.0.28

CALDEROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-ter.

(Revisione modalità di incasso dei proventi delle violazioni)

L'articolo 1 comma 8 del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è sostituito dal seguente: "Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste

dal comma 7 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero degli Affari Esteri, da destinare alla lotta alla contraffazione. Nel caso di sanzioni applicate da organi di polizia locale, le somme sono versate dal trasgressore direttamente al competente Ente locale, che provvede a trattenere il 50% e a versarne il restante 50% allo Stato, secondo le modalità di cui al primo periodo"».

16-bis.0.29

CALDEROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

1. All'articolo 6 comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "vigili del fuoco e soccorso pubblico.", sono aggiunte le seguenti parole: "nonché agli appartenenti ai Corpi di polizia locale senza alcun onere a carico dei Comuni."».

16-bis.0.30

PERRONE, BRUNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-ter.

(Istituzione Programma Triennale di recupero a fini abitativi e sociali gli immobili confiscati alla criminalità organizzata)

1. Al fine di favorire l'utilizzo degli immobili confiscati alla criminalità organizzata conferiti ai Comuni nel cui territorio ricadono e da destinare alle categorie sociali più svantaggiate, è adottato un Programma triennale di recupero a fini abitativi e sociali degli immobili confiscati alla criminalità organizzata.

2. Il Programma di cui al comma 1, è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, sentita la Conferenza Stato Città e Autonomie Locali che individua i criteri e le modalità di concessione dei contributi da destinare ai Comuni.

3. Il suddetto Programma, è alimentato con le risorse del "Fondo per l'attuazione del Piano Nazionale di edilizia abitativa" di cui all'articolo 11

comma 12 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per le finalità del presente articolo, il Fondo è rifinanziato di ulteriori 30 milioni di euro per gli anni 2017, 2018, 2019».

16-bis.0.31

CALDEROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-ter.

*(Istituzione Programma Triennale di recupero a fini abitativi e sociali
gli immobili confiscati alla criminalità organizzata)*

1. Al fine di favorire l'utilizzo degli immobili confiscati alla criminalità organizzata conferiti ai Comuni nel cui territorio ricadono e da destinare alle categorie sociali più svantaggiate, è adottato un Programma triennale di recupero a fini abitativi e sociali degli immobili confiscati alla criminalità organizzata.

2. Il Programma di cui al comma 1, è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, sentita la Conferenza Stato Città e Autonomie Locali che individua i criteri e le modalità di concessione dei contributi da destinare ai Comuni.

3. Il suddetto Programma, è alimentato con le risorse del "Fondo per l'attuazione del Piano Nazionale di edilizia abitativa" di cui all'art. 11 comma 12 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per le finalità del presente articolo, il Fondo è rifinanziato di ulteriori 30 milioni di euro per gli anni 2017, 2018, 2019».

16-bis.0.32

CALDEROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-ter.

*(Aumento delle pene per i reati di furto in abitazione,
di furto con strappo e rapina)*

1. All'articolo 624-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "da uno a sei anni e con la multa da euro 309 a 1.032" sono sostituite dalle seguenti: "da tre a sei anni e della multa da 927 euro a 1.032-euro.";

b) al comma 3, le parole: "da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a 1.549" sono sostituite dalle seguenti: "da quattro a dieci anni e della multa da euro 275 a 1.549";

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 e 625-*bis*, concorrenti con le aggravanti di cui all'articolo 625, comma 1, numeri 2, 3, 5, 8-*bis*, 8-*ter*, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.".

2. All'articolo 625, comma 1, del codice penale, le parole: "La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 e della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.032" sono sostituite dalle seguenti: "La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 206 a euro 1.032".

3. All'articolo 628, comma 1, del codice penale le parole: "con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a 2.065" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 688 a euro 2.065"».

16-bis.0.33

CALDEROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-ter.

1. All'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 10.000 a euro 25.000";

2. Nell'ipotesi di cui al comma 5, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, applica, in quanto compatibile, quale pena accessoria il divieto di accesso di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 e i commi 4 e 5».

16-bis.0.34

CALDEROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-ter.

1. Entro tre sei dalla data di entrata in vigore della presente legge le forze di polizia impiegate in manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive durante il servizio di mantenimento dell'ordine pubblico ovvero anche durante i servizi territoriali sono dotate di telecamere atte a registrare il corteo o la manifestazione sportiva o durante il normale servizi di controllo del territorio. La registrazione video avvenuta con le telecamere in dotazione alle forze dell'ordine attribuisce ai fatti che il pubblico ufficiale attesta nell'atto pubblico essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti ed hanno valore di prova ai sensi dell'articolo 2400 del codice civile.

2. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui al comma 1 si provvede mediante l'aggiornamento delle dotazioni fi-

nanziarie relative alle spese per oneri inderogabili e di fabbisogno disposte ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera al della legge di bilancio 2017, anche ricorrendo al fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastruttura le del Paese di cui all'articolo 1, comma 140, Legge 232/2016».

16-bis.0.35

CALDEROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-ter.

1. Il Questore ha la facoltà, sulla base delle risultanze dei servizi investigativi di cui dispone, di segnalare al Procuratore della Repubblica del Tribunale competente, la possibilità che nel corso di una manifestazione pubblica, aperta al pubblico o sportiva, si verifichino delle turbative dell'ordine e della sicurezza pubblica.

2. Il Procuratore della Repubblica adotterà le determinazioni che riterrà più opportune, anche mediante l'invio di magistrati nei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni indicate al punto 1)».

Art. 17.

17.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Sopprimere l'articolo.

17.2

CALDEROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 17. - (*Fondo sicurezza urbana*). – 1. Per le finalità di cui alla presente legge, a decorrere dal 1 gennaio 2018, le risorse del Fondo nazio-

nale per le politiche ed i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1, commi 179 e 180 della legge 23 dicembre 2015, n. 190 confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero degli interni denominato "Fondo per la sicurezza urbana" e sono destinate agli interventi di sicurezza urbana attuate dai Comuni.

Art. 17-bis. - (*Clausola di neutralità finanziaria*). – 1. Salvo quanto disposto nell'articolo precedente, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

ORDINE DEL GIORNO

G17.100

CALDEROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città,

premesso che:

l'articolo 17 del decreto in esame reca la clausola di neutralità finanziaria del provvedimento;

in realtà, per implementare la sicurezza nelle città sarebbe opportuno, e non più rinviabile, dotare i Comuni delle risorse necessarie per provvedere a quanto si rende indispensabile per garantire la sicurezza dei cittadini in un momento storico segnato da crescenti situazioni di degrado, incuria e insicurezza;

si rende pertanto doverosa l'istituzione di un apposito Fondo a cui i Comuni possano attingere in caso di mancanza di risorse finanziarie, tenuto conto dei continui tagli che sono stati fatti agli enti locali, per dare concretezza alle misure previste dal presente decreto, senza costringerli a distogliere le proprie disponibilità, già carenti, dai servizi sociali;

è evidente come problemi di ordine pubblico, sicurezza e degrado derivino, in parte, dal flusso incontrollato di migranti, la cui identità e i cui scopi di ingresso e permanenza nel nostro Paese non sono adeguatamente verificati dalle istituzioni centrali, portando ad una accoglienza sommaria e generalizzata che distoglie risorse dai servizi ai cittadini e, nello stesso tempo, non garantisce una adeguata protezione e accoglienza a chi ne ha effettivamente bisogno,

impegna il Governo:

a prevedere l'istituzione di un apposito Fondo, in cui confluiscano anche le risorse oggi finalizzate all'accoglienza, a cui i Comuni possano attingere al fine di realizzare più adeguati interventi di sicurezza urbana.

EMENDAMENTO

17.0.1

PERRONE, BRUNI

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 17-bis.

*(Aumento delle pene per i reati di furto in abitazione,
di furto con strappo e rapina)*

1. All'articolo 624-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "da uno a sei anni e con la multa da euro 309 a 1.032" sono sostituite dalle seguenti: "da tre a sei anni e della multa da 927 euro a 1032 euro.";

b) al comma 3 le parole: "da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a 1.549" sono sostituite dalle seguenti: "da quattro a dieci anni e della multa da euro 275 a 1.549";

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 e 625-*bis*, concorrenti con le aggravanti di cui all'articolo 625, comma 1, numeri 2, 3, 5, 8-*bis*, 8-*ter*, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti."

2. All'articolo 625, comma 1, del codice penale, le parole: "La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 e della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.032" sono sostituite dalle seguenti: "La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 206 a euro 1.032."

3. All'articolo 628, comma 1, del codice penale le parole: "con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a 2.065" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 688 a euro 2.065"».
